



Regione Campania

*Assessorato all'Urbanistica, Gestione del Territorio
Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali*

*Verifica di compatibilita'
tra gli strumenti di pianificazione paesistica
e l'accordo Stato - Regioni del 19.4.2001*

*Allegato D
Testo integrale
degli strumenti di pianificazione paesistica*



PIANO TERRITORIALE REGIONALE

marzo 2003

Sommario

Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese	5
Piano Paesistico - Complesso Vulcanico di Roccamonfina	19
Piano Paesistico - Litorale Domitio	30
Piano Paesistico - Caserta e San Nicola La Strada	43
Piano Paesistico - Massiccio del Taburno	53
Piano Paesistico - Agnano Collina dei Camaldoli	65
Piano Paesistico - Posillipo	72
Piano Paesistico - Campi Flegrei	78
Piano Paesistico - Capri e Anacapri	87
Piano Paesistico - Ischia	94
Piano Paesistico - Vesuvio	102
Piano Paesistico - Cilento Costiero	113
Piano Paesistico - Cilento Interno.....	127
Piano Paesistico - Terminio Cervialto	134
Piano Territoriale Paesistico - Procida	142
Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana	144

Piano Paesistico - Complesso Montuoso del Matese

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Massiccio del Matese dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S. Lorenzello, sottoposti alla disposizione dell'art.162 del D.L.vo 29/10/99 n.490
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.L.vo 29/10/99 n.490, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S. Lorenzello così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984.
2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dagli artt. 139 e 146 del D.L. vo 29/10/99 n. 490.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrare nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:
C.I. Conservazione Integrale;
C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare
C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e fondovalle;
C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio fluviale;
P.A.F. Protezione del paesaggio agricolo di fondovalle;
R.U.A. Recupero urbanistico edilizi o e restauro paesistico-ambientale;
V.I.R.I. Valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturati,
R.A.C.M. Riqualificazione delle aree di cava e di miniere;
V.A.G. Valorizzazione di sito paleontologico;
V.A.T. Valorizzazione turistico- sportiva

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 149 del D.L.vo del 29/10/99 n.490.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e Particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico ai sensi dell'art.150, comma 2, del D.L.vo del 29/10/99 n.490. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrare le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.L.vo del 29/10/99 n.490 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex legge R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. ed alla Soprintendenza Archeologica delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo del 29/10/99 n.490.

Articolo 6 - Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere, si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L. vo 29/10/99 n.490 è vietato:

- alterare la posizione e la forma originarie delle aperture di finestre e porte;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo di legge e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo di cui all'art.6 comma 1 lettere a) e b) nonché a quelli di cui all'art.5 del D.L. vo 29/10/99 n.490 di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del predetto decreto.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 29/10/99 n.490.

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 1 lett.c) del D.L.vo 29/10/99 n.490.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sotto elencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere autorizzata dal Comune secondo le norme previste dal regolamento edilizio.

3. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.
4. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.
5. Le falde delle coperture inclinate noti dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi. Per gli impianti produttivi sono consentite coperture a falde con materiali continui che richiamano per disegno e colore i manti di tegole di tipo tradizionale.
6. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.
7. Per gli immobili di cui all'art.139 lett. b) e c) del D.L.vo 29/10/99 n.490 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:
tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;
- è vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale;
- l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse;
sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici
le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.
8. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
9. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo ovvero nel modo tradizionale.
10. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito paleontologico di cui all'art. 21 della presente normativa (Zona V.A.G.), sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.
- b) interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- c) opere di ingegneria naturalistica che prevedano:
 - l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
 - interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o geotextili o geostuoie;
 - interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordunate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;
 - interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti;
 - abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;
 - rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi;

realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.

i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sotto elencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico o rete metallica e pali in legno, ferro o cemento, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2,50 metri.

l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzione esistenti di pietrame a secco.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espunti di alberi di alto fusto.

n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

o) Riconversione degli impianti produttivi agricoli ad altra destinazione con eventuale incremento delle volumetrie secondo la normativa Regionale vigente se l'incremento di volumetrie non contrasta con le esigenze di tutela nel paesaggio.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), i), e), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Matese.

Articolo 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

1. Tutela delle zone boschive

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto.

Le aree boschive configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari; equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante. valore naturalistico dell'insieme.

Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490. Non è consentito procedere al taglio e all'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espanto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 100 cm;
- la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle aree boschive, sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;

- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;
- la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0, di altezza massima al colmo di m 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianto colturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;
- la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

2. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde catalogate come fiumi per una fascia di m. 50,00 a destra e a sinistra del ciglio spondale; nei corsi d'acqua per una fascia di m.50,00 a destra e sinistra del ciglio spondale;

intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva;

nelle fasce di rispetto dei fiumi, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, dei bacini idrografici naturali, ricadenti in zona definita RUA ai sensi delle presenti norme, stabilite dagli strumenti urbanistici Comunali, vigenti o da approvarsi secondo le Norme Regionali di settore;

sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I., C.I.P. e C.I.F., sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti la pulizia ed, il restauro anche con il ripristino e la modifica del tracciato se si tratta di opere necessarie per evitare il dissesto idrogeologico secondo le indicazioni dell' autorità competente.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazione di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;
- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Articolo 11 - Infrastrutture antropiche

I. Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposte al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato, per la realizzazione di sedi viarie di interesse locale, ovvero di reti infrastrutturali, quando non siano individuabili tracciati alterativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi di profondità superiore ai 50,0 cm. e subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

2. Cave e Miniere

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa attività estrattiva nelle aree di cava e miniere.

La coltivazione delle cave e miniere dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico:

- la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio;
- la pendenza verso monte (lei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque);
- l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento;
- la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.

Per le cave esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Piano, per le quali esistono ancora aree da coltivare, ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, l'attività stessa potrà essere proseguita se finalizzata alla sistemazione ambientale, nei modi e con i tempi stabiliti dallo specifico progetto di coltivazione e recupero, da approvarsi secondo le vigenti normative in materia, dagli organi competenti, e da redigersi in conformità delle norme dell'art. 11 punto 2 che precede.

L'intera area interessata dal progetto approvato deve intendersi come sottoposta a regime della zona RACM.

3. Discariche e stoccaggio di rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2000 mq comprensivi degli spazi destinati all'ingresso ed alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale e paesaggistico. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in area in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione attività stessa, dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione ambientale.

Articolo 12- Sanatoria delle opere abusive

Per le concessioni in sanatoria si applicano tutte le norme del presente Piano Territoriale Paesistico.

Articolo 13 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura o la continuazione di attività estrattive di nuove cave;
- realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- trasformazione culturale di aree di pascolo e di bosco.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva ne opere murarie;
- eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;

- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 6,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente e sempre nei limiti di altezza fissati al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico- ricettiva o agri-turistica;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui all'art. 139 lett.b) e c) del D.L.vo 29/10/99 n.490. Eventuali ampliamenti non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione, fino a quota di 1200 mt. s.l.m., di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) anche a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99.

Articolo 14 - Zona di conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio;
- andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture;

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento del volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli;
- trasformazione di colture arboree in seminativo;
- l'espanto degli oliveti;
- la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono apportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 139 del D.L.vo 490/99. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie alle condizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, di impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore;
- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica;

- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 8 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare i limiti di m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt 10,00.

Articolo 15 - Zona di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, per l'equilibrio estetico assunto dai segni di attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, per le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi.

- incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo, apertura di nuove cave,
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani, esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, espanto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa;

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamento di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti; installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili; ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell' art 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;
- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;
- realizzazione di case rurali e pertinenze agricole e nuovi impianti per attività produttive i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive, potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00 dal piano di campagna. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media di campagna del declivio stesso.

Articolo 16 - Zona di conservazione integrata del paesaggio fluviale (C.I.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, per la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per le caratteristiche formali e cromatiche delle sponde fluviali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona, per una fascia di tutela di ml. 50 dal ciglio spondale, salvo maggiori divieti per esigenze di sicurezza idrogeologica indicate dalle competenti autorità, sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate; trasformazione delle colture arboree;
- espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;
- realizzazione ed adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive e case rurali, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore, salvo maggiori limitazioni imposte da esigenze di tutela del paesaggio.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt.10,00.

Articolo 17- Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (P.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di Trasformabilità Controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto degli oliveti.

Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi. Eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati, installazione di protezioni stagionali delle colture ed impianto di serre stagionali costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di m. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto;
- adeguamento igienico funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento delle case esistenti, nonché adeguamento

funzionale delle pertinenze agricole con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99, da realizzarsi secondo quanto previsto ed alle condizioni delle leggi vigenti in materia;

- adeguamento funzionale degli impianti per attività produttive, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalla normativa di settore;
- realizzazione di case rurali e pertinenze agricole, impianti per attività produttive, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalla normativa di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

Articolo 18 - Zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali;

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali.

Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e comunque, non potrà superare i 10 metri;

- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;

- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. E' comunque sempre consentita la superficie necessaria per la realizzazione dei servizi igienici

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento dovranno in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art.139 del D.L.vo 490/99 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della

presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con altezza comunque inferiore a mt. 12;
- mt. 8,00 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 7,50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt. 10,00.

Articolo 19 - Zona di valorizzazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (V.I.R.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto (V.I.R.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espanto degli uliveti;

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, artigianale e industriale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica:

- rispetto dei punti di vista panoramici;
- rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno;
- rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato; è comunque sempre consentito l'adeguamento all'altezza del fabbricato esistente in caso di sopraelevazione parziale od ampliamento;
- mt. 7.50 dal piano di campagna all'imposta della copertura inclinata, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 dal piano di campagna alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt.10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Eventuali volumetrie tecniche emergenti: silos, serbatoi, canne fumarie, impianti per produzione di energia alternativa eolica o solare potranno raggiungere l'altezza massima di mt 10,00.

Articolo 20 - Zona di riqualificazione delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende le aree di miniera e di cave. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha modificato la geomorfologia del sito.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cave e miniere (R.A.C.M.).

3. Interventi ammissibili

La prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. il p.to 2 del Titolo I.

E' consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività stessa. In ogni

caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sui rilievi montani, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico.

Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche

della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.

Articolo 21 - Zona di Valorizzazione di Sito Paleontologico (V.A.G.).

La zona comprende l'area nelle immediate vicinanze dell'abitato di Pietraroja, nell'ambito di un più vasto sito di importanza archeologica.

La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione finalizzate alla creazione di un parco paleontologico del Tiverno di rilevante valore scientifico in quanto vi sono presenti impronte fossili della speciale ittiofauna marina che testimoniano l'orogenesi dell'Appennino meridionale nel corso dell'era Secondaria o Mesozoica.

Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio a cura della Amministrazione Comunale di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ed Artistici e Storici competente.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 8-9-10-il del Titolo I della presente normativa.

Articolo 22 - Zona di valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree anche ad alta quota con presenza di attrezzature turistico-sportive o di tessuti edilizi di recente formazione a vocazione e potenzialità turistico-sportiva.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- opere di edilizia residenziale;
- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4;
- apertura e prosecuzione di cave;
- realizzazione e prosecuzione di discariche;
- realizzazione di nuove linee elettriche aree su tralicci;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- adeguamento funzionale degli impianti di risalita e delle piste da sci utilizzando gli attuali tracciati;
- realizzazione di nuove piste e di impianti di risalita, secondo i limiti della normativa in materia, nella località di Bocca della Selva e di Campo Le Fosse;
- adeguamento impiantistico-funzionale anche attraverso ampliamento della volumetria esistente, secondo la vigente normativa Regionale in materia e nei limiti di altezza fissati al paragrafo successivo, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici turistici e residenziale o su complessi di edifici destinati o da destinare ad attività turistico-ricettiva;
- realizzazione di opere per attrezzature turistico-alberghiere per la ristorazione e le attività ricettive la cui cubatura deve contenersi nei limiti di mc. 10.000 nelle località Bocca della Selva e mc. 5.000 nella località Campo Maiuri e Miralago;
- realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento delle attività acustico-sportive quali rifugi e depositi di attrezzature da realizzarsi in legno. Per tali opere deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 490/99;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero che non comporti no alterazioni dell'andamento naturale del terreno, taglio di vegetazione arborea né opere murarie. Eventuali servizi igienici devono essere in legno e dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- opere per attrezzature leggere in legno per la commercializzazione di prodotti locali che devono essere, comunque, autorizzate ai sensi del D.L.vo 490/99;
- realizzazione di aree di parcheggio secondo i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia.
- Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno).

Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere di attrezzature turistico-alberghiere devono essere contenute nel limite di 10 m. all'imposta della copertura del tetto. in caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media di declivio stesso.

Si deve far ricorso per tali attrezzature a tipologie e materiali di uso locale.

Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

Articolo 23 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico indicate nell'elenco che segue è

sottoposto per una fascia di 300 metri di raggio al regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi:

Cerreto Sannita:	Convento Madonna delle Grazie
Cerreto Sannita:	Convento Madonna della Libera
Faicchio:	Convento S. Pasquale
Faicchio:	Chiesa Ave Gratia Piena
Gioia Sannitica:	Castello
Piedimonte Matese:	Santuario S. Maria Occorrevoale
Piedimonte Matese:	Chiesa S. Maria di Costantinopoli
S. Angelo d'Alife:	Castello - Rupecanina
Raviscanina:	Borgo medievale - Rupecanina

Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Articolo 24 - Siti di Importanza Comunitaria

Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di 8 siti di Importanza Comunitaria sotto riportati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione della CEE per l'insediamento della rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43 CEE (Habitat). Per tali Siti ancorché in assenza della formalizzazione da parte della Commissione delle Comunità Europee sussiste l'obbligo di prevenire alterazioni degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine a tutti gli interventi previsti nel territorio dei predetti 8 S.I.C. dovranno essere applicate le valutazioni di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8/7/1997 n.357.

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Matese Casertano" (sigla IT8010014);

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato Media Valle del fiume Volturno' (sigla IT8010013)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Gallo" (sigla IT801001 I)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "La Gallinola - Montemiletto - Monti del Matese" (sigla IT7282287);

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Pendici meridionali del Monte Mutria" (sigla IT8020009)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Lete" (sigla IT8010001)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Lago di Letino" (sigla IT8010012)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Alta Valle del fiume Tiverno" (sigla IT8020002)

Articolo 25 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente Piano.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.A.A.A.A.A.A.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dal D.L.vo 490/99.

Articolo 26 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano.

E' consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, o già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Comune di Cusano Mutri: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello, diramazione per Cusano Mutri (zona C.A.F., C.I.F., art. 15 e 16, Titolo 11);
- Comune di Cerreto Sannita: bretella di collegamento tra le superstrade Benevento-Caianello e Benevento-Campobasso con le aree interne (Zona C.I. e C.I.P., art. 13 e art. 14 Titolo 11);
- Comune di Faicchio: opere di completamento degli impianti sportivi (zona C.A.F., art. 15 Titolo 11);

- Comune di San Lorenzo: opere di completamento Area Agrituristica Valle Santa (Zona C.I., art. 13 Titolo 11).
- Comune di Alife: ampliamento della zona V.I.R.I. così come stabilito nell'accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 18/11/97 n.22048 e pubblicato sul B.U.R.C. n.61 del 9/12/97. Per la valorizzazione delle espressioni artistiche connesse alla produzione di ceramiche dei Comuni di S. Lorenzo e Cerreto Sannita, e per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionali di ciascun Comune è in ogni caso consentito, in deroga alle norme di zona l'adeguamento funzionale in situ degli impianti di produzione secondo la vigente legislazione in materia.

Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione ex art. 151 del D.L.vo 29/10/99 n.490.

Piano Paesistico - Complesso Vulcanico di Roccamonfina

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1.1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del complesso vulcanico di Roccamonfina ricadente nei territori dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge dell'8/08/1985 n.431.

1.2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge dell'8/08/1985 n.431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

2.1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli così come individuati dal D.M. 28/03/1985, relativi alle aree ed ai beni individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984.

2.2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli artt. del successivo titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

3.1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge del 26/06/1939 n.1497 e dall'art. 1 della legge dell'8/08/1985 n.431.

Articolo 4 - Regimi di tutela e suddivisione in zone

4.1. Nelle zone individuate nel TITOLO II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesistico per la presenza di Componenti naturalistiche, morfologiche vegetazionali o idrografiche combinate in composizioni di particolare valore percettivo, nelle quali deve essere assicurata la conservazione dell'assetto attuale degli elementi fisici, consentendo esclusivamente attività di fruizione e valorizzazione prive di effetti percepibili sul contesto ambientale.

Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesaggistico per la combinazione ottimale delle componenti morfologiche naturali del sito con i segni della trasformazione antropica, nelle quali devono essere garantite le condizioni per la conservazione dell'assetto attuale del territorio e per il mantenimento delle attività antropiche che hanno concorso a crearlo.

Il regime normativo di MANTENIMENTO è applicato alle zone che presentano interesse paesaggistico per il soddisfacente grado di equilibrio esistente tra le varie componenti del paesaggio, nelle quali deve essere garantita la conservazione dei fattori determinanti, consentendo la trasformazione degli elementi marginali, di cui si tende a conservare inalterati i rapporti proporzionali reciproci.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA è applicato a zone di interesse paesistico marginali, connesso col loro inserimento nell'insieme dell'aspetto paesaggistico dell'intero ambito territoriale, nelle quali può essere consentito un processo di modificazione delle varie componenti del paesaggio, di cui si prefigurano i limiti, in modo da controllare gli esiti complessivi del nuovo assetto ipotizzabile.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' è applicato a zone di influenza marginale nell'assetto paesaggistico dell'ambito territoriale, nelle quali sono consentite modifiche delle diverse componenti, di cui si individuano limiti quantitativi in modo da evitare effetti dannosi sul panorama di insieme.

Il regime normativo di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE è applicato ad aree investite da un processo di urbanizzazione recente, privo di riconoscibilità e di qualità urbanistiche ed architettoniche, che costituisce elemento dissonante e squilibrato rispetto al contesto circostante, nelle quali si prevede l'attivazione di un processo di riorganizzazione dei rapporti quantitativi tra i vari fattori dell'insediamento e di riequilibrio estetico percettivo del tessuto edilizio, delle aree libere e degli spazi connettivi.

Il regime normativo di RICONVERSIONE MIRATA è applicato a zone in contrasto con le vocazioni del sito per gli aspetti morfologici, vegetazionali o archeologico-monumentale, per le quali si prevede l'attivazione di un processo di radicale trasformazione, finalizzato alla liberazione dei valori paesistici potenziali attraverso l'eliminazione di tutti gli elementi compatibili.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizione di piano

5.1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1 bis L. n. 431/85.

Il piano di cui al paragrafo precedente, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge del 17/08/1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico

ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 L. n. 1497/39 nonché all'art. 1 L. n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n.10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del V comma art. 1 L. n. 431/85.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39.

Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 L. n. 1497/39, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge dell' 8/08/85 n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata L. n. 431/85.

Articolo 6 - Categorie degli interventi di recupero

6.1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente Piano, le categorie di interventi da prevedere, con riferimento alla L.457/78 si definiscono come segue.

Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici, senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e a sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali, (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni delle unità immobiliari.

La realizzazione di nuove canalizzazioni per acqua, gas, telefono, energia elettrica, non devono comportare alterazione dell'estetica dei prospetti.

Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale e paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art.1 della L.1497/39, è vietato:

- alterare la posizione e la forma delle aperture delle finestre e porte originarie;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti.

Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino un particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e/o storici e architettonici propri e correlati ai valori paesaggistici dell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo.

In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e ai giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile ed architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nonché nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti di unità edilizie, le operazioni, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici dei caratteri morfologici della struttura urbana.

All'interno delle unità edilizie con cortine a filo strada sono concesse variazioni planimetriche ed altimetriche nel rispetto della tipologia prevalente nel tessuto edilizio contiguo e sempre devono correlarsi con il primario impianto tipologico.

Interventi di ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto

attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici e altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

Interventi di demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione si riferiscono ad immobili privi di interesse architettonico o tipologico che insistono in aree da restituire alla originaria funzione di area aperta, espressione della storicizzazione dei siti quali percorsi, mura, porte, arredi urbani, punti di vista panoramici o emergenze naturalistiche (rilievi isolati, speroni, costoni).

Interventi di ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente, entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche, secondo gli standards previsti dalla normativa di settore, per gli edifici a destinazione pubblica, agro-turistica e turistico-ricettiva. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

Il piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

E' vietata, lungo le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.

Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda Interventi di riqualificazione ambientale.

Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge del 29/06/1939 n.1497 e per i centri storici e per i nuclei ed immobili rurali di valore storico ed ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto, valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotto a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone, comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia da prevedersi limitatamente agli immobili di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6 della presente normativa, che

dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della L.219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

- b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e parchi.
- d) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedono:
 - l'impiego di materiale vivente sia da solo che in combinazione con materiali inerti per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
 - interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dell'erosione superficiale e dell'irrigamento, anche con impiego di geocelle o geoteti o geostuoie;
 - interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;
 - interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi o inerti;
 - abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;
 - rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbamento degli stessi;
 - realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.
- e) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- g) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale ed antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Gli interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto d) del presente articolo.
- h) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.
- l) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale, la cui larghezza non dovrà superare i limiti imposti dal vigente Codice della Strada. Ampliamento dei tracciati stradali di percorribilità locale fino al raggiungimento dei limiti del vigente Codice della Strada.

Per i tratti panoramici

della viabilità esistente e di nuova realizzazione od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espunti di alberi di alto fusto.

- l) Interventi nei centri abitati per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta con: impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili muretti corpi illuminati.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e) si dovranno utilizzare essenze tipiche dei luoghi o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

Articolo 9 - Norme specifiche per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boscate governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali e di recente impianto.

Le aree boscate configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari, equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante, valore naturalistico dell'insieme.

Il taglio di essenze arboree è suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 7 della L.1497139 e ai sensi dell'art. 1 lettera g) della L. 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espunto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al

controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante secche anche se costituenti filari, deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espianate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boscate sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiori ai 30 cm.;
- il taglio o l'espianto esteso tale da compromettere le valenze paesaggistiche del bene;

la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione delle piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;

la collocazione di prefabbricati al servizio delle sole aree di bosco artificiale (pinete ecc.) destinate a parco urbano, aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300 per una estensione servita di ettari 1,00.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianto colturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;

la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 1497139 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8. E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L. 431/85 l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della LR n.13/87.

L'impianto di manufatti attinenti alle attività agro-silvo-pastorali (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, etc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L. 1497/39.

Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m 20 misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m 50 a destra e sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati per una fascia di metri 80 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le Sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di metri 50; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di metri 100 intorno alla riva sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro di bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in cls. a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o d'impianti di smaltimenti dei rifiuti, localizzazioni di siti di autodemolizioni;
- espianto di essenze vegetali arboree o arbustive di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie edificatorie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree suddette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree o arbustive;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedono il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- realizzazione di aree attrezzate di sosta o di pic-nic non pavimentate, con relativi manufatti di servizio.

Per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della L. n. 183/89.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il Paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione di segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per il territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio o alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrate come indicato dall'art. 5, punto 2, qualsiasi sia la tipologia di conservazione o trasformabilità esplicitamente prevista dal Piano e indicata al successivo Titolo II, valgono le seguenti norme:

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazioni di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio;
- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico archeologiche del sito.

Articolo 11 - Norme specifiche per le infrastrutture antropiche

Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposti al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso invece l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato con infrastrutture o sedi viarie nei casi in cui lo stesso risulti inevitabile per fini di utilità pubblica e non siano individuabili tracciati alternativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi o di profondità superiore ai 50 cm anche finalizzati al passaggio di urbanizzazioni interrato o opere di coltivazione e subordinata l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

Cave

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cave.

La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico la limitazione dell'impatto visivo della frattura nel paesaggio, la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta della attività estrattiva.

Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in aree nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro mesi 12 dalla data di entrata in vigore del piano stesso.

Discariche e stoccaggio dei rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2.000 mq. comprensivi degli spazi destinati all'ingresso e alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato, approvato dalla Soprintendenza ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche in attività alla data di approvazione del presente piano e ricadenti in aree in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche nelle opere di sistemazione ambientale.

Articolo 12 - Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo

12.1. In riferimento alla Legge 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata Legge 47/85 così come modificato dall'art. 12 della Legge 68/88 e dalla Legge 724/94.

12.2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art. 32 della Legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in apposito piano da redigersi, ai sensi dell'art. 29 della citata Legge 47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

12.3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, ai sensi del piano di cui al precedente comma, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempienza dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art. 6.

Articolo 13 - Inquadramento normativo

In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione.

Le seguenti normative di zona sono integrate dalle normative specifiche per particolari categorie di aree geografiche, attività antropiche o beni archeologici o storici contenute negli articoli del precedente titolo 1.

Nel testo delle seguenti norme verranno usate le seguenti sigle per indicare i seguenti interventi di trasformazione del patrimonio esistente:

- M.O. per manutenzione ordinaria;
- M.S. per manutenzione straordinaria;
- R.C. per restauro o risanamento conservativo;
- R.E. per ristrutturazione edilizia in genere;
- R.E.P. per ristrutturazione edilizia parziale;
- R.E.I. per ristrutturazione edilizia integrale;
- R.U. per ristrutturazione urbanistica.

Articolo 14 - ZONA N° 1 - Zona di paesaggio montano contraddistinta prevalentemente dal valore percettivo del contesto ambientale costituito dalla presenza di boschi d'alto fusto posti in corrispondenza delle sommità dei rilievi.

La zona comprende prevalentemente aree boschive d'altura situate nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- riequilibrio vegetazionale fra le vane essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla intensa copertura boschiva.

La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico attuale;
- cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli sistemazioni dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o siepi;
- costruzione di nuovi edifici o manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi;
- R.E.P. e R.E.I. dei manufatti esistenti in muratura di pietrame calcareo o tufo di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39
- installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radiotelevisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree di alta tensione su tralicci;
- installazione di nuovi impianti per la produzione di energia;
- R.E.P. e R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39;
- impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere;
- modifica delle cavità naturali anche se successivamente regolarizzate dall'intervento umano;
- eliminazione dei siti delle cosiddette nevriere.

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, ma solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n. 6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto;
- ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzioni esistenti in pietrame a secco;
- opere di sistemazione ambientale di cave esistenti, previa verifica dell'impatto percettivo ed ambientale;
- realizzazione di manufatti di servizio dell'attività agricola, in legno o in struttura mista di tipo tradizionale (muratura di pietrame calcareo o tufo e legno) purché di altezza non superiore ai m 3 all'imposta e m 4,50 al colmo della copertura;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragrigola non inclusi nella precedente categoria;
- interventi di R.E.P., R.E.I. ed ampliamento fino al 10% della volumetria, per adeguamento impiantistico e turistico, di edifici o complessi esistenti destinati ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica, con l'esclusione degli immobili di

- valore storico-artistico ed ambientale-paesistico e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico;
- interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, con altezze massime di m 6,00 all'imposta e di m 7,50 al colmo della copertura con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico;
 - interventi di restauro, nsanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, ecc.;

Articolo 15 - ZONA N° 2 - Zona di paesaggio costituito da incisione orografica profonda di eccezionale valore percettivo.

La zona è costituita dalla fascia di territorio di elevato valore paesistico -ambientale lungo la sponda del corso d'acqua o del lago, di profondità come individuata nella planimetria di piano, connotata dalle qualità degli elementi percettivi ed ambientali propri dell'unità geomorfologica.

La zona è di eccezionale interesse per:

- i caratteri distintivi del sito determinati dal rapporto esistenti tra il corso d'acqua ed i profili trasversali;
- le singolarità delle trasformazioni naturali dovute all'incisione dell'asta fluviale;
- il valore percettivo d'insieme determinato dalla vegetazione delle aree adiacenti.

Per essa vale il regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzata alla conservazione dei caratteri distintivi dell'area ed al mantenimento dell'ecosistema.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- abbattimento di piante di alto fusto di qualsiasi essenza se non previo parere del competente Organo Tecnico e con eventuale rimpiazzo dei soggetti;
- modifica del tracciato del corso d'acqua o del perimetro delle sponde se non per necessità idrauliche fronteggiate con opere di ingegneria naturalistica mirate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni sostanziali del percorso o delle sponde;
- costruzioni di nuovi edifici;
- realizzazioni di discariche o di siti di stoccaggio anche provvisorio di materiale di rifiuto;
- movimenti di terra e scavi;
- apertura di nuovi siti estrattivi o prosecuzione di coltivazione di cave;
- modifica di cavità naturali anche se regolarizzate dall'uomo nel corso dei secoli.

In tale zona è invece consentita:

- la sistemazione idrogeologica della incisione idrografica, della sponda e dei pendii purché realizzata con interventi di manutenzione quale la rimozione degli ostacoli al deflusso dell'acqua o la configurazione dei pendii;
- la sistemazione e consolidamento del percorso spondale imposti dall'equilibrio idrogeologico dell'unità purché realizzati con manufatti di pietrame naturale a secco (gabbionate) o sistemi simili, successivamente piantumati con essenze autoctone compatibili con l'ecosistema, concordate con il competente Organo Tecnico;
- la realizzazione o sistemazione di piste o sentieri percorsi escursionistici e di aree attrezzate di sosta e pic-nic mediante opere che non comportino taglio di piante di alto fusto o modifica dei tracciati esistenti con pavimentazioni in terra battuta o materiali ecologici similari ed eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata o in legno per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità extraurbana esistente per massimo n. 6 posti macchina che non comportino movimenti o livellamenti di terra, taglio di vegetazione e manti di asfalto;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione purché finalizzate anche al miglioramento dell'inserimento paesistico;
- la sistemazione idraulica mediante realizzazione di canali di scolo di tipo tradizionale;
- lo svolgimento delle operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole che non comportino l'espanto di essenze vegetazionali;

Articolo 16 - ZONA N°3 - Zona di paesaggio agricolo di pendice montana o collinare contraddistinto da boschi artificiali d'alto fusto anche a finalità produttiva

La zona comprende prevalentemente aree boschive costituite da boschi cedui castanili e da castagneti da frutto situati lungo le pendici del massiccio vulcanico, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione estetica, dovuta alla pressoché totale ed omogenea copertura boschiva dei pendii e dalla particolare connotazione dei castagneti produttivi oggetto di costante manutenzione.

La zona è sottoposta al regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento

morfologico attuale;

- cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti o di sistemazione dei dislivelli, costituiti da muri di pietrame o strutture lignee o filari di alberi o siepi;
- costruzione di nuovi edifici per residenza stagionale o extragricola e manufatti terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi;
- installazione di apparecchiatura per la trasmissione di segnali radio-televisivi o telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree di alta tensione su tralicci;
- installazione di nuovi impianti per la produzione di energia;
- R.E.P., R.E.I. e ampliamento dei fabbricati di residenza stagionale o agricola esistenti di valore ambientale, paesistico, nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della L. 1497/39;
- impianto di discariche di rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi genere;

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua per l'estinzione, da ottenere utilizzando, tramite tecniche di ingegneria ecologica, invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo e picnic che non comportino taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, ma Solo l'impiego di recinzioni ed attrezzature lignee e l'eventuale installazione di elementi mobili, in struttura prefabbricata leggera o in legno anche per servizi igienici dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- creazione di aree di parcheggio ai lati della viabilità esistente, per massimo n.6 posti macchina, che non comportino movimenti o livellamenti di terreno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni o manti di asfalto;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico;
- opere di sistemazione ambientale di cave esistenti;
- la trasformazione culturale di aree boscate, anche se produttive, purché restino alberate;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di R.E.P. e R.E.I. degli edifici esistenti, di residenza stagionale o extragricola non inclusi nella precedente categoria ed al miglioramento dell'inserimento paesistico, da ottenere attraverso una nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda la riduzione delle altezze massime a m 6,00 all'imposta e a m 7,50 al colmo della copertura;
- interventi di R.E.P., R.E.I. ed ampliamento fino al 10% della volumetria, per adeguamento impiantistico e funzionale, di edifici o complessi esistenti destinati ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica e finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesistico con l'esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico;
- interventi di R.E.I. con possibilità di incremento entro il massimo del 10% della volumetria esistente di edifici o complessi esistenti destinati o da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico, prevedendo soluzioni di ricomposizione tipologica e volumetrica, con altezze massime di m 6,50 all'imposta e di m 8,00 al colmo della copertura;
- interventi di restauro, risanamento conservativo o reintegrazione di manufatti esistenti, inagibili e/o dissestati, purché lo stato di conservazione sia tale da consentire l'individuazione certa degli elementi distintivi da ripristinare, quali sagoma e volume complessivi, aspetto esteriore dei fronti, andamento delle coperture, rivestimenti o paramenti di finitura originari, ecc.;
- realizzazione di costruzioni di tipo tradizionale di servizio per l'attività agricola con altezza non superiore a m 7,50;
- l'adeguamento delle case rurali esistenti fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq. complessivo. Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sono consentiti per case rurali e pertinenze per la conduzione del fondo volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc./mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7,50 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).

Articolo 17 - ZONA N° 4 - Zona di paesaggio agricolo di declivio o fondovalle di interesse percettivo e ambientale.

La zona comprende aree a prevalente utilizzazione agricola, con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- inserimento nelle visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio;
- situazione di equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti e le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali;

La zona è sottoposta al regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla tutela dell'attuale equilibrio paesistico, attraverso la conservazione degli elementi strutturali e del rapporto quantitativo fra i fattori secondari del contesto.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di calcare tufo o altro materiale lapideo;
- l'esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e trasformazioni della morfologia del terreno;
- la cancellazione dei segni storici di delimitazione degli appezzamenti muri in pietrame o filari di alberi o cespugli;
- l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati;
- l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i sentieri e le delimitazioni fra le

colture e la loro sostituzione con piantumazione artificiale di essenze ornamentali o comunque estranee alla flora locale salvo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada;

In deroga alle precedenti norme è consentita l'edificazione all'interno delle zone "B" di eventuali frazioni rurali, secondo gli indici indicati dal PRG vigente alla data di approvazione del presente piano, con altezza massima non superiore a mt 7,50 e la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio pubblico in aree già dotate di urbanizzazioni e situate in contesto edificato.

L'edificazione in eventuali zone "C" di espansione residenziale o "D" di insediamento produttivo, "F6" alberghiere o "Kg" destinate a villaggi turistici e campeggi o in altre zone destinate ad infrastrutture di servizio ancora non urbanizzate, previste dai PRG vigenti alla data di approvazione del presente piano, è subordinata alla redazione di piano attuativo di dettaglio, sentita la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente, con altezza massima di mt 3,00 all'imposta della copertura e di mt. 4,50 al colmo, da incrementare fino a rispettivi mt. 4,50 e 6,00 in caso di documentate esigenze dimensionali di particolari coltivazioni o allevamenti specializzati;
- nuova costruzione di manufatti a servizio di azienda agricola su lotto minimo di 1,5 ha, con indice fondiario di 0,03 mc/mq e altezze massime conformi a quanto prescritto nel precedente comma;
- nuova costruzione su lotto minimo di 3 ha con indice fondiario di 0,05 mc/mq e altezza massima di mt. 4,50 all'imposta e 6,00 al colmo della copertura dei manufatti produttivi agricoli;
- ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,015 mc/mq di un incremento "una tantum" del 10 % della volumetria esistente, con altezza massima di mt. 4,50 per gli edifici di residenza a servizio di aziende agricole esistenti alla data di approvazione del presente Piano;
- ampliamento fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,05 mc/mq o di un incremento "una tantum" del 20% della volumetria esistente per adeguamento igienico-funzionale; con altezza massima di mt. 4,50 degli edifici esistenti a destinazione agrituristica o turistico-ricettiva;
- la realizzazione di fabbricati per residenza a servizi dell'azienda agricola o a destinazione agri-turistica o turistico-ricettiva con indice fondiario 0,03 mc/mq sul lotto minimo di ha 1,50 e per altezza fino a m 4,50 all'imposta e m 6 al colmo.
- la realizzazione, in lotto minimo di 1,5 ha, di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno, taglio di alberi, arbusti o coltivazioni arboree, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici spogliatoi) di superficie non superiore a 24 mq. e di altezza non superiore a mt. 3,00;
- opere di adeguamento tecnologico funzionale o realizzazione ex novo di infrastrutture di servizio a rete (linee elettriche, telefoniche), di antenne radio e ripetitori televisivi esistenti, purché progettate previa valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale di diverse soluzioni alternative, al fine di ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico;
- la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale;
- a realizzazione di manufatti di servizio di tipo tradizionale in struttura mista di muratura di pietrame e legno;
- opere di sistemazione ambientale di cave in calcare o in tufo esistente, previa verifica di impatto percettivo ed ambientale del progetto di ripristino finale;

la realizzazione di piazzale di sosta o parcheggio ai lati della viabilità carrabile per un massimo di n. 6 posti auto, che non comportino movimenti di terra, muri di sostegno, taglio di alberi o arbusti, e che includano la piantumazione di n. 1 albero appartenente alla vegetazione locale per ogni 2 posti macchina.

Articolo 18 - ZONA N° 5 Paesaggio antropico di insediamento storico di rilevante interesse percettivo e ambientale.

La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi di antica formazione, insediati in corrispondenza di particolarità o emergenze morfologica del territorio (crinali, vette, speroni etc) che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- adattamento dell'andamento viario del nucleo stonco alle particolarità morfologiche del sito;
- equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale
- riconoscibilità dell'immagine urbana complessiva del centro storico;
- compatibilità delle espansioni periferiche recenti con l'immagine urbana storica per composizione di insieme unitario o separazione fra le due realtà;

La zona è sottoposta al regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA da espansioni recenti.

Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:

- modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geomorfologica del sito;
- espianto della vegetazione arborea e arbustiva;
- la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree;
- la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato;
- l'edificazione di nuove costruzioni in zone residenziali di espansione non ancora urbanizzate non contigue a zone "B".

Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2

Titolo I, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 6 del Titolo I.

Nelle zone di completamento residenziale "B" è consentita l'edificazione e la realizzazione di interventi di arredo urbano secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:

- l'altezza massima dei nuovi edifici non deve essere superiore a mt. 7,50, con esclusione di eventuali aree di risulta o di sedime compresi in una cortina unitaria per i quali è consentito il riallineamento con il più basso degli edifici confinanti;
- la sistemazione degli spazi pubblici deve essere realizzata con pietre e mattoni tradizionali locali o materiali moderni di analogo effetto estetico per tessitura superficiale e coloritura;
- la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo.

Nelle zone di nuova espansione residenziale "C" e di insediamento produttivo "D" possono essere edificate aree intereluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 7,50.

Nella zone agricole "E" eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente alla data di approvazione del presente piano con altezza massima non superiore a i mt 4,50 per le residenze e mt. 3,00 per i manufatti.

Articolo 19 - ZONA N° 6. Paesaggio antropico di insediamento tradizionale di interesse percettivo e ambientale.

La zona comprende aree interessate da tessuti edilizi consolidati, insediati in aderenza all'andamento morfologico naturale del sito (declivio, mezza costa, sella, ecc.) che presentano interesse paesaggistico per:

- equilibrio volumetrico e cromatico fra edificato storico e caratteri naturali e antropici dell'intorno ambientale;
- compatibilità delle espansioni periferiche recenti con i caratteri strutturanti del contesto paesistico.

La zona è sottoposta al regime di MANTENIMENTO dell'immagine urbana del nucleo storico e dei caratteri morfologici e vegetazionali del sito di impianto e di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA delle espansioni recenti.

Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi:

- modificazioni di qualsiasi genere della configurazione geo-morfologica del sito;
- espanto della vegetazione arborea e arbustiva;
- la realizzazione di elettrodotti o altre infrastrutture aeree;
- la demolizione e/o ricostruzione di muri di terrazzamento o recinzione in pietrame locale o in tufo squadrato.

Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e complessi rurali di valore storico-ambientale individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 Titolo I, i Comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, secondo tutte le categorie degli interventi edilizi di cui al precedente articolo 6 del Titolo I.

Nelle zone di completamento e di espansione residenziale "B" e "C" è consentita l'esecuzione di nuova costruzione secondo gli indici e le normative di piano con le seguenti limitazioni:

- la sistemazione di parchi e giardini pubblici deve essere eseguita con impiego di essenze tipiche del luogo.

Nelle zone destinate dal P.R.G. vigenti ad impianti produttivi o attrezzature pubbliche possono essere edificate aree già dotate di urbanizzazione, intereluse fra altri lotti edificati con altezza massima non superiore a mt. 10,50.

Nella zona "E" agricole eventualmente incluse nella presente zona possono essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti secondo gli indici del P.R.G. vigente.

Articolo 20 - ZONA N° 7 - Paesaggio urbanizzato contraddistinto da emergenze monumentali di sito archeologico di recente scoperta.

Le aree di Parco Archeologico di Monte La Frascara e di Monte 5. Croce, così come perimetrate nelle tavole di zonizzazione (zona n. 7) sono sottoposte al regime RICONVERSIONE MIRATA dell'area di eccezionale rilevanza paesaggistica nel panorama delle pendici del Massiccio finalizzato alla creazione di un parco archeologico attraverso il recupero ad uso pubblico delle aree libere o liberabili, attraverso la delocalizzazione delle attività incompatibili e, demolizione senza ricostruzione dei manufatti obsoleti, con il recupero delle strutture monumentali.

Nell'attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi da assoggettare alle procedure di approvazione preliminare di cui al precedente art. relativo alle aree archeologiche.

- M.O. di edifici residenziali commerciali o produttivi esistenti;
- M.O. e M. 5. di infrastrutture di servizio primario; costruzione di manufatti di servizio tecnico o impiantistico di pertinenza di edifici esistenti.

Articolo 21 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico è sottoposto per una fascia di mt. 300 metri di raggio a regime di TUTELA INTEGRALE, in cui sono vietati i seguenti interventi:

- nuova costruzione e R.E. integrale di fabbricati esistenti;
- modifica dell'attuale morfologia del suolo e della copertura vegetazionale esistente;
- pavimentazione di aree agricole, anche incolte;
- apertura di nuove strade carrabili o sentieri pedonali;
- installazione di tettoie o simili;

piantumazione di essenze ornamentali o comunque estranee alla tradizione locale.

Piano Paesistico - Litorale Domitio

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del litorale Domitio ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole sottoposti alle disposizioni dell'art. I - quinquies della legge dell'8/08/1985 n.431.

1.2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. I - bis della legge dell'8/08/1985 n.431, è costituito dalla relazione dalle norme d'attuazione e dalle tavole di zonizzazione dalla relazione e dalla tavola dell'uso del suolo.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

2.1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal territorio dei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole così come individuati dal D.M. 28/03/1985, e relativi alle aree ed ai beni individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984.

2.2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli artt. del successivo titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

3.1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge del 26/06/1939 n.1497 e dall'art. 1 della legge dell'8/08/1985 n.431.

Articolo 4 - Norme o regimi di tutela e suddivisione in zone

4.1. Nelle zone individuate nel TITOLO II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRALE è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesistico per la presenza di Componenti naturalistiche, morfologiche vegetazionali o idrografiche combinate in composizioni di particolare valore percettivo, nelle quali deve essere assicurata la conservazione dell'assetto attuale degli elementi fisici, consentendo esclusivamente attività di fruizione e valorizzazione prive di effetti percepibili sul contesto ambientale.

Il regime normativo di CONSERVAZIONE INTEGRATA è applicato alle zone che presentano rilevante interesse paesaggistico per la combinazione ottimale delle componenti morfologiche naturali del sito con i segni della trasformazione antropica, nelle quali devono essere garantite le condizioni per la conservazione dell'assetto attuale del territorio e per il mantenimento delle attività antropiche che hanno concorso a crearlo.

Il regime normativo di MANTENIMENTO è applicato alle zone che presentano interesse paesaggistico per il soddisfacente grado di equilibrio esistente tra le varie componenti del paesaggio, nelle quali deve essere garantita la conservazione dei fattori determinanti, consentendo la trasformazione degli elementi marginali, di cui si tende a conservare inalterati i rapporti proporzionali reciproci.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA è applicato a zone di interesse paesistico marginali, connesso col loro inserimento nell'insieme dell'aspetto paesaggistico dell'intero ambito territoriale, nelle quali può essere consentito un processo di modificazione delle varie componenti del paesaggio, di cui si prefigurano i limiti, in modo da controllare gli esiti complessivi del nuovo assetto ipotizzabile.

Il regime normativo di TRASFORMABILITA' è applicato a zone di influenza marginale nell'assetto paesaggistico dell'ambito territoriale, nelle quali sono consentite modifiche delle diverse componenti, di cui si individuano limiti quantitativi in modo da evitare effetti dannosi sul panorama di insieme.

Il regime normativo di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE è applicato ad aree investite da un processo di urbanizzazione recente, privo di riconoscibilità e di qualità urbanistiche ed architettoniche, che costituisce elemento dissonante e squilibrato rispetto al contesto circostante, nelle quali si prevede l'attivazione di un processo di riorganizzazione dei rapporti quantitativi tra i vari fattori dell'insediamento e di riequilibrio estetico percettivo del tessuto edilizio, delle aree libere e degli spazi connettivi.

Il regime normativo di RICONVERSIONE MIRATA è applicato a zone in contrasto con le vocazioni del sito per gli aspetti morfologici, vegetazionali o archeologico-monumentale, per le quali si prevede l'attivazione di un processo di radicale trasformazione, finalizzato alla liberazione dei valori paesistici potenziali attraverso l'eliminazione di tutti gli elementi compatibili.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizione di piano

5.1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. I bis L. n. 431/85.

Il piano di cui al paragrafo precedente, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge del 17/08/1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle

forme e procedure previste dalla legge.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 L. n. 1497/39 nonché all'art. 1 L. n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del V comma art. 1 L. n. 431/85.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39.

Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 L. n. 1497/39, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge dell' 8/08/85 n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata L. n. 431/85.

Articolo 6 - Categorie degli interventi di recupero

6.1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente Piano, le categorie di interventi da prevedere, con riferimento alla L.457/78 si definiscono come segue.

Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici, senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e a sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali, (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni delle unità immobiliari.

La realizzazione di nuove canalizzazioni per acqua, gas, telefono, energia elettrica, non devono comportare alterazione dell'estetica dei prospetti.

Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale e paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art.1 della L.1497139, è vietato:

- alterare la posizione e la forma delle aperture delle finestre e porte originarie;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti.

Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino un particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e/o storici e architettonici propri e correlati ai valori paesaggistici dell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo.

In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e ai giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile ed architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nonché nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti di unità edilizie, le operazioni, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte differente dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici dei caratteri morfologici della struttura urbana.

All'interno delle unità edilizie con cortine a filo strada sono concesse variazioni planimetriche ed altimetriche nel rispetto della tipologia prevalente nel tessuto edilizio contiguo e sempre devono correlarsi con il primario impianto tipologico.

Interventi di ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici e altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla

presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

Interventi di demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione si riferiscono ad immobili privi di interesse architettonico o tipologico che insistono in aree da restituire alla originaria funzione di area aperta, espressione della storicizzazione dei siti quali percorsi, mura, porte, arredi urbani, punti di vista panoramici o emergenze naturalistiche (rilievi isolati, speroni, costoni).

Interventi di ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, previsti in obbligatorio piano attuativo di dettaglio riguardante il comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente, entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche, secondo gli standards previsti dalla normativa di settore, per gli edifici a destinazione pubblica, agro-turistica e turistico-ricettiva. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

Il piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

E' vietata, lungo le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.

Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda Interventi di riqualificazione ambientale.

Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge del 29/06/1939 n.1497 e per i centri storici e per i nuclei ed immobili rurali di valore storico ed ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto, valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotto a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone, comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia da prevedersi limitatamente agli immobili di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6 della presente normativa, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della L.219/8 1, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

- b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e parchi.
- d) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedono:
 - l'impiego di materiale vivente sia da solo che in combinazione con materiali inerti per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti;
 - interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dell'erosione superficiale e dell'irrigamento, anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie;
 - interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive graticciate, fascinate vive, cordonate o gradonate e piantagioni di specie pioniere;
 - interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi o inerti;
 - abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione;
 - rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbamento degli stessi;
 - realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.
- a) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- b) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- c) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale ed antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Gli interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree di raccolto e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto d) del presente articolo.
- d) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale, la cui larghezza non dovrà superare i limiti imposti dal vigente Codice della Strada. Ampliamento dei tracciati stradali di percorribilità locale fino al raggiungimento dei limiti del vigente Codice della Strada.

Per i tratti panoramici

della viabilità esistente e di nuova realizzazione od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.

m) Interventi nei centri abitati per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta con: impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili muretti corpi illuminati.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e) si dovranno utilizzare essenze tipiche dei luoghi o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

Articolo 9 - Norme specifiche per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

Tutela delle zone boschive

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boscate governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali e di recente impianto.

Le aree boscate configurano unità paesistiche omogenee per compattezza, distribuzione e densità degli esemplari, equilibrio vegetazionale raggiunto dalle piante, valore naturalistico dell'insieme.

Il taglio di essenze arboree è suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale, di natura selettiva, è diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti. Il taglio produttivo deve essere oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art. 7 della L. 1497/139 e ai sensi dell'art. 1 lettera g) della L. 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianato della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianato di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante

secche anche se costituenti filari, deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espianate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boscate sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiori ai 30 cm.;
- il taglio o l'espianto esteso tale da compromettere le valenze paesaggistiche del bene;

la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione delle piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;

la collocazione di prefabbricati al servizio delle sole aree di bosco artificiale (pinete ecc.) destinate a parco urbano, aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300 per una estensione servita di ettari 1,00.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianto colturale, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/87;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;

la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq 9 ed altezza massima al colmo di m 3 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m 300.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 1497139 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8. E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L. 431/85 l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della LR n.13/87.

L'impianto di manufatti attinenti alle attività agro-silvo-pastorali (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, etc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L. 1497/39.

Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m 20 misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m 50 a destra e sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati per una fascia di metri 80 a destra e a sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le Sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di metri 50; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di metri 100 intorno alla riva sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro di bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in cls. a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;
- localizzazione di discariche o d'impianti di smaltimenti dei rifiuti, localizzazioni di siti di autodemolizioni;
- espianto di essenze vegetali arboree o arbustive di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie edificatorie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree suddette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree o arbustive;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedono il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- realizzazione di aree attrezzate di sosta o di pic-nic non pavimentate, con relativi manufatti di servizio.

Per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della L. n. 183/89.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il Paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e

territorio circostante e dalla conservazione di segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per il territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio o alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrate come indicato dall'art. 5, punto 2, qualsiasi sia la tipologia di conservazione o trasformabilità esplicitamente prevista dal Piano e indicata al successivo Titolo II, valgono le seguenti norme:

3) tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata che comportino scavi o movimenti di terra, o realizzazioni di strutture anche precarie, necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio;

4) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico archeologiche del sito.

Articolo 11 - Norme specifiche per le infrastrutture antropiche

Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposti al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso invece l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato con infrastrutture o sedi viarie nei casi in cui lo stesso risulti inevitabile per fini di utilità pubblica e non siano individuabili tracciati alternativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi o di profondità superiore ai 50 cm anche finalizzati al passaggio di urbanizzazioni interrato o opere di coltivazione e subordinata l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

Cave

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cave.

La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico la limitazione dell'impatto visivo della frattura nel paesaggio, la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta della attività estrattiva.

Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in aree nelle quali è vietata la prosecuzione della attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro mesi 12 dalla data di entrata in vigore del piano stesso.

Discariche e stoccaggio dei rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, di estensione non superiore a 2.000 mq. comprensivi degli spazi destinati all'ingresso e alla manovra dei mezzi, nonché alla localizzazione dei necessari manufatti di servizio, dovranno essere opportunamente perimetrate e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato, approvato dalla Soprintendenza ed eseguito a cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche in attività alla data di approvazione del presente piano e ricadenti in aree in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche nelle opere di sistemazione ambientale.

Articolo 12 - Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo e Sanatoria delle opere abusive

12.1. In riferimento alla Legge 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art. 32 della citata Legge 47/85 così come modificato dall'art. 12 della Legge 68/88 e dalla Legge 724/94.

12.2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art. 32 della Legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in apposito piano da redigersi, ai sensi dell'art. 29 della citata Legge 47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

12.3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, ai sensi del piano di cui al precedente comma, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempimento dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art. 6.

Articolo 13 - Inquadramento normativo

In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione.

In tutto il territorio incluso nel perimetro del piano paesistico ogni intervento di modifica dell'assetto paesistico secondo quanto specificato dall'articolo 5 del titolo I delle presenti norme di attuazione, deve essere conforme alle norme specifiche dettate per le singole zone in cui è suddiviso il territorio nella tavola di zonizzazione facente parte integrante del presente piano, come specificato nei seguenti articoli del titolo II.

Le seguenti normative di zona sono integrate dalle normative specifiche per particolari categorie di aree geografiche, attività antropiche o beni archeologici o storici contenute negli articoli del precedente titolo I.

Nel testo delle seguenti norme verranno usate le seguenti sigle per indicare i seguenti interventi di trasformazione del patrimonio esistente:

- M.O. per manutenzione ordinaria;
- M.S. per manutenzione straordinaria;
- R.C. per restauro o risanamento conservativo;
- R.E. per ristrutturazione edilizia in genere;
- R.E.P. per ristrutturazione edilizia parziale;
- R.E.I. per ristrutturazione edilizia integrale;

R.U. per ristrutturazione urbanistica

Articolo 14 - ZONA N.1 - Paesaggio di costa non urbanizzata costituito dalla fascia di arenile di pineta e duna

La zona è immediatamente limitrofa alla linea di costa laddove i rari manufatti sparsi non costituiscono elemento di alterazione degli eccezionali valori paesistici dell'area. La fascia sabbiosa è caratterizzata dai rilievi della duna con la flora e la fauna tipica di questo habitat; immediatamente a ridosso di questa si stende una lunga fascia di pineta artificiale impiantata a più riprese nel corso di questo secolo che contribuisce ormai a connotare il paesaggio.

La zona è sottoposta a regime di CONSERVAZIONE INIEGRALE, finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione degli eccezionali valori paesistici ed ambientali costituiti dal rapporto fra l'area ricoperta dalla vegetazione d'alto fusto, l'antistante duna sabbiosa ed il mare. In detta zona sono vietati i seguenti interventi:

- rilascio di nuove autorizzazioni per strutture di tipo turistico - balneare
- realizzazione di impianti di estrazione di materiale sabbioso o di itticultura;
- movimenti di terra, scavi o riporti che modifichinoassetto della duna sabbiosa o della superficie boscata;
- espanto di essenze arboree o arbustive ed eliminazione del sottobosco;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione di manufatti ex novo.

Nella zona sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- attrezzatura di aree di sosta e picnic nonché la sistemazione di percorsi pedonali o escursionistici;
- interventi di manutenzione del verde così come autorizzati dal competente organo tecnico del Corpo Forestale;
- sostituzione di soggetti ammalorati o danneggiati dal fuoco che andrà attuata con soggetti di specie analoga o comunque, sentito il parere della forestale, con essenze d'alto fusto compatibili con le caratteristiche paesaggistico- ambientali della zona;

Negli interventi esplicitamente ammessi è fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'eventuale aperture di piste tagliafuoco potranno essere considerate solo su richiesta del predetto organo tecnico;
- gli interventi di realizzazione di aree libere attrezzate, tendenti alla valorizzazione dell'area a fini turistico- ricreativi, andranno adeguatamente preventivati mediante redazione di un piano attuativo di dettaglio da sottoporre alla approvazione della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici che valuti l'inserimento dell'intervento proposto nel contesto interessato;
- le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato, devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato, battuto di taglime di tufo o altro materiale di effetto estetico affine;
- le opere di sistemazione di strade carrabili non asfaltate alla data di approvazione del presente piano e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorché asfaltate, devono essere realizzate con marito in tappetino ecologico composto di taglime di tufo, pietrisco di cava o altro materiale di analogo effetto estetico, zanella di tufo o calcare e arginello erboso;
- i muretti di recinzione e sostegno devono essere realizzati o rivestiti in tufo, con bauletto in pietra uguale o in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo;

Articolo 15 - ZONA N. 2 - Paesaggio fluviale di foce di eccezionale valore percettivo

L'area è costituita dalla fascia spondale in sinistra idraulica del fiume Garigliano, dalla SS. Domitiana alla foce, i cui eccezionali valori percettivi sono costituiti dall'equilibrio fra la zona di duna, la fascia di pineta presente in prossimità della foce ed il paesaggio agricolo fortemente connotato da alcune emergenze archeologiche e monumentali di eccezionale valore percettivo, quali ad esempio il ponte Borbonico.

La zona stessa è sottoposta a regime di CONSERVAZIONE INTEGRALE finalizzato alla conservazione dei caratteri distintivi ed alla valorizzazione degli elementi a fini turistico - culturali e di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE di piccoli comparti di, ridotto valore percettivo e per strutture da destinare a servizio delle aree di interesse archeologico.

In detta zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- Movimenti di terra, scavi e livellamenti. che modifichino la configurazione della duna e la conformazione naturale del terreno;
- Modifica del tracciato del corso d'acqua o del perimetro delle sponde;
- Modifica delle canalizzazioni di bonifica se non per opere di ingegneria naturalistica mirata alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni sostanziali del percorso o delle sponde;
- Taglio di piante o espanto di canneti e siepi lungo i confini dei fondi;
- Apposizioni di cartellonistica pubblicitaria ad esclusione di quella di indicazione di itinerari o località di interesse turistico;
- Realizzazione di impianti di estrazione o di tipo agricolo che comportino movimenti di terra o realizzazione di manufatti;
- Localizzazione di attrezzature da pesca quali reti a bilancia o simili
- La costruzione di nuovi manufatti.

Nell'area sono altresì AMMESSI i seguenti interventi:

- -La sistemazione del percorso, della sponda e degli argini con interventi di manutenzione secondo i criteri della ingegneria naturalistica e preferendo tecniche che escludano l'impiego di manufatti in c.a.;
- Interventi di manutenzione straordinaria delle attuali opere idrauliche al fine del miglioramento della loro capacità di inserimento nel contesto ambientale, optando di preferenza per impiego di pietrame a vista da integrare con essenze autoctone da concordare con il competente organo tecnico;
- Realizzazione o sistemazione di piste e sentieri mediante opere che non comportino taglio di piante d'alto fusto o modifica dei tracciati viari esistenti, da attuarsi con pavimentazioni in terra battuta o materiali ecologici assimilabili e di analogo effetto estetico;
- Sistemazione di aree attrezzate destinate ad attività turistico ricreative di modesta entità ivi compresa la sistemazione di manufatti di servizio in legno destinati ad ospitare le necessarie attrezzature, per un volume non superiore ai mc. 30 ed una altezza massima di m 3 all'imposta, purché posti tra loro ad una distanza non inferiore ai 500 mt, secondo un piano attuativo di dettaglio che valuti ipotesi di organizzazione di queste aree attrezzate e della loro compatibilità con gli eccezionali valori percettivi della zona anche in previsione della valorizzazione delle eccezionali potenzialità turistico-culturali collegate alle emergenze monumentali ed alle preesistenze archeologiche;
- Recinzioni di spazi attrezzati esclusivamente con opere in legno;
- Manutenzione di tratti di pineta con realizzazione , ove necessario, di piste tagliafuoco in terra battuta o di percorsi pedonali che non comportino tagli di piante ma la sola sostituzione di soggetti ammalorati con essenze della stessa specie o altre compatibili da concordare con il competente organo forestale;
- Realizzazione di attrezzature di attracco di ridotte dimensioni che non comportino l'esecuzione di manufatti in c.a. a vista ma la sola installazione di pontili in legno;
- RE con incremento del volume fino al 10 % di fabbricati ad uso turistico ricettivo, purché finalizzato al miglioramento dei caratteri costruttivi e alla loro capacità di inserimento nel contesto paesistico e storico dell'area;
- Demolizione senza ricostruzione di fabbricati purché non anteriori al 1940 e sistemazione delle aree di sedime ad attrezzature di tipo turistico culturali.

Articolo 16 - ZONA N. 3 - Paesaggio agricolo di litorale costiero a ridosso della fascia urbanizzata

La zona é costituita dalla porzione di territorio contigua alla fascia costiera ed immediatamente a ridosso dell' arca urbanizzata. In essa l'elemento prevalente di interesse, é rappresentato dai segni residui della trasformazione del territorio connotato dai tracciati dei canali di bonifica sottolineati dai canneti e da filari di alberature e dai residui segni percepibili della configurazione del litorale.

I rari manufatti di tipo agricolo, produttivo o commerciale non alterano sostanzialmente i valori paesaggistici dell'ambito che risultano di rilevante interesse per:

- equilibrio estetico dei segni delle trasformazioni antropiche per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti la disposizione delle colture, le canalizzazioni e le tracce residue dell'antico assetto dell'area;
- caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea e della natura del paesaggio

La zona é sottoposta al regime di MANTENIMENTO finalizzata alla tutela dei segni fondamentali dell'attuale assetto paesistico e ad una valorizzazione controllata delle aree destinate a fini turistico ricettivi a servizio dell'intero ambito.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave;
- la prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla, inerti litoidi o altro materiale esistente;
- creazione di impianti di itticoltura che prevedano la realizzazione di vasche o altri manufatti incompatibili con l'attuale assetto paesistico.
- l'esecuzione di movimenti di terra;
- la cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti costituiti da filari di alberi; canneti, arbusti o altro elemento vegetale, anche di coltivazione;
- l'espanto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i canali di irrigazione e i tracciati interpoderali;
- la pavimentazione di aree attualmente destinate a coltura o incolte, ad esclusione di quelle di stretta pertinenza dei manufatti residenziali o strumentali.

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,01 e della superficie massima di mq: 100, con limite massimo di altezza di mt. 3,00 all'imposta e mt. 4,50 colmo;
- la realizzazione, di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno taglio di alberi, arbusti o coltivazioni arboree, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici, spogliatoi), su lotti minimi di ha 3, di superficie non superiore a 30 mq. e di altezza massima inferiore a mt. 3,00;
- opere di adeguamento tecnologico funzionale di infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, distribuzione gas, ecc.), esistenti, purché progettati in modo da ottenere un miglioramento dell'impatto sul contesto paesistico, documentato attraverso verifiche di inserimento percettivo e di compatibilità ambientale;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture mobili in metallo e teli in materiale plastico;
- la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale;
- costruzione ex novo di serre per coltivazioni in ambiente artificiale, secondo le normative vigenti e purché per lotti superiori a 1 ha, la superficie coperta non superi il 50 % della superficie del lotto e siano previste nella progettazione misure di ottimizzazione dell'inserimento nel contesto paesistico;
- Realizzazione di nuove costruzioni a destinazione turistico ricettiva su lotto minimo di ha 2,00 (interamente compresi in detta zona) e poste a distanza fra loro non inferiore a ml. 2,00, con indice fondiario non superiore a 0,08 mc/mq e comunque fino alla cubatura max di 2000 mc.

L'attuazione degli interventi dovrà avvenire previa redazione di apposito piano di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata, in unica soluzione e per l'intera area, valutando la compatibilità fra le costruzioni in esso previste ed il contesto ambientale. Detto piano andrà sottoposto alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA. AA.

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato,
- devono essere realizzate con materiali che prevedano l'esclusione di manti bituminosi;
- le opere di sistemazione di strade carrabili esistenti non asfaltate alla data di approvazione del presente *piano* e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorché asfaltate dovranno essere realizzate con manto in tappetino ecologico composto di taglime di tufo, pietrisco di cava. o altro materiale di analogo effetto estetico, zanella di tufo. o calcare e arginello erboso;
- le nuove recinzioni di appezzamenti di terreno o di aree scoperte di uso sportivo ricreativo dovranno essere realizzate con impiego esclusivo di strutture lignee e/o reti metalliche, eventualmente abbinate a piantumazioni di essenze vegetali locali;
- i muretti di recinzione e sostegno dovranno essere realizzati o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo, con bauletto in pietra uguale o in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo

Articolo 17 - ZONA N. 4 - Paesaggio agricolo di litorale a coltivazione intensiva con edificazioni sparse

La zona è costituita dalla porzione di territorio contigua alla fascia costiera. In essa l'elemento prevalente di interesse, è rappresentato dall'assetto agricolo del paesaggio connotato dai tracciati dei canali di bonifica sottolineati dai canneti e da filari di alberature ad alto fusto. Sullo sfondo in direzione del mare si percepisce la netta linea della pineta.

Le rare edificazioni sparse sono quasi esclusivamente destinate alle attività di conduzione del fondo e non alterano sostanzialmente i valori paesaggistici dell'ambito che risultano di rilevante interesse per:

- equilibrio estetico dei segni delle trasformazioni antropiche per quanto attiene le dimensioni e la forma degli appezzamenti e la disposizione delle colture e le canalizzazioni;
- caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea e della retrostante fascia di pineta.

La zona è sottoposta al regime di CONSERVAZIONE INIEGRATA finalizzata alla tutela dell'attuale assetto paesistico ed al mantenimento delle attività culturali esistenti.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- costruzione di nuovi edifici per residenza stagionale, agricola, agri turistica o per uso turistico -ricettivo;
- apertura di nuove cave;
- la prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla, inerti litoidi o altro materiale esistenti;
- creazione di impianti di itticoltura che prevedano la realizzazione di vasche o altri manufatti incompatibili con l'attuale assetto paesistico;

la ristrutturazione edilizia, parziale o integrale e la demolizione e ricostruzione di fabbricati di qualsiasi genere, incluse le pertinenze agricole, realizzati in struttura muraria portante di pietrame calcareo o di tufo, di datazione anteriore al 1930;

- l'esecuzione di movimenti di terra;
- la cancellazione degli attuali segni di delimitazione degli appezzamenti costituiti da filari di alberi, canneti, arbusti o altro elemento vegetale, anche di coltivazione;
- la trasformazione ad uso monocolturale industriale di colture differenziate;
- la trasformazione di colture arboree (vigneto, frutteto, etc) in seminativo;
- l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati;
- l'espianto della vegetazione spontanea arbustiva presente lungo i confini, le strade, i canali di irrigazione e i tracciati interpoderali
- la pavimentazione di aree attualmente destinate a coltura o incolte, ad esclusione di quelle di stretta pertinenza dei

manufatti residenziali o strumentali.

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole con ampliamento di volumetria fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,01 e della superficie massima di mq: 100, con limite massimo di altezza di mt. 3.00 all'imposta e mt. 4,50 colmo;
- costruzione ex nuovo di serre per coltivazioni in ambiente artificiale, secondo le normative vigenti e purché per lotti superiori a 1 ha, la superficie coperta non superi il 50 % della superficie del lotto e siano previste nella progettazione misure di ottimizzazione dell'inserimento nel contesto paesistico;
- la realizzazione , in lotto minimo di 2 ha di opere di sistemazione esterna finalizzate ad attività sportiva o ricreativa all'aperto che non comportino, muri di sostegno e taglio di alberi, e di eventuali manufatti di servizio (servizi igienici, spogliatoi) di superficie non superiore a 60 mq. e di altezza massima inferiore a mt. 3.00 all'imposta delle coperture;
- opere di adeguamento tecnologico funzionale di infrastrutture di servizio (linee elettriche, telefoniche, distribuzione gas,ecc.) esistenti, purché progettati in modo da ottenere un miglioramento dell'impatto sul contesto paesistico, documentato attraverso verifiche di inserimento percettivo e di compatibilità ambientale;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture mobili in metallo e teli in materiale plastico;
- la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.

In deroga alle precedenti disposizioni possono essere autorizzati interventi di R.U. ed ampliamento fino ad un incremento "una tantum" del 20 % della volumetria esistente, con conservazione dell'altezza massima attuale, di impianti produttivi isolati o inseriti in P.L.P. attuati, previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica, elaborata sulla base di una valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale, da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali.

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato , battuto di tagline di tufo o altro materiale di effetto estetico affine;
- le opere di sistemazione di strade carrabili non asfaltate alla data di approvazione del presente piano e di tutte le strade vicinali interpoderali ancorché asfaltate , devono essere realizzate con manto in tappetino ecologico composto da tagline di tufo, pietrisco di cava o altro materiale di effetto estetico analogo, zanella di tufo o calcare e arginello erboso;
- i muretti di recinzione e sostegno devono essere realizzati o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo , con bauletto in pietra uguale, conglomerato di pietrisco di cava o di tagline di tufo.

Articolo 18 - ZONA N. 5 - Paesaggio di litorale contraddistinto da rilievo collinare di elevato valore percettivo

La zona è costituita prevalentemente dalle pendici del Montecicoli fino alla sua sommità su cui si erge l'emergenza monumentale di Torecicoli.

Il rilevante interesse paesaggistico, intrinseco nell'area, risulta accentuata dalla altrettanto rilevante percezione visiva che da essa è offerta. Infatti il monte rappresenta l'unica emergenza orografica altimetrica, dalla quale è possibile godere, in primo piano, tutto l'area di pineta artificiale e, soprattutto, la sottostante area archeologica che andrà destinata a parco archeologico. La zona è sottoposta a regime di MANTENIMENTO finalizzato al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme e, in prospettiva, all'ulteriore miglioramento della percezione visiva del paesaggio.

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- L'apertura di nuove piste carrabili o di sentieri pedonali e la trasformazione degli attuali percorsi;
- Apertura di nuove cave;
- L'asportazione a materiale terroso;
- L'esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche se di modesta entità o di qualsiasi. altra modifica dell'andamento morfologico attuale e degli eventuali terrazzamenti;
- La cancellazione degli eventuali segni di delimitazione degli appezzamenti o delle attuali sistemazioni dei dislivelli costituiti da muri di pietra;
- La costruzioni di nuovi edifici o manufatti fuori terra, fatte salve le sole opere espressamente indicate negli interventi ammessi.

Nella zona sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- Sistemazione di tracciati viari e degli accessi pedonali ivi compreso le opere di pavimentazione di percorsi extraurbani da realizzare in terra battuta o con acciottolato tagline di tufo o altri materiali di tipo analogo;
- Opere di ingegneria urbanistica finalizzate all'assetto idrogeologico dell'area con sistemi ecocompatibili;
- Sistemazione di aree attrezzate destinate ad attività turistico ricreative; in dette aree è fatto esplicito divieto di realizzazione di nuovi volumi con esclusione di manufatti di servizio in legno destinati ad ospitare le necessarie attrezzature, per un volume non superiore ai mc. 30 ed una altezza massima di m 3 all'imposta, purché posti tra loro ad una distanza non inferiore ai 300 mt, secondo un piano attuativo di dettaglio che valuti ipotesi di organizzazione di queste aree attrezzate e della loro compatibilità con gli eccezionali valori percettivi della zona anche in previsione della valorizzazione delle eccezionali potenzialità turistico- culturali collegate alle emergenze monumentali ed alle preesistenze archeologiche;

Articolo 19 - ZONA N. 6 - Paesaggio di costa urbanizzata con prevalenza di insediamenti a bassa densità

La zona è costituita dalla porzione di fascia costiera in cui gli insediamenti di tipo non intensivo consentono una buona

percezione dei valori paesaggistici dell'area.

Essa è in parte ancora connotata dalla presenza di piante di alto fusto immediatamente a ridosso della faccia d'arenile e da piccole porzioni di paesaggio di tipo agricolo segnato da canali e canneti.

Regime di MANTENIMENTO degli insediamenti consolidati, finalizzato alla conservazione dell'attuale connotazione paesaggistica e dei caratteri culturali esistenti e di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE di eventuali nuovi insediamenti privi di qualità percettive.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- eliminazione degli attuali segni di delimitazione dei lotti quali filari di piante, canneti ecc.;
- movimenti di terra, impianti di estrazione di materiale sabbioso o di itticultura
- eliminazione di essenze d'alto fusto fatta eccezione per i soggetti ammalorati che vanno comunque rimpiazzati con soggetti della stessa essenza;

Per le aree ricadenti nella zona disciplinate dal seguente articolo ed esterne ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e dei complessi rurali di valore storico- ambientale i comuni possono redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero ed alla riqualificazione paesistico ambientale del tessuto edilizio ed urbano.

Nelle zone residenziali la realizzazione di nuove costruzioni secondo gli indici e le normative dello strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore del presente Piano Paesistico andrà attuata per i soli lotti interclusi e comunque con le seguenti limitazioni: la sistemazione di parchi e giardini deve essere eseguita con essenze tipiche del luogo;

L'altezza massima delle nuove costruzioni non dovrà superare m 7,50 misurati alla linea di gronda.

È consentita la realizzazione di una struttura di attracco di natanti purchè situata all'interno di un canale artificiale già esistente. La stessa dovrà essere realizzata sulla base di un Piano di dettaglio di iniziativa pubblica o privata da redigersi al fine di verificarne la compatibilità ambientale e da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA. ed AA. Non saranno comunque ammessi interventi che comportino modifiche sostanziali del corso d'acqua e strutture affioranti in c.a. di altezza superiore a mt. 1 misurata dal piano di campagna

È prevista inoltre la possibilità di attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore per le zone omogenee " G " a carattere turistico -alberghiero- commerciale. per la definizione degli interventi in dette aree andranno redatti appositi piani di dettaglio e comunque i fabbricati non dovranno superare l'altezza massima di m. 10,50.

Articolo 20 - ZONA N. 7 - Paesaggio a prevalente carattere agricolo con urbanizzazione parziale indotta dalla infrastruttura viaria

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo, investite da un processo di urbanizzazione recente costituita da edifici a prevalente funzione produttiva e commerciale, limitata esclusivamente alla fascia posta lungo il percorso della SS. Domitiana sullo sfondo delle quali nel panorama agricolo tradizionale si percepisce la linea della pineta. -

La zona è sottoposta al regime normativo di TRASFORMABILITA' CONTROLLATA finalizzato alla tutela dei caratteri principali dell'attuale equilibrio paesistico ed allo sviluppo, entro margini di compatibilità delle attività produttive, prevalentemente agricole, esistenti.

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- l'esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espianto degli oliveti e degli ulivi isolati;
- l'espianto della vegetazione arborea presente lungo i confini, le strade, i sentieri, i canali di irrigazione e le delimitazioni fra le colture.

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi:

- ampliamento e nuova costruzione di manufatti strumentali a servizio di azienda agricola secondo gli indici fissati dal P.R.G. vigente, con altezza massima di mt 4,50 all'imposta della copertura e di mt. 6,00 al colmo;
- costruzione ex novo o ampliamento di impianti per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli, secondo gli indici di P.R.G., con altezza massima di mt 6,00;
- realizzazione di impianti in serra così come previsto dalla normativa vigente purchè siano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne l'inserimento nel contesto ambientale e ne sia ridotta la percezione dalla viabilità principale mediante schermatura con vegetazione locale di altezza adeguata;
- realizzazione di impianti sportivi all'aperto o al coperto, inclusi in P.R.G. vigenti, secondo gli indici prescritti dalle norme di attuazione dello stesso, con altezza massima non superiore a mt. 7,50;
- Interventi di nuova costruzione relative a zone di completamento di aree già urbanizzate o in aree destinate ad insediamenti produttivi o turistico ricettivi incluse nei P.R.G. vigenti alla data di approvazione del presente piano secondo gli indici fissati dalle relative norme di attuazione ma con altezza massima non superiore a mt. 7,50
- interventi di R.U. riguardanti qualsiasi zona urbana o di nuova costruzione da realizzare in zone non ancora urbanizzate, destinate dal P.R.G. o da piani particolareggiati ad insediamenti produttivi, commerciali o turistico-ricettivi, previa redazione di piani attuativi di dettaglio, di iniziativa privata o pubblica, corredati da valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale, - da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali; I suddetti piani attuativi di dettaglio dovranno prevedere comunque una altezza massima dei manufatti non superiori a m 7,50 misurati alla linea di gronda;
- opere di adeguamento tecnologico funzionale o realizzazione ex novo di infrastrutture di servizio a rete (linee elettriche, telefoniche), di antenne radio e ripetitori televisivi esistenti, purché progettate previa valutazione dell'impatto percettivo ed ambientale di diverse soluzioni alternative, al fine di ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico;
- l'installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture mobili in metallo e teli di materiale plastico;

- la realizzazione di tettoie di protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo realizzate in struttura lignea e schermature in cannuce o altro materiale vegetale;
- realizzazione di interventi di sistemazione ambientale di cave in calcare o in tufo esistente, previa verifica di impatto ambientale del progetto di ripristino finale;
- la realizzazione di piazzali di sosta o parcheggio ai lati della viabilità carrabile, che non comportino rilevanti movimenti di terra o espanto di alberi e che includano la piantumazione di essenze locali;

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi sopra elencati devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le pavimentazioni di aree scoperte di uso pubblico o privato, devono essere realizzate o ripristinate con impiego di pietre di tufo, scheggioni di calcare, acciottolato, battuto di taglime di tufo o altro materiale di effetto estetico affine;
- i muretti di recinzione e sostegno del terreno, in area privata o pubblica, devono essere realizzati o rivestiti in pietra calcarea locale o in tufo, con bauletto in pietra uguale in conglomerato di pietrisco di cava o di taglime di tufo;

L'eventuale ampliamento di aree di sviluppo industriale previste nello strumento urbanistico potrà essere valutato sulla base di Piani attuativi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità ambientale con il contesto esistente da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i BB. AA.

Articolo 21 - ZONA N. 8 -Paesaggio storico con emergenze archeologiche di rilevante valore paesistico

La zona comprende i siti che sono localizzati nell'area denominata di S.Limato ed in prossimità della foce del Garigliano Essi sono connotati dalla presenza di rilevanti emergenze monumentali, ed attualmente contraddistinti da edificazione di epoca recente connessa con il ruolo di attuazione di attività residenziali, turistico ricreative commerciali o produttive, svolte in prossimità della costa.

Il piano prevede tre sub-zone:

La prima e' quella posta in prossimità della foce del Garigliano.

La seconda è quella circostante il ponte borbonico.

La terza è posta in località di torre di San Limato.

L'area assume rilevante interesse paesistico per l'equilibrio con cui i resti delle costruzioni antiche si inseriscono in un paesaggio connotato da un'elevata qualità percettiva del contesto.

La zona è sottoposta a regime di RICONVERSIONE MIRATA delle aree di rilevanza paesaggistica del litorale finalizzato alla creazione di piccoli parchi archeologici attraverso il recupero ad uso pubblico delle arce libere o liberabili, mediante la localizzazione delle attività incompatibili, demolizione senza ricostruzioni dei manufatti obsoleti e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei fabbricati compatibili con il recupero delle strutture monumentali.

Per la riconversione della zona dovrà essere redatto a cura dell'amministrazione comunale anche in collaborazione con altri soggetti un piano attuativo di dettaglio da sottoporre alla approvazione delle competenti Soprintendenze archeologica e per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Nell' attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi da assoggettare alle procedure di approvazione preliminari di cui al precedente art. relativo alle aree archeologiche.

- costruzione di manufatti di servizio tecnico o impiantistico di pertinenza di edifici esistenti.
- manutenzione di aree libere.

Articolo 22 - Nome particolari per l'esame delle istanze di autorizzazione in sanatoria

In deroga a quanto stabilito nell'art 12 del precedente Titolo I in attesa della redazione dei Piani di recupero di cui all' 29 della L. 47/85 è consentito l'esame di merito di istanze di autorizzazione in sanatoria, formulate ai sensi della legge 47/85 e 724/95, per opere eseguite senza preventiva autorizzazione e ricadenti nelle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Piano

L'esame di merito delle istanze di cui sopra dovrà essere condotto caso per caso sulla base di una valutazione dell'impatto percettivo nello specifico contesto paesaggistico e nelle visuali di insieme e degli effetti sul contesto ambientale e per quanto attiene ad eventuali danni alla vegetazione ed all'assetto idrografico, faunistico e morfologico.

I piani di recupero da redigere ai sensi del citato art. 29 della L. 47/85 devono escludere il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria per opere abusive ricadenti nelle zone I e 2 del presente piano e non conformi ad esso.

Articolo 23 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesaggistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico indicate nell'elenco che segue è sottoposto per una fascia ampia almeno mt. 200 - da individuarsi con piani di dettaglio di iniziativa comunale o privata -sulla base di precisi confini catastali a regime di TUTELA INTEGRALE, in cui sono VIETATI i seguenti interventi:

- nuova costruzione e R.E. integrale di fabbricati esistenti,
- modifica dell'attuale morfologia del suolo e della copertura vegetazionale esistente,
- pavimentazione di aree agricole, anche incolte,
- installazione di tettoie o simili;
- piantumazione di essenze ornamentali o comunque estranee alla tradizione locale.

L' esecuzione di qualsiasi altro intervento di trasformazione dello stato dei luoghi non incluso nel precedente elenco deve essere subordinata all'acquisizione della preventiva approvazione di questo Ufficio che può essere espresso solo previa redazione dei predetti piani.

SESSA AURUNCA: Borgo di San Vito; Borgo Centore; Masseria di Monte Cicoli; Masseria della Torre; Masseria d'Auria; Masseria Schitoli; Masseria Olivella; Masseria Tre Ponti; Chiesa di San Vito; Chiesa di S. Caterina nel Borgo Centore; Ponte sul Garigliano; Rudere sul Garigliano.

Articolo 24 - Norme particolari per la progettazione e la esecuzione degli interventi edilizi

Nella progettazione ed esecuzione di interventi di trasformazione dello stato dei luoghi devono essere rispettate in tutte le zone del presente piano le seguenti norme particolari, ad integrazione di quanto già specificato all'articolo 7 del Titolo Primo. Negli interventi da eseguire su edifici in muratura di epoca anteriore al 1930 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- devono essere lasciate a vista le murature di tufo o pietrame prive di traccia di intonaco;
- eventuali cordoli in cemento armato devono essere realizzati in traccia all'interno della muratura, senza alterarne la superficie esterna e senza demolire i cornicioni in muratura esistenti;
- devono essere conservati o ripristinati i cornicioni tradizionali esistenti in filari di coppi aggettanti detti "a romanella";
- devono essere conservati o ripristinati con elementi di materiale spessore e sagomatura analoghi i rivestimenti lapidei di soglie davanali e scale, rimuovendo eventuali nuovi rivestimenti recenti, lastre standardizzate di marmi o pietre commerciali;
- deve essere conservato o ripristinato il disegno degli infissi esistenti, con impiego di legno tradizionale o di alluminio; devono essere rimosse eventuali serrande avvolgibili;
- deve essere conservato o ripristinato il manto tradizionale in doppio strato di coppi o in coppi e tegoloni piani;
- devono essere conservati o ripristinati canali di gronda e pluviali in lamiera di sezioni tradizionali;
- le tinteggiature esterne devono essere ripristinate con prodotti a base di latte di calce o silicati e polveri di terra, riproponendo le coloriture tradizionali nei vari toni tenui del giallo, rosa, arancio;

Negli interventi di MO, MS, RC e RE e nell'ampliamento di edifici esistenti non inclusi nella precedente categoria o nella costruzione di nuovi edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate con unica linea di colmo
- Il manto di copertura deve essere ripristinato o realizzato con tegole curve in argilla;
- le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti a base di lane di calce o silicati e colori di terra;
- non devono essere conservate o installate serrande avvolgibili;
- i nuovi rivestimenti lapidei devono essere realizzati con pietra locale;
- eventuali murature a vista o paramenti esterni devono essere realizzati in pietra di tufo, calcare locale o altro materiale di effetto estetico analogo;
- la costruzione ex novo, la ricostruzione o l'ampliamento di manufatti agricoli strumentali deve essere realizzata con murature in tufo o pietrame a faccia vista, prive di finestre con affaccio e dotate esclusivamente di aperture per areazione, tetto a doppio spiovente con manto di tegole in argilla;
- le nuove recinzioni di appezzamenti di terreno o di aree scoperte di uso sportivo ricreativo devono essere realizzate con impiego esclusivo di struttura lignea e/o reti metalliche, eventualmente abbinate a piantumazioni di essenze vegetali locali.

Articolo 25 - Piani attuativi di dettaglio

Il Piano paesistico prevede l'obbligo della redazione di Piani di Dettaglio, da parte di Enti cointeressati anche in collaborazione con soggetti privati o solo da parte di quest'ultimi per particolari interventi in siti caratterizzati da rilevanti aspetti geologici, naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali; ove necessario, fino all'approvazione dei Piani predetti, restano in vigore le disposizioni generali del presente.

Il Piano di dettaglio prescrive, comunque, le opere ed i provvedimenti conformi alle finalità consentite dal presente piano, comprende i dati planovolumetrici e di arredo urbano se necessario; può consentire limitati adattamenti in relazione alla scala ed al suo grado di analisi.

Poiché i piani di dettaglio si riferiscono a campi specifici e particolari possono essere inseriti negli strumenti urbanistici comunali generali e particolareggiati con i quali in ogni modo devono essere compatibili e, in ogni caso dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i BB. AA. ed AA.

Nelle aree di parco naturale e riserva, come individuate dalla Regione Campania ai sensi della vigente normativa, il Piano di assetto del Parco di cui alle predette norme detterà modalità per l'uso e la valorizzazione delle aree all'interno dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni fissate nelle norme di cui al presente piano.

Il piano attuativo di dettaglio analizza singoli elementi che potrebbero costituire oggetto di distinti e separati progetti di conservazione o modificazione e che tuttavia possono raggiungere un adattamento morfologico valido per mezzo di un'unica progettazione articolata proposta da uno o più soggetti

Tale progetto unitario può riferirsi a:

- parti del tessuto insediativo costituito da monovalenze funzionali ed unità gestionali;
- parti del tessuto insediativo costituito da interrelazioni fra funzioni, anche differenti, nell'unità gestionale;
- parti del territorio naturale anche ad uso agricolo costituite da unità gestionali sia riferite a regime proprietario di natura pubblica (usi civici, aree demaniali) sia a convenzione fra soggetti privati e/o pubblici.

Il progetto di dettaglio deve essere compatibile con le previsioni del P.T.P. e recepito dal P.R.G. o, se esistenti, dagli strumenti di e può essere realizzato con lotti funzionali paesisticamente compiuti.

Piano Paesistico - Caserta e San Nicola La Strada

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito territoriale n. 1 costituito da parti del territorio dei comuni di Caserta e S.Nicola la Strada (CE).

Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla Relazione di Piano, dalle Nonne di Attuazione e dalla Tavola di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti ed i gradi di tutela

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito n .1 Area di S.Leucio, Casertavecchia e Viale Carlo III

L'ambito cui si applica è quello definito dai D.M. 28 marzo 1985 relativi rispettivamente alle aree di: Caserta Vecchia in territorio comunale di Caserta, S. Leucio in territorio comunale di Caserta, Viale Carlo III in territorio comunale di Caserta e in territorio Comunale S. Nicola La Strada (CE), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini vincolate «ope legis» ex art. 146 lettera «g» del D.L.vo n. 490/99, e a parte di territori ex art. 139 del D.L.vo n. 490/99, così come definito dalla tavola di zonizzazione.

Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone e subzone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo titolo 2. La distinzione di tali aree o zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi e dalle condizioni di conservazione dei valori paesaggistici tutelati. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

Per l'ambito sopra delimitato le categorie dei beni sono quelle individuate dagli artt. 139 e 146 del D.L.vo n. 490 del 29/10/1999.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

Nelle zone individuate e perimetrate nel titolo II delle presenti norme si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I - Protezione Integrale.

P.I.R. Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale.

R.U.A. - Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro paesistico-ambientale.

C.R.U.E. - Conservazione e Restauro Urbanistico - Edilizio.

P.C.M. - Protezione di complessi e assi monumentali,

V.A.T. - Valorizzazione aree turistico-sportive

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del D.L.vo n. 490/99.

Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e -prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali, in applicazione dell'art.23 R.D. 1357/40. I Piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.

Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.

Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del D.L.vo n. 490/99 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. 10/82, vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate e trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo n. 490/99. Per le aree di interesse archeologico il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.151 del D.L. vo n. 490/99. Pertanto la concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 6 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano.

E' consentito in tutte le zone del presente Piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e

secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano. Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale e' consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

Comune di Caserta - Località Ponteselle - Opera di utilità sociale (Subzona P.C.M. 2 - Art. 16 -Titolo II);

Comune di Caserta - Via San Martino - Complesso Comunità Cristiana - (Subzona P.C.M.2 - Art. 16 Titolo II).

Le opere sopraindicate, di rilevanza comunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo H. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone, fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa specifica relativa alle singole zone e subzone di piano.

E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari anche se provvisori. E' vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

E' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.

Tutte le vedute panoramiche, godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art.23 del R.D. n.1357/40.

I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per isolati edilizi, in modo da evitare la creazione di barriere percettive al godimento del bene tutelato.

Per i complessi di immobili di cui all'art. 139 lettera C del D.L.vo n. 490/99 l'aspetto delle superfici esterne dovrà essere tale da non pregiudicare l'intrinseco valore di caratterizzazione paesaggistica o comprometterne l'armonico inserimento nel paesaggio circostante, e pertanto:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale;
- i canali pluviali a vista degli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio ed ogni altro impianto o condotta a vista dovranno essere realizzati o sostituiti con materiale in lamiera zincata o rame con esclusione di materiale plastico o P.V.C. di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici dovranno essere collocate sotto traccia;
- è vietato l'uso di alluminio anodizzato non preverniciato;
- i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne;
- i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale;
- l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia le caratteristiche esterne delle volte stesse;
- sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Per nuclei e complessi rurali di cui all'art.5, che conservano un'integrità tipologica e formale tale da costituire elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo. I materiali adottati dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionale in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti ed i rivestimenti in materiali polivinilici e asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

Per le aree dissestate o instabili occorrerà procedere ad un controllo continuo dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche e la realizzazione di interventi esclusivamente in termini di rimboschimento e/o ripristino della cotica erbosa, utilizzando essenze appartenenti al patrimonio vegetazionale locale secondo le direttive dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste. Per quanto riguarda gli alvei permanenti o stagionali per il deflusso delle acque superficiali, è fatto divieto assoluto, in tutto il territorio dell'ambito, di interventi volti alla regolarizzazione geometrica della sezione dell'alveo mediante manufatti in conglomerato cementizio o muratura ed è prescritto il ripristino dei profili naturali delle sezioni e delle ripe laddove tali interventi siano stati già eseguiti. L'eventuale progetto di realizzazione di briglie (qualora indispensabili) dovrà, in ogni caso, prevedere le modalità di compatibilizzazione paesaggistica dei manufatti sotto il profilo dei materiali ammessi e/o del rinverdimento.

I muri di contenimento del terreno, se consentiti dalla specifica normativa di zona, andranno realizzati con materiale lapideo a faccia vista senza stilatura dei giunti o in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestiti di materiale lapideo di tipo tradizionale.

In tutto il territorio dell'ambito è vietata l'apertura di nuove cave per l'estrazione di materiali lapidei calcarei di ogni tipo nonché di sabbie, ghiaie e/o pietrisco. Per le cave di materiali calcarei, sabbie e ghiaie, attualmente in esercizio, è vietato il rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni ed è obbligatorio il ripristino dei siti secondo le prescrizioni degli atti di concessione. Per le cave non più in attività è indispensabile provvedere alle opere di sistemazione ambientale.

E' fatto divieto, nell'intero territorio dell'ambito, di attivare discariche di qualsiasi tipo.

Per gli altri insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e turistico non inclusi nelle A. S.I. o in P.I.P. attivi alla data

di adozione del presente piano è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria degli immobili e la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti, nonché la delocalizzazione senza incremento di volume, se migliorativa dell'impatto ambientale.

Per gli insediamenti produttivi inclusi nelle A.S.I. e nei P.I.P. è consentito l'adeguamento funzionale degli immobili e degli impianti tecnologici entro il limite del 5% delle superfici utili esistenti previa elaborazione di progetto di minimizzazione dell'impatto percettivo e ambientale degli interventi.

Per la viabilità principale sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione della rete esistente che non comportino ampliamenti delle sedi stradali. Eventuali opere d'arte necessarie dovranno presentare caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive idonee a favorirne l'inserimento nell'ambiente circostante e pertanto utilizzare materiali locali e tecniche costruttive tradizionali; per la viabilità minore, oltre ad interventi di sistemazione dei tracciati esistenti secondo le modalità previste dal precedente comma, sono ammesse realizzazioni ex novo previa redazione di progetti di dettaglio elaborati secondo i seguenti criteri

la sezione stradale non deve superare i 3 metri comprensivi di banchine e zanelle, il tracciato deve essere studiato in modo da ridurre al minimo scavi e sbancamenti. Eventuali opere d'arte accessorie devono essere realizzate esclusivamente in muratura a faccia vista; le eventuali piazzole di scambio andranno localizzate esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti.

Sono consentiti gli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e le opere connesse ed indispensabili. Le vedute panoramiche derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Articolo 8 – Categorie degli interventi di recupero

Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.

Manutenzione ordinaria

Per gli immobili di valore estetico e tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al VII comma dell'art. 7 della presente normativa.

Manutenzione straordinaria

Con riferimento all'art.31 lettera b) legge n.457/78 deve ammettere solo:

interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico e tradizionale, realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né cambio di destinazione d'uso.

Restauro

Con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78, deve ammettere solo:

interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica a tutti gli immobili assoggettati alle norme di cui al titolo I del D.L.vo n. 490/99 e per tutti gli altri edifici prenovecenteschi e novecenteschi di pregio architettonico e ambientale che conservano tutti i caratteri originari, nonché agli edifici prenovecenteschi di valore tipologico e ambientale che conservano i caratteri originari. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente ad interventi di restauro l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, in quanto elementi costitutivi del paesaggio urbano.

Risanamento conservativo

Con riferimento all'art.31 lettera c) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente:

interventi di consolidamento e ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti da nuove sistemazioni d'uso compatibili con la tutela del sito nel suo insieme, che non comportino alterazione visibile della configurazione originaria che s'intende ripristinare, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Si applica agli edifici prenovecenteschi che hanno subito notevoli trasformazioni, risultando fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali, nonché agli edifici novecenteschi, in analogo stato di conservazione, inseriti in maniera coerente nel paesaggio.

Ristrutturazione edilizia

Con riferimento all'art.31 lettera d) L.457/78, dovrà contemplare esclusivamente interventi di trasformazione, a parità di volume e di superficie utile, degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dall'originario; tali interventi comprendono: il ripristino, la sostituzione, la modifica di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si applica esclusivamente agli immobili non rientranti nei casi previsti per le categorie d'intervento definite nei commi precedenti.

Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui all'art. 139 lettera C del D.L.vo n. 490/99.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano sono ammesse, se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.7 e 8 della presente normativa, nonché alla normativa relativa alle singole zone e subzone, ed alle procedure autorizzatorie previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99, comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di sistemazione a verde, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio, per le fasce di rispetto stradale ex D.M n 1401/68, nel rispetto delle norme di sicurezza per le quali è vietato qualsiasi uso;
- interventi rivolti alla bonifica ed al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione dei giardini e dei parchi, con utilizzo di essenze mediterranee o storicamente inserite nel paesaggio;
- interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree; interventi di adeguamento igienico -funzionale, impiantistico, alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno e non dovranno comportare incrementi di superficie coperta superiori al 6% di quella esistente;
- interventi di delocalizzazione di immobili, parti di immobili o di pertinenza degli stessi, purché costruiti successivamente al 1930 e purché migliorativi sotto il profilo paesaggistico ambientale e prevedenti tutte le misure necessarie ad un'idonea sistemazione delle aree di risulta.

Articolo 10 - Opere pubbliche ammissibili

Sono ammissibili salvo diverse disposizioni di zona e subzona ed alle condizioni previste dalla presente normativa:

- interventi di infrastrutture viaria ed impiantistica del territorio;
- interventi di realizzazione, riqualificazione e sistemazione di verde pubblico;
- interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico di edifici destinati a servizi pubblici;
- interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla destinazione ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad edilizia residenziale pubblica, per l'adeguamento agli standards urbanistici, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 47/85;
- interventi di recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale e urbanistico edilizia interventi per la difesa del suolo.

I progetti relativi agli interventi suddetti sono sottoposti alle procedure autorizzative previste dall'art. 151 del D.L.vo n. 490/99.

Tutte le opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientranti tra quelle ammissibili andranno delocalizzate in aree non incluse nell'ambito territoriale normato dal presente Piano Paesistico.

Articolo 11 - Adempimenti degli enti territoriali

I Comuni, la Provincia, la Regione e gli enti territoriali di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione ed approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione ad osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del Piano Paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali, quanto subregionali.

Articolo 12- Zona P.I.

Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende quelle aree di elevato valore paesaggistico i cui caratteri naturalistici risultano pressoché incontaminati e precisamente; gli interi versanti settentrionali dei monti S.Leucio, Sommacco e Marmorella, il monte Tifata, (vincolati con D.M.4/5/92), nonché tutte le aree boschive dei monti Tifatini (vincolate ope legis ex art. 146 lettera g) del D.L.vo n. 490/99), e comprese entro i confini dell'area così come definiti dalla tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di protezione integrale P.I. conservazione dei caratteri naturalistici e morfologici dell'area.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione ed al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- interventi di parziale rimboschimento sulla base di piani di dettaglio che precisino tipi di essenze, estensioni e localizzazioni delle piantumazioni nel rispetto dei locali caratteri botanico-vegetazionali e paesaggistici;
- interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali e senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati;
- interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura massima del 5% dell'attuale superficie coperta.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma;
- è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti, è vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale, dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per l'autorizzazione agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche con le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato alla data di entrata in vigore del presente piano, con le seguenti prescrizioni:

- è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti culturali;
- è vietato l'impianto di serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione della potenzialità produttiva del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

Articolo 13 - Zona P.I.R.

Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesaggistico, a confine con la zona P.I. di cui al precedente articolo, parzialmente degradate per l'effetto di incendi e/o fenomeni erosivi e precisamente:

- a) Area dei versanti sud dei monti S.Leucio e Sommacco;
- b) Area circostante il borgo di Casertavecchia.

I confini delle singole aree sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norma di tutela

La zona in oggetto e' sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con restauro paesistico-ambientale - P.I.R.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione dell'area;
- interventi di prevenzione degli incendi con esclusione di strade tagliafuoco;
- interventi di parziale rimboschimento secondo quanto previsto all'art. 12;
- interventi di consolidamento di fenomeni franosi ed erosivi esclusivamente in termini di rimboschimento o ripristino del manto erboso: tali fenomeni dovranno essere suffragati da controlli continui dell'evoluzione delle condizioni idrogeologiche;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detratatori ambientali;
- interventi di sistemazione della viabilità pedonale esistente, prevedenti anche la realizzazione di aree di sosta in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici, senza ampliamenti e regolarizzazioni dei tracciati e con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali;
- interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli immobili attualmente presenti nell'area, nonché di adeguamento funzionale e tecnologico nella misura del 5% dell'attuale superficie coperta.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio e di incremento dei volumi esistenti, ad eccezione dei casi previsti nel precedente comma;
- è vietata la modificazione dei profili naturali del terreno;
- è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- è vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto, nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva sia di essenze esotiche sia di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di

abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per gli espianti ed i tagli strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

L'uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di leggi statali e regionali, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione della vegetazione.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietata la modifica degli esistenti ordinamenti colturali; è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo archeologico;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.

Articolo 14 - Zona R.U.A.

Descrizione dei confini

I confini di ogni singola area sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale - R.U.A.

Interventi ammissibili

- Interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti;
- interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;
- interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi che rispettino i processi dinamico-evolutivi e la potenzialità della vegetazione dell'area;
- interventi per la prevenzione degli incendi senza la creazione di strade tagliafuoco, e per la realizzazione di opere per la difesa del suolo secondo le prescrizioni di cui alle norme generali.

Nelle suddette aree si dovranno prevedere misure atte a:

- conservare l'attuale configurazione dei lotti e dei loro elementi strutturali (rapporto aree edificate ed aree scoperte);
- conservare, per gli isolati, l'allineamento attuale;
- conservare le attuali caratteristiche volumetriche ed altimetriche degli isolati consentendo, in casi specificamente individuati dagli strumenti di pianificazione e alle condizioni fissate dalle norme generali, l'adeguamento igienico-sanitario-impiantistico anche con la realizzazione di nuovi volumi;
- conservare le aree a verde privato (alberature, orti, giardini) con interventi che prevedano la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi:
 - a) delle essenze vegetali esistenti e delle aree di pertinenza non pavimentate;
 - b) dell'articolazione complessiva degli spazi (pavimentati ed a verde);
 - c) degli elementi di arredo e degli elementi di divisione interna e perimetrale;
- conservare o ripristinare le caratteristiche originarie degli spazi pubblici e delle alberature ed aree a verde pubblico con interventi che prevedano la conservazione o il ripristino dei caratteri originari dei seguenti elementi:
 - a) articolazione dei tracciati e delle dimensioni;
 - b) materiali e composizione delle pavimentazioni;
 - c) elementi di arredo (fontane, panchine, paracarri, ecc.);
 - d) elementi di divisione e perimetrazione degli spazi (recinzioni e simili). Per le opere di manutenzione e/o sostituzione degli elementi originari per usura o fatiscenza dovranno essere utilizzati materiali e tecniche uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari, scelti tra quelli tradizionali.

Nel caso siano intervenute trasformazioni nei tracciamenti viari, negli allineamenti, nonché nelle dimensioni volumetriche ed altimetriche degli isolati, nei materiali utilizzati, non coerenti con i caratteri originari e non oggi immodificabili per motivi di funzionalità complessiva dell'insediamento, dovrà essere previsto il ripristino della situazione preesistente sulla base di adeguata documentazione.

I materiali e le tecniche da utilizzare dovranno essere di tipo tradizionale e dovranno prevedersi tinteggiature in colori naturali, da definire previa elaborazione di Piano del Colore. Sono esclusi gli edifici di valore storico-artistico per i quali si applicano le categorie della manutenzione ordinaria, del restauro e del risanamento conservativo secondo i criteri di applicabilità definiti dalle norme generali.

Divieti e limitazioni

- E' vietato qualsiasi intervento edificatorio di incremento dei volumi esistenti, con l'esclusione di quanto previsto al comma 3 nonché al comma 5 del presente articolo;
- è vietata la modificazione di profili naturali del terreno;
- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze, se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimenti di piante di alto fusto, per motivi di sicurezza, va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi ed il restauro dei monumenti da parte delle competenti Soprintendenze.

Attrezzature pubbliche

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto delle visuali panoramiche, rispetto della geomorfologia del terreno, rispetto dell'unitarietà del tessuto urbano ed edilizio storico, destinazioni d'uso compatibili con i valori paesaggistici di insieme).

Articolo 15 - Zona C.R.U.E.

Descrizione dei confini

Comprende il tessuto storico di Casertavecchia, il nucleo urbano di S. Leucio comprensivo del Belvedere, degli opifici e dei quartieri operai "S. Carlo" e "S. Ferdinando", nonché della Piazza della Seta, il borgo della "Vaccheria", il Casino Vecchio e l'abbazia di S. Pietro ad Montes, elementi areali di grande valore storico-artistico e percettivo e di forte strutturazione del paesaggio. I confini delle aree suddette sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

Le aree in oggetto sono sottoposte a norme di conservazione e restauro urbanistico-edilizio C.R.U.E., finalizzate alla conservazione e al recupero dell'integrità morfologica e funzionale dei tessuti storici e delle qualità naturalistiche dei siti.

Interventi ammissibili

- Interventi di manutenzione ordinaria e restauro del patrimonio edilizio esistente;
- interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili che non comportino incrementi di volume o di superficie utile né modifica dell'aspetto esteriore degli stessi;
- interventi di riqualificazione degli spazi ineditati subordinati all'elaborazione di progetti di dettaglio, tesi alla ricostituzione di un equilibrato rapporto tra paesaggio naturale e paesaggio costruito prioritariamente attraverso elementi di filtro vegetali e, peraltro, suffragati da dettagliate analisi storico-documentarie e botanico-vegetazionali;
- interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi pubblici e della viabilità, esistente secondo criteri rigorosamente conservativi e ripristinatori delle caratteristiche originarie degli elementi areali, lineari e puntuali (piazze e slarghi, tracciati viari, elementi di arredo urbano, ecc.), subordinati alla redazione di progetti di dettaglio, corredati da analisi storico-documentarie;
- interventi di regolamentazione, uniformazione e minimizzazione dell'impatto ambientale di insegne, vetrine, schermature di qualsiasi tipo degli esercizi commerciali e turistico-ricettivi esistenti;
- limitatamente al sito di S. Leucio, interventi mirati al decongestionamento del traffico veicolare gravante sulla SS 87, che non escludono la possibilità di creazione di asse viario alternativo, nonché di sistemazione e riqualificazione delle aree contigue alla Piazza della Seta e su essa prospettanti.

Divieti e limitazioni

Sono vietati, con esclusione dei casi previsti nel precedente comma:

- qualsiasi intervento, sia pubblico che privato, edificatorio e di incremento dei volumi esistenti;
- qualsiasi modificazione della configurazione geomorfologica del sito;
- la realizzazione di nuove strade sia carrabili che pedonali.

Sono altresì vietati:

- l'attraversamento di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori, e l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera;
- l'impermeabilizzazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici o, comunque, degli spazi ineditati;
- installazione di tende a sporgere che impediscano le vedute panoramiche;
- il taglio o l'espianto di alberi d'alto fusto.

Le essenze da espantare, a causa di affezioni fitopatologiche, devono essere sostituite con essenze analoghe.

Articolo 16 - Zona P.C.M.

Descrizione dei confini

Comprende l'asse viario monumentale che, dalla facciata della Reggia, si sviluppa attraverso Piazza Carlo III, Viale Carlo III e la piazza detta «la Rotonda», quest'ultima in territorio del Comune di S. Nicola la Strada, costituisce un elemento lineare di forte e pregevole connotazione del paesaggio. Comprende altresì le aree edificate ed inedificate adiacenti le tre emergenze suddette e ricadenti nei territori comunali di Caserta, per una profondità di metri 500 dal ciglio stradale, e S. Nicola la Strada per una profondità di metri 300 dal ciglio stradale. I confini dell'area suddetta sono definiti nella tavola di zonizzazione unitamente a quelli delle subzone costituenti la stessa, e precisamente: subzona P.C.M. 1, subzona P.C.M. 2, subzona P.C.M. 3.

Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela P.C.M. ed alle norme specifiche di subzona, tese alla protezione dei valori percettivi e di strutturazione del paesaggio di complessi ed assi monumentali minacciati da uno sviluppo urbano disorganico e mirate, quindi, al conseguimento del duplice obiettivo della salvaguardia delle visuali sull'asse e della riqualificazione delle fasce ad esso adiacenti.

Interventi ammissibili

Si rinvia alla normativa specifica di subzona.

Divieti e limitazioni

- E' vietata la modificazione dei profili naturali del terreno;

- sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti e di altre infrastrutture aeree;
- e' vietato il taglio e l'espanto di alberi di alto fusto, le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche dovranno essere sostituite con essenze analoghe;
- è vietata qualsiasi modifica della viabilità primaria esistente connessa all'asse monumentale nel suo complesso;
- è vietata la realizzazione di viabilità primaria ex novo salvo esplicitamente indicato nelle norme delle subzone.

Subzona P.C.M. 1

Descrizione dei confini

Comprende la Piazza Carlo III antistante la facciata della reggia a partire dal limite da questa costituito, il Viale Carlo III con adiacenti galoppatoi e fasce interposte in territorio comunale di Caserta e di S. Nicola la Strada, la Piazza circolare detta «La Rotonda», conclusiva del percorso, in territorio di S. Nicola la Strada.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 1, finalizzate al ripristino dei valori storico-monumentali e paesaggistici originari.

Interventi ammissibili

- Interventi di ripristino e riqualificazione dell'intera subarea attraverso piano unitario di dettaglio, elaborato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Detto piano dovrà prevedere:

- opere di piantumazione delle fasce interposte e delle aree ancora inedificate perimetrali all'intera subarea con essenze che ricostituiscano il paesaggio vegetale storico;
- elementi di segnaletica e di arredo urbano;
- impianti di pubblica illuminazione;
- interventi di sistemazione delle cortine murarie direttamente prospicienti il Viale Carlo III e le due piazze;
- interventi volti al ripristino del collegamento del Viale Carlo III con la omonima Piazza antistante la reggia, quali interrimento o delocalizzazione della linea ferroviaria subordinatamente alla redazione di un progetto di sistemazione e riqualificazione dell'area di risulta e dell'intera piazza, anche in relazione alle realizzande opere di costruzione di parcheggi sotterranei. Tale progetto dovrà in particolare prevedere il recupero dell'area attualmente occupata dai binari e dalla stazione ferroviaria come zona di filtro tra il paesaggio agricolo, ancora conservato, e l'antica Piazza D'Armi antistante la Reggia.

Divieti e limitazioni

Valgono i divieti e le limitazioni imposti nella normativa di zona P.C.M., nonché, il divieto di nuove edificazioni o incremento dei volumi esistenti.

Subzona P.C.M. 2

Descrizione dei confini

I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M. 2 tese alla conservazione dei tratti paesaggistici residui e delle visuali panoramiche sull'asse monumentale, nonché alla riqualificazione del tessuto edilizio, piuttosto disorganico, per recuperare un rapporto con l'ambiente naturale più prossimo all'originario.

Interventi ammissibili

- Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino la creazione di nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con la tutela dei valori paesaggistici, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente;
- interventi di riorganizzazione della viabilità veicolare;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali.

Per gli immobili direttamente prospicienti il sistema viario monumentale nel suo complesso, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza incremento di volumi e di superficie utile, che provvedano ad uniformarne ed integrarne nell'ambiente l'aspetto esteriore e, pertanto:

- a) nella manutenzione delle facciate andranno rimosse zoccolature e rivestimenti che non siano realizzati in materiali locali tradizionali optando per tinteggiature in colori pastello;
 - b) nella sostituzione degli infissi si opererà per elementi in legno o alluminio preverniciato;
 - c) le recinzioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente schermate con piantumazioni;
- interventi di sistemazione a verde di spazi pubblici che prevedano opere di piantumazione con essenze analoghe a quelle presenti lungo il Viale Carlo III;
 - interventi di riqualificazione degli insediamenti produttivi con possibilità di delocalizzazione e di arretramento dei volumi esistenti, secondo progetti di miglioramento e minimizzazione dell'impatto ambientale e di sistemazione delle aree di risulta che prevedano opportune schermature vegetali;
 - interventi di integrazione di volumi, esclusivamente lungo la cortina prospiciente il Viale Carlo III in territorio del Comune di S. Nicola la Strada, negli spazi interclusi, a condizione che le nuove altezze degli immobili siano pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiori a m.7, alla gronda della copertura inclinata. Le predette integrazioni dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di

vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti) e saranno prive di sporti e altre strutture a sbalzo e potranno essere realizzate per una profondità non superiore a m 20.

Divieti e limitazioni

- E' vietato l'incremento dei volumi esistenti, con le eccezioni di cui al precedente comma;
- è vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione.

Subzona P.C.M. 3

Descrizione dei confini

I confini sono definiti nella tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

La subzona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela specifiche P.C.M.3 tese alla riqualificazione ambientale ed al recupero dei caratteri paesaggistico-percettivi compromessi.

Interventi ammissibili

- Interventi di riqualificazione ambientale prevedenti la realizzazione di aree a verde pubblico nei lotti ineditati;
- opere di sistemazione di aree all'aperto per uso ricreativo e per attività per il tempo libero, che non comportino nuovi volumi. Eventuali servizi potranno essere allocati sotto il piano di campagna;
- interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente consistenti in manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, alle condizioni di cui alle norme generali;
- interventi di integrazione di volumi ad uso residenziale, se consentiti dagli strumenti urbanistici, allorché i corpi edilizi risultino incompleti dal punto di vista volumetrico rispetto alla conformazione complessiva dell'isolato ed a condizione che la nuova altezza dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m 10;
- interventi di costruzione ad uso residenziale se consentito dagli strumenti urbanistici con indice non superiore a 1,5 mc/mq nei lotti non edificati a condizione che la nuova altezza dell'immobile sia pari a quella inferiore tra le altezze degli edifici adiacenti e comunque non superiore a m10;
- interventi di schermatura vegetale lungo il perimetro dei lotti dell'intera subzona con essenze compatibili con quelle previste nel progetto unitario elaborato per la subzona P.C.M. 1;
- interventi di localizzazione di insediamenti produttivi (industriale, artigianale, commerciale), se inclusi in piani A.S.I e P.I.P. con un'altezza consentita fino e non oltre i m.7;
- realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale.

Divieti e limitazioni

Valgono i divieti e le limitazioni previsti nella normativa di zona P.C.M.

Articolo 17 - Zona di Valorizzazione Turistico – Sportiva (V.A.T.)

Descrizione dei confini

La zona V.A.T. comprende l'area così come definita dalla tavola di zonizzazione.

Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alla norma di valorizzazione di aree per attrezzature ricettive e sportive, finalizzata alla conservazione dei caratteri morfologici e paesaggistici dell'area.

Interventi ammissibili

Nelle zone sono ammessi i seguenti interventi:

operazioni finalizzate al miglioramento del tessuto edilizio esistente e attraverso interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento e ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio, a parità di volumetria.

Tutti i volumi derivanti da ampliamenti o nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). Le altezze delle nuove volumetrie relative alle opere devono essere contenute nei limiti di m.7 all'imposta della copertura del tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezze è rapportato alla quota media di declivio stesso. Si deve far ricorso per tali opere a tipologie e materiali di uso locale.

Sono possibili anche interventi volti alla organizzazione di spazi liberi per parcheggi a raso.

Nel caso in cui, per la realizzazione delle opere consentite, si rendesse necessario l'abbattimento di alberi, questi potranno essere recisi solo dopo che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

Articolo 18- Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico

Il paesaggio storico archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art.5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità, valgono le seguenti prescrizioni:

tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici; la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il

controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Articolo 19 - Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)

Il territorio regolato dal presente Piano è interessato dalla presenza di n. 2 Siti di Importanza Comunitaria sotto elencati, al momento proposti dalla Regione Campania e comunicati alla Commissione Europea per l'inserimento nella rete "Natura 2000" prevista dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat). Per tali Siti, ancorché in assenza di formalizzazione da parte della Commissione Europea, sussiste l'obbligo di prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. A tal fine gli interventi previsti nei territori dei predetti S.I.C. dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 8/7/1997 n. 357, fatti salvi tutti i necessari nulla osta, pareri e autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente.

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Bosco di S. Silvestro" (sigla IT80 10004)

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Monte Tifata" (sigla IT80I0016).

Articolo 20 - Norme finali

La presente normativa si applica anche per la definizione delle istanze di cui alle Leggi 28 2 85 n 47 e 23 12 94 n 724 in materia di condono edilizio.

Piano Paesistico - Massiccio del Taburno

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Massiccio del Taburno dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise e parte del territorio comunale di Arpaia, sottoposti alla disposizione dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985 n.431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise nonché da parte del territorio comunale di Arpaia, così come individuati dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 settembre 1984.
2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni riportate nelle tavole di zonizzazione e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art.1 della legge 29giugno1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrare nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:
C.I. Conservazione Integrale;
C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare;
C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle
C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale;
P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle;
R.U.A. Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale;
V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturati;
R.A.C. Riqualificazione delle Aree di Cava.
V.A.S. Valorizzazione di Sito Archeologico

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis legge n. 431/85.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrare le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri Storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.
Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia integrata ex legge R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.

Articolo 6- Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere, si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di valore ambientale paesistico nonché su quelli di cui ai punti 2, 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 è vietato:

- alterare la posizione e la forma delle aperture di finestre e porte originarie;
- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;
- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne, se prospicienti corti e/o spazi aperti;
- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia si riferiscono alle operazioni volte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte differente dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planivolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica per gli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.
3. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad

esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.

4. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

5. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.

6. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici, con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

7. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile; saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

8. I muri di contenimento vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo ovvero tradizionale.

9. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame o tufo, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano, con esclusione del sito archeologico di cui all'art. 22 della presente normativa (Zona V.A.S.), sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981. Non possono essere individuate per la ricostruzione extra situ aree ricadenti in zona C.1 di cui al Titolo II.

b) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

c) Opere di bioingegneria o ingegneria naturalistica che prevedano: l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle o georeti o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talle per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordunate o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivi e inerti; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa della caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio.

d) interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dimesse, per le aree di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani saturate, e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

- g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
- h) Realizzazione di tettoie a protezione o deposito temporaneo di raccolto agricolo con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.
- i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.
- l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o recinzione esistenti di pietrame a secco.
- m) interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale interpodereale e carrabile esistente. Realizzazione di nuovi tracciati stradali, di percorribilità locale. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione e l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espianati di alberi di alto fusto.
- n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature, elementi di arredo urbano quali panchine, sedile, corpi illuminanti.
- Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n) si dovranno utilizzare essenze storicamente inserite nel paesaggio del Taburno.

Articolo 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

1. Tutela delle zone boschive

Le norme di cui al presente articolo si applicano per tutte le aree boschive governate da essenze arboree non da frutto, fatta eccezione per i castagneti destinati alla produzione della massa legnosa, anche se comprendenti radure o pianori, come classificate dal competente Organo Tecnico. Tali unità ambientali comprendono, altresì, i boschi artificiali colturali di recente impianto.

Il taglio di essenze arboree, sia colturale che produttivo, è vietato su esemplari secolari. La necessità di espianato di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche deve essere valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espianate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per territorio.

Nelle aree boschive sono vietate le seguenti opere:

- apertura di piste e strade che comportino sbancamenti e/o movimenti di terra di profondità superiore ai 50 cm;
- la realizzazione di manufatti in muratura.

Nelle zone boschive, sono ammessi i seguenti interventi:

- il rimpiazzo di esemplari rimossi perché ammalorati o danneggiati in maniera irreversibile;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco;
- la potatura e il rimboschimento;
- la trasformazione dei castagneti in castanili da frutto;
- la sistemazione di piste esistenti con possibilità di ripristino degli esistenti tappetini di usura;
- la realizzazione di opere di riassetto e/o sistemazione idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di opere necessarie per la stabilità dei pendii e per migliorare la funzione protettiva delle aree dai fenomeni di dissesto, purché eseguite nel rispetto dei criteri naturalistici;
- la collocazione di prefabbricati di servizio aventi superficie massima di mq. 9,0 di altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

Nei boschi cedui sono ammesse le seguenti opere:

- il taglio o l'espianato colturale, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore;
- lo sfoltimento della vegetazione di sottobosco necessario per le operazioni colturali o di normale governo del bosco;
- la realizzazione di manufatti in legno per il ricovero di attrezzi aventi superficie massima di mq. 9,0 ed altezza massima al colmo di m. 3,5 posizionati ad una distanza tra loro non inferiore a m. 300,0.

2. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Nelle incisioni orografiche profonde con dislivelli superiori a m. 20,0, misurati fra il livello di massima portata del corso d'acqua ed il terrazzamento più distante dallo stesso, per una fascia di m. 50,0 a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m. 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m. 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 mt. intorno alla riva; sono vietati i seguenti

interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedono la realizzazione di manufatti in cls a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione del materiale litoide,
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale,
- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti di autodemolizione;
- espianto di essenze arboree di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi collegati alle attività agro-silvo pastorale che non comportino modifiche delle sponde o espianto di essenze arboree;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini, ricadenti nelle zone C.1. e C.1.P. di cui al Titolo II, sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;
- la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Articolo 11 - Infrastrutture antropiche

1. Tratturi

Le sedi degli antichi tratturi della transumanza appartenenti al demanio regionale o comunale sono sottoposte al regime di assoluta inedificabilità.

E' ammesso l'attraversamento della sede tratturale in linea ortogonale all'andamento del tracciato, per la realizzazione di sedi viarie di interesse locale, ovvero di reti infrastrutturali, quando non siano individuabili tracciati alternativi.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra e di scavi di profondità superiore ai 50,0 cm. è subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.

2. Cave

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto, è ammessa l'attività estrattiva nelle aree di cava.

La coltivazione delle cave dovrà essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico: la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie già sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva.

Lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla cessazione avvenuta delle attività estrattive.

Per le cave attive alla data di entrata in vigore del presente piano ricadenti in zone nelle quali è vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva, è fatto obbligo della cessazione dell'esercizio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione Ambientale.

3. Discariche e stoccaggio di rifiuti

Nelle zone ricadenti nel presente piano e per le quali non sia fatto esplicito divieto è ammessa la realizzazione di impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Le singole aree da destinare allo scopo, dovranno essere opportunamente perimetrare e recintate con alberatura idonea a limitarne la visibilità.

La discarica di materiali inerti dovrà essere effettuata nei siti di estrazione dismessi ed in aree per le quali il riporto di materiale sia necessario per il ripristino dell'originaria configurazione, ai fini del restauro ambientale e paesaggistico. L'area andrà periodicamente sistemata secondo un piano di dettaglio preventivamente redatto dal soggetto interessato ed eseguito a

cura del soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto.

Le discariche attive alla data di entrata in vigore del presente piano e ricadenti in area in cui è fatto esplicito divieto di prosecuzione dell'attività stessa, dovranno cessare l'esercizio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedendo nel predetto termine anche alle opere di sistemazione ambientale.

Articolo 12- Sanatoria delle opere abusive

Il presente piano è redatto valutando, ai fini della tutela paesaggistica, lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti e registrate dalle riprese aeree che costituiscono le tavole di zonizzazione, parte integrante del Piano paesistico territoriale.

Articolo 13 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi d'altura situati nella parte sommitale dei rilievi del Massiccio, che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali, l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze, il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo, nonché per il valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva e suolo nudo. I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesistico e naturalistico dell'insieme (C.1.)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura o continuazione di attività estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
- realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi genere;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi e telefonici in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- trasformazione colturali di aree di pascolo e di bosco;

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere dotati di depurazione chimica delle acque di scarico;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- interventi di ristrutturazione edilizia, anche integrale, degli edifici esistenti, a parità di volume, e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda, in ogni caso, il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6.00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento impiantistico e funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al 10% della volumetria esistente, sempre nel limite di altezza fissato al punto precedente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica.

Articolo 14 - Zona di Conservazione Integrale del Paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, andamento naturale del terreno, caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché per l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata, dell'attuale paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto;
- prosecuzione della coltivazione di cave di calcare;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle aree agricole;
- trasformazione colturale dei pascoli,
 - trasformazione di colture arboree (castagneto da frutto e oliveto) in seminativo
 - l'espianto degli oliveti;
 - la trasformazione di boschi cedui in colture arboree da frutto.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50mt.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di mt. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle case rurali non dovranno superare il limite imposto dalle leggi regionali di settore e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa; -
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli Standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa;

- adeguamento impiantistico e funzionale anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica;
- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, devono prevedere la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze ed i volumi di nuova edificazione non dovranno superare il limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto.

Articolo 15 - Zona di Conservazione del Paesaggio Agricolo di Declivio e Fondovalle (C.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, che presentano interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio, l'equilibrio estetico assunto dai segni dell'attività antropica per dimensioni e forma degli appezzamenti, le caratteristiche formali e cromatiche delle colture tradizionali locali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione del paesaggio agricolo di declivio e fondovalle (C.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con la esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto, prosecuzione della coltivazione di cave di calcare;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espianto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o sportivo all'aperto che non comportino la realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento e realizzazione di infrastrutture di servizio a rete, opere di adeguamento e potenziamento delle antenne radio e dei ripetitori televisivi esistenti;
- installazione di protezioni stagionali delle colture, costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento della altezza nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39; -adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, anche attraverso ampliamento delle volumetrie, fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nel caso di suolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni, di cui ai punti precedenti, non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). In caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza è rapportato alla quota media del declivio stesso. Eventuali volumetrie tecniche emergenti, connesse con la tipologia e la funzionalità degli impianti agro-alimentari e delle pertinenze agricole potranno raggiungere l'altezza massima di metri 10,00. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 16 - Zona di Conservazione Integrata del Paesaggio Fluviale (C.I.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole di vigneti e seminativo che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, per le dimensioni e la forma degli appezzamenti, la disposizione delle colture, nonché interesse naturalistico per la presenza dell'alveo fluviale e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche, delle sponde fluviali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di conservazione integrata dell'attuale paesaggio fluviale (C.I.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti con l'esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave di materiale litoide o sciolto;
- prosecuzione della coltivazione delle cave di argilla ed inerti litoidi;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate;
- trasformazione delle colture arboree;
- espanto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e le disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno, taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite di superficie di 24 mq. e di altezza massima di 4,50 m.;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, con realizzazione di nuovi impianti interrati;
- installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- ristrutturazione edilizia integrale ed adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamenti, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici

di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di cui al presente punto non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 17- Zona di Protezione del Paesaggio Agricolo di Fondovalle (P.A.F.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree agricole con presenza di colture arboree e di seminativo misto, che presentano interesse paesaggistico per il loro inserimento nel contesto del Massiccio e per il rapporto esteticamente equilibrato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di trasformabilità controllata, finalizzate all'individuazione del grado di sviluppo delle attività agricole e produttive esistenti, compatibili con l'attuale equilibrio paesistico (P.A.F.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di materiale litoide;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto degli oliveti.

4 Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 9,11 del Titolo I della presente normativa:

- realizzazione di aree di parcheggio che non comporti rilevanti movimenti di terra, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti. Realizzazione di nuovi impianti interrati; installazione di protezioni stagionali delle colture costituite da strutture smontabili;
- ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui al punto 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nel limite di m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto;
- adeguamento igienico funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dalle leggi regionali di settore, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole anche attraverso ampliamento delle volumetrie fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dalle leggi regionali di settore;
- realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato, i cui volumi non dovranno superare indici e standards previsti dalle leggi regionali di settore.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti non potranno superare i m. 6,00 all'imposta della copertura a tetto e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere l'obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 18 - Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri Paesaggistici

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata, ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il restauro paesistico ambientale e per il recupero e riassetto urbanistico (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;

- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 del Titolo I della presente normativa

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali;
- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;
- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6, 7 della presente normativa;
- adeguamento igienico-funzionale delle unità abitative. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa.

Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico artistico e ambientale-paesistico nonché quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica.

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

Articolo 19 - Zona di Valorizzazione degli Insediamenti Rurali Infrastrutturali (V.I.R.I)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da originario insediamento di case sparse riconnesse da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali. Le aree in esame sono prevalentemente di declivio di fondovalle e offrono visuali panoramiche sul Massiccio. Il paesaggio agricolo delle stesse è connotato dalla presenza di seminativo alternato a colture specializzate intensive (vigneto ed uliveto). I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree ed insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto (V.I.R.I)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono vietati i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comporti sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espanto degli uliveti;
- trasformazione ad uso monocolturale di colture differenziate.

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturali e di recente impianto possono realizzarsi interventi edificatori a carattere abitativo, produttivo, artigianale e di pertinenze agricole. Possono altresì realizzarsi attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt. 6,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva o artigianale ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Articolo 20 - Zona di Riqualficazione delle Aree di Cava (R.A.C.)

I. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende le aree di cava per estrazione delle argille e gli insediamenti produttivi connessi con le predette aree, in territorio comunale di Montesarchio. Gli originari caratteri paesistici sono stati alterati negli anni dall'attività estrattiva che ha sostanzialmente modificato la geomorfologia del sito, connotato anche dalla presenza di impianti produttivi di notevole consistenza volumetrica. Tuttavia persistono le sue connotazioni di panoramicità per le visuali esistenti dal fondovalle verso i rilievi. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualficazione paesistica ed ambientale delle aree di cava (RAC)

3. Interventi ammissibili

La prosecuzione dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nella presente zona deve essere condotta secondo le tecniche e i metodi indicati all'art. 11 p.to 2 del Titolo I.

È consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attività estrattiva stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sul Massiccio, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica.

Articolo 21 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico

Il territorio circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico, indicate nell'elenco che segue, è sottoposto per una fascia di 300 metri al contorno a regime di conservazione integrale, come disciplinato dall' art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Il predetto regime si applica ai seguenti elementi o complessi:

Bonea, Torre
 Bucciano, Chiesa della Madonna del Taburno
 Foglianise, Eremo di S. Michele
 Moiano, Chiesa della Madonna della Libera
 Melizzano, Castello Caracciolo
 Montesarchio, Castello e Torre
 Solopaca, Chiesa della Madonna del Roseto
 Tocco Caudio, Santuario dei SS. Cosma e Damiano
 Vitulano, Chiesa S. Maria in Gruttis
 Vitulano, Convento di S. Maria delle Grazie
 Vitulano, Convento e Chiesa di S. Antonio
 Vitulano Chiesa di San Mennato

Articolo 22 - Zona di Valorizzazione di Sito Archeologico (V.A.S.)

La zona comprende il sito dell'abitato di epoca romana dell'antica Caudium, individuato a seguito del rinvenimento di rilevanti emergenze monumentali, attualmente contraddistinto da edificazione di epoca recente sull'asse della Via Appia in territorio comunale di Montesarchio.

La zona è sottoposta a norme di tutela per la valorizzazione, finalizzate alla creazione di un parco archeologico, di rilevanza paesaggistica, attraverso il recupero delle aree libere o liberabili, la delocalizzazione delle attività incompatibili, la demolizione dei manufatti obsoleti e la riqualficazione architettonica ed urbanistica dei fabbricati di interesse storico o comunque compatibili con il recupero delle strutture monumentali.

Per la riconversione dell'area dovrà essere redatto apposito piano attuativo di dettaglio, a cura dell'Amministrazione Comunale di concerto con la competente Soprintendenza Archeologica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma nella zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11 Titolo I della presente normativa:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale;
- interventi di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), dell'art. 8 Titolo I della presente normativa;
- realizzazione di volumetrie tecnico-impiantistiche per l'adeguamento degli edifici esistenti.

Articolo 23 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali, purché interrati, quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistema di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale; l'adeguamento ed il potenziamento delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello; la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente piano.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge 431/85.

Articolo 24 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano.

E' consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere legittimamente assentite, già iniziate ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e delle strutture di interesse locale e sovracomunale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Comune di Sant'Agata dei Goti. Ospedale Consortile in località San Pietro (Zona C.A.F. art. 15 Titolo II).
- Comune di Torrecuso. Opere connesse con il raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Caserta Foggia per la tratta Caserta Vitulano (Zona C.I.P., C.A.F., C.I.F., V.I.R.I., art. 14, 15, 16, 19 Titolo II).
- Comune di Melizzano. Discarica rifiuti solidi urbani in località Torrello.

Le opere sopra indicate, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere autorizzate paesisticamente secondo le procedure di legge.

Per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionalmente connesse con le espressioni locali della produzione architettonica e' consentito, in deroga alle norme di zona, lo sfruttamento delle aree di affioramento del marmo pregiato varicolore, delle cave La Marmorera ed Uria, in territorio comunale di Vitulano (Zona C.I. art. 13 Titolo II), nonché delle cave San Vito e Criscuoli, in territorio comunale di Cautano (Zona C.I. art. 13 Titolo II).

Piano Paesistico - Agnano Collina dei Camaldoli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Finalità e contenuti del piano.

1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito Agnano - Camaldoli del Comune di Napoli, sottoposto alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. - Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativamente alle aree di Agnano e Camaldoli nel territorio del comune di Napoli.
2. - Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

1. - Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

1. - Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale;
P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale;
R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale;
A.I.: Recupero delle Aree Industriali;
S.B.: Norme per le Zone Sature Private;
R.A.: Recupero ambientale delle pendici degli Astroni (discarica di Pianura);
A.S.: Norme per le aree a destinazione sportiva (Ippodromo di Agnano);
U.M.S.A.: Norme per l'insediamento Universitario Monte S. Angelo.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. - Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1-bis legge n. 431/85.
2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.
In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.
3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 e all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendo contestualmente la relativa documentazione ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 431/85.
Per le aree di interesse archeologico perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.
4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali come sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano, redatto a cura del Comune di Napoli, da sottoporre ad approvazione della Soprintendenza competente.
3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.
4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.

5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del regio decreto n. 1357/40.
6. - Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto.
Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizioni, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.
7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.
9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.
Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo articolo 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.
11. - Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.
13. - Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione. Dovranno utilizzarsi materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.
2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6.
3. - Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:
- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.
4. - Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:
- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939, n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del / secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano del Comune di Napoli come fusione tra natura e architettura.
5. - Risanamento conservativo, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 487/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.
6. - Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.
7. - Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art. 7 della presente normativa, dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.
 - b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex decreto ministeriale n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.
 - c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
 - d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
 - e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali.
 - f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
 - g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
 - h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente con filo metallico e pali in legno al fine di evitare ostacoli alle libere visuali;
 - per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi anche con siepi e arbusti di essenze tipiche del luogo;
 - nelle restanti zone del presente piano e nelle aree a destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P.I. e P.I.R. possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, senza impiego di cemento a vista.
- In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.
- i) Interventi per la realizzazione di cisterne completamente interrato e vasche, adeguatamente proporzionate alle utenze cui sono destinate, con vincolo di trascrizione della destinazione d'uso. Le cisterne e le vasche non dovranno avere altezza e/o profondità superiore a m. 1,50 e per le sole cisterne il piano di copertura dovrà essere realizzato in modo da assicurare, ad opera finita, il ripristino della configurazione geomorfologica e vegetazionale originarie dei luoghi.
- Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

Articolo 9 - Adempimenti degli enti territoriali.

1. - I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/39) quanto subregionali.

punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della soprintendenza Archeologica competente per territorio.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 10. - Zona P.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito Agnano - Camaldoli: Monte Spina, Conca di Agnano, Costa San Domenico, Monte Sant'Angelo, Astroni, Collina dei Camaldoli.

Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile esistente o di creazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti nella conca di Bonifica di Agnano. Limitatamente ai suoli incolti e/o agricoli sono consentite lievi modifiche della configurazione del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

Articolo 11 - Zona P.I.R.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.

1, 2) Aree a ridosso di via Montagna Spaccata in località San Lorenzo e Masseria Grande.

3) Area in località Torre di Franco.

4) Area dalla località Guantai, a ridosso di via Guantai ad Orsolone, lungo il viale s. Ignazio di Loyola e fino ai Camaldolilli.

5) Area a ridosso della zona ospedaliera e su via Guantai ad Orsolone.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detratatori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti ad eccezione dei suoli incolti e/o agricoli ove sono consentite lievi modifiche della configurazione del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II e III classe, secondo le direttive C.E.E.;

- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.

Articolo 12 - Zona R.U.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

È articolata in 4 aree.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.

5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali o suoli di proprietà comunale su cui realizzare le attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo o suoli su cui realizzare le opere pubbliche. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

Articolo 13 - Zona A.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende le aree industriali del comune di Napoli in località "Pisciarelli" al confine con il comune di Pozzuoli, e a via delle Scuderie a monte dell'Ippodromo di Agnano. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).

3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali, artigianali e commerciali attivi alla data di entrata in vigore del presente piano.

Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e potranno essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del più vasto comprensorio dei Campi Flegrei (culturali; ricettivo-termali, sportive). La cubatura consentita nella suddetta zona non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano. Il Comune di Napoli dovrà predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili.

Articolo 14 - Zona S.B.

1. - Descrizione dei confini. La zona S.B., articolata in due aree, comprende le aree urbane sature, su via Terracina e l'insediamento ospedaliero San Paolo. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona satura per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).

3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.

4. - Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

5. - Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. - Ristrutturazione urbanistico-edilizia. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione comunale possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.

Articolo 15 - Zona R.A. - Pendici Astroni (Discarica di Pianura).

La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie.

Tali interventi saranno disciplinati da un progetto esecutivo di iniziativa comunale.

È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Articolo 16 - Zona A.S. - Ippodromo di Agnano.

1. - Descrizione dei confini. La zona A.S. è costituita dall'impianto sportivo dell'Ippodromo di Agnano e dalle sue aree pertinenziali.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela e interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti e dei manufatti esistenti. È ammesso il potenziamento degli impianti esistenti, con esclusione di nuovi volumi edilizi, mediante piani di dettaglio che saranno valutati ai fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente.

Articolo 17 - Zona U.M.S.A. - Università di Monte Sant'Angelo.

1. - Descrizione dei confini. La zona U.M.S.A. comprende l'area dell'insediamento universitario di Monte Sant'Angelo.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela e interventi ammissibili. In tale zona è consentito il completamento del programma di insediamento delle nuove facoltà universitarie già approvato alla data di entrata in vigore del presente piano.

È consentito altresì la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia.

Eventuali ampliamenti e potenziamenti delle opere infrastrutturali ovvero di servizio non dovranno prevedere volumi fuori terra ad esclusione di quelli tecnici, connessi alla funzionalità dell'opera da realizzare.

Articolo 18 - Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti archeologici così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. In tali aree dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.

b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti in area di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.

c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 19 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

Articolo 20 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85. A protezione dei valori paesistico-ambientali del complesso conventuale dei Camaldoli, è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari al suo interno e per un raggio di duecento metri dal suo perimetro. Gli impianti già esistenti dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni, anche per le similari strutture esistenti per tutto l'ambito, gli enti proprietari dovranno predisporre

apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico-ambientali e panoramici dell'area.

Limitatamente alle aree di pertinenza del complesso termale ed alberghiero della Società Terme di Agnano, è consentito, con esclusione della realizzazione di nuovi volumi, l'adeguamento funzionale nonché la realizzazione di attrezzature a servizio dell'attività alberghiera e quelle necessarie per l'utilizzazione delle risorse idrotermali dell'area.

Nella zona bassa della conca di bonifica sono consentite attività agricole, ricreative e sportive, purché compatibili con il mantenimento del manto vegetale, senza modifiche della configurazione dei terreni e dei canali delle acque reflue.

La compatibilità paesistico-ambientali di tali opere sarà valutata dalla competente Soprintendenza previa redazione di progetto generale attuabile anche secondo stralci funzionali.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Piano Paesistico - Posillipo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

Il presente Piano, riguardante l'ambito di Posillipo nel Comune di Napoli, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello comprendente parte del territorio di Napoli così come individuato dal decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativamente all'area della collina di Posillipo, con l'inclusione dell'ultimo tratto delle sue pendici occidentali compreso tra via Manzoni e il piede della scarpata che, pur non essendo assoggettato all'articolo 1 - quinquies della legge 431/85 ma sottoposto soltanto al decreto ministeriale 24 ottobre 1957 e decreto ministeriale 18 agosto 1960, costituisce parte integrante sia dal punto di vista geomorfologico che paesistico della collina stessa.

2. - Le aree disciplinate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale;

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. - Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art.

1-bis legge n. 431/85.

2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici dovranno essere riportate le perimetrazioni delle aree di interesse archeologico individuate dalla Soprintendenza Archeologica.

3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 e all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, trasmettendo alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. le autorizzazioni rilasciate e la relativa documentazione ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 431/85.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate dalla Soprintendenza Archeologica, il parere della suddetta Soprintendenza deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.

4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali come sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge 431/85.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche, su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano, redatto a cura del Comune di Napoli, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.

3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.

4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.

5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.

6. - Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. A tal fine dovrà essere redatto apposito progetto che,

unitamente alle opere di demolizioni, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.

7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e disludio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterano la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse.

Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

11. - Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

13. - Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati, devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.

2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della normativa presente.

3. - Manutenzione straordinaria con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. - Restauro con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1° giugno 1939, n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano del Comune di Napoli come fusione tra natura e architettura.

5. - Risanamento conservativo con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento" in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. - Ristrutturazione edilizia con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78 dovrà ammettersi solo per edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. - Ristrutturazione urbanistica, non è ammessa nelle zone del presente piano.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

1. - Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche.

Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.

2. - Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti.
- per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino;
- il Comune di Napoli dovrà predisporre un piano esecutivo per tutta la fascia costiera per la sua riqualificazione paesistica ed ambientale che preveda l'eliminazione delle compromissioni esistenti e la demolizione dei manufatti edilizi abusivi con le procedure speciali previste dalle vigenti normative.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi, in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
 - b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex decreto ministeriale n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.
 - c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
 - d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
 - e) Interventi, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva esistenti, di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
 - f) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I., possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - nelle aree a destinazione residenziale, ricadenti tanto in zona R.U.A. che zona P.I. del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con l'inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso, l'altezza delle recinzioni, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri.
- Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 regio decreto n. 1357/39) quanto subregionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11 - Zona P.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito di Posillipo.

Essa è costituita da: l'intera linea di costa, da Mergellina fino a Nisida compresa; le pendici occidentali della collina di Posillipo, dal promontorio di Coroglio fino all'area di Cavoncelle, sulla galleria "4 Giornate"; l'area pianeggiante di

Campegna incluso l'impianto sportivo del CONI; la parte alta della collina di Posillipo a ridosso dell'antica via del Marzano, tra via Manzoni e via Petrarca.

Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altre compromissioni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente ed eventuale integrazione per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori a qualsiasi titolo, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

È consentito l'uso agricolo del suolo, con esclusione di suoli boscati, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i 50 centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo di interesse archeologico di cui al punto 2 art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II e III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa dell'intero ambito di Posillipo e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Articolo 12 - Zona R.U.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

È articolata in 6 aree come sotto elencate:

- 1) Area sul confine orientale dell'ambito inglobante la parte occidentale del Parco Comola Ricci.
- 2) Area con andamento longitudinale delimitata a monte da via Manzoni e a valle a ridosso dell'edificato storico di via Posillipo, comprendente l'intera lottizzazione SPEME, l'edificato di Parco Flory (sul versante di Fuorigrotta), Parco Miranapoli, Parco Cafiero (sul versante costiero).
- 3) Area sul confine d'ambito nella piana flegrea a ridosso dell'ingresso delle Gallerie "4 Giornate" e della "Vittoria".
- 4) Area comprendente l'edificato di Parco Lamaro e di Parco Tito Livio, a monte di via Petrarca.
- 5) Area sul confine d'ambito su via Campegna, a valle delle pendici di Villanova.
- 6) Area ad occidente della collina, delimitata a monte da via Manzoni, a valle da via Posillipo-via S. Strato, comprendente il nucleo storico del Casale, e relative aree libere, l'edificato di parco Manzoni, Parco Le Rondini, il rione Belsito, il rione Galdieri, il rione Pica e la lottizzazione Costa.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).
3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti. È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.
4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti, dissuasori e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.
5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo.
6. - Recupero edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.

Articolo 13 - Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico.

Le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

- a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata, ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.
- b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria saggi archeologici da eseguirsi a spese del richiedente.
- c) La strumentazione urbanistica comunale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 14 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano, in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.1/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle eventuali volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

Articolo 15 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

- Per l'area di Mergellina compresa tra via Posillipo (Largo Sermoneta) e l'incrocio con via Caracciolo, allo scopo di conseguire una migliore fruizione pedonale della località e di assicurare la migliore fluidità del traffico veicolare, sia per quanto riguarda la circolazione che la regolamentazione della sosta, il Comune dovrà predisporre un progetto di sistemazione dell'area che preveda:

- a) la creazione di un'ampia zona pedonale da ricavare nell'area oggetto dell'intervento, anche con l'eventuale modifica della viabilità esistente, sistemata riordinando l'apparato verde con aiuole e nuove alberature ad integrazione di quelle esistenti;
- b) il restauro di arredi d'epoca, sculture, lampioni, edicole votive e non più di 6 chioschi per "acquafrescai" ubicati a distanza non inferiore a mt. 10 dal muro di ripa per il rispetto dell'ambiente e delle visuali panoramiche. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non deve superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta e i ml. 2,70 in altezza alla gronda e ml.

3,50 al colmo. La sistemazione stradale deve consentire l'accesso a speciali automezzi di servizio diretti al porto turistico e lo svolgimento delle manovre di inversione degli autobus pubblici.

Allo scopo di ripristinare sia le visuali panoramiche che il decoro delle aiuole e del verde esistente nel progetto di sistemazione dell'area di Mergellina, si dovrà prevedere un ridimensionamento degli attuali chalet esistenti eliminando in ogni caso tutte le volumetrie non corrispondenti alle concessioni edilizie.

- Per la struttura di sostegno del piazzale di S. Antonio a Posillipo che risulta una compromissione ambientale di notevoli dimensioni, il soggetto proprietario dovrà redigere un progetto finalizzato ad una idonea riqualificazione paesistica della collina con eventuale recupero del manufatto attraverso operazioni che consentano la ricostituzione della vegetazione lungo il fronte panoramico.

È possibile prevedere anche l'utilizzo della struttura attraverso interventi di ristrutturazione delle sue parti interne con creazione dei necessari accessi dal piazzale nel rispetto delle visuali panoramiche e delle caratteristiche ambientali.

- Per l'area del Parco Virgiliano, ricadente in zona P.I., il Comune dovrà predisporre un progetto di restauro e ripristino ambientale che dovrà contemplare la reintegrazione dell'apparato vegetale distrutto e danneggiato, il restauro di quello esistente, attraverso operazioni che tengano conto dei principi fitosociologici della vegetazione, il risanamento e la pulizia delle scarpate, con l'eliminazione del materiale sversato che ne ha alterato la fisionomia, la demolizione dei chioschi e delle strutture abusive, anche di carattere temporaneo. Potranno prevedersi punti di ristoro costituiti da non più di 6 chioschi, ubicati nel rispetto delle visuali panoramiche e dell'ambiente. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non dovrà superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta.

- Per l'area pianeggiante su via Campegna, attualmente utilizzata per il deposito ed accatastamento dei materiali, posta in adiacenza al polo sportivo CUS Napoli, è consentita la realizzazione di un parco attrezzato per lo sport di nuovo impianto con la ricomposizione e ripristino delle caratteristiche vegetazionali dell'area ai piedi della collina di Posillipo. Il progetto di restauro ambientale e paesistico-vegetazionale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature sportive, con esclusione di nuove volumetrie ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per i servizi.

Tutti i progetti del presente articolo dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.

Piano Paesistico - Campi Flegrei

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti gli interi territori di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 - quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
2. - Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio del comune di Pozzuoli, del comune di Bacoli e del Comune di Monte di Procida.
2. - Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

1. - Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

1. - Nelle zone individuate e perimetrare nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale;
P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale;
R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale;
C.S.R.T.: Restauro del Centro Storico Rione Terra;
A.R.T.: Norme per le Aree di Ricerca Tecnologica;
A.I.: Recupero delle Aree Industriali;
S.A.: Norme per le Zone Sature Pubbliche;
S.B.: Norme per le Zone Sature Private;
R.A.: Recupero ambientale del cratere Senga;
I.T.: Norme per l'impianto del depuratore di Cuma.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. - Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 - bis legge n. 431/85.
2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.
In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrare le aree di interesse archeologico.
3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 180 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.
Per le aree di interesse archeologico, perimetrare come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.
4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine dei 60 giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori.

La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.

3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.

4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.

5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del regio decreto n. 1357/40.

6. - Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda interventi di riqualificazione ambientale.

7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art. 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive. In sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale alla presente normativa di piano paesistico, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei e i complessi rurali di valore storico e ambientale, previo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

11. - Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

13. - Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione. Dovranno utilizzarsi materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.

2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6.

3. - Manutenzione straordinaria con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. - Restauro con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1° giugno 1939 n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del / secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

5. - Risanamento conservativo con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. - Ristrutturazione edilizia con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. - Ristrutturazione urbanistica con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78 dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

- 1. Sul litorale marino salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere l'integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5 punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.

2. - Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;

- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;

- interventi di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi di iniziativa comunale, finalizzati alla eliminazione degli elementi e delle zone di degrado;

- per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti;

- per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti nonché per le attrezzature e gli impianti turistici da realizzare, se consentiti dalla specifica normativa di zona, dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art. 7 della presente normativa, dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex decreto ministeriale n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.

c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche nonché di adeguamento agli standards previsti dalla normativa di settore, anche con ampliamenti entro il massimo del 20% (venti per cento) della volumetria esistente, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva, compresi campeggi e immobili a destinazione agroturistica esistenti ed attivi. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti; della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente con filo metallico e pali in legno al fine di evitare ostacoli alle libere visuali;
- per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi anche con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo;
- nelle restanti zone del presente piano e nelle aree a destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P.I. e P.I.R. possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza senza impiego di cemento a vista.

In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio flegreo.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

1. - I Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali quanto subregionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11 - Zona P.I..

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche archeologiche più rilevanti dei campi Flegrei: Monte Ruspino; Solfatara; Astroni; Fondi di Cigliano; Montagna Spaccata; Campiglione; Monte S. Angelo; Monte Nuovo; Lago D'Averno; Fondi di Baia; Punta del Poggio e Punta Pennata; Lago Miseno; Lago di Fusaro; area archeologica di Cuma. La zona comprende, altresì, l'intera fascia costiera, dal confine col comune di Napoli ininterrottamente fino al confine col comune di Giugliano in Campania e tutta la fascia di mare per una distanza di 500 m. dalla linea di costa. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata l'utilizzazione delle cave esistenti nella zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 500 m. antistante la costa dell'intero ambito, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti

l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici.

Tale Piano particolareggiato regolerà specificamente anche le attività del porto commerciale di Baia e dell'insenatura di Miseno, compresa Punta Pennata, che per le loro caratteristiche storico-archeologiche, sono specchi d'acqua maggiormente interessati alla costituzione del parco archeologico marino. Sulla base anche del completamento delle indagini archeologiche sui fondali, andrà prevista la delocalizzazione del porto di Baia.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini. Relativamente al porto commerciale di Baia, considerati i gravi danni arrecati ancora in tempi recenti dalle navi alle strutture antiche sommerse, l'accesso a detto porto rimane al momento consentito solo alle navi il cui pescaggio non superi i 4 metri di profondità a pieno carico in grado di accedere al porto attraverso l'antico canale del porto romano. Pertanto il tracciato di quest'ultimo dovrà, a cura e spese dell'ente competente per la gestione del Porto e sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica, essere scavato e segnalato in superficie.

Relativamente al Portus Julius ed alla Ripa Puteolana, la relativa area dovrà essere delimitata da galleggianti, a cura della Capitaneria di Porto e degli Enti competenti, e vigilata al fine di evitare attività che ne danneggino le strutture esistenti.

Articolo 12 - Zona P.I.R.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.

1. Area della via Campana compresa tra i crateri di Cigliano e Campiglione;
2. Area tra la Solfatara e il centro urbano di Pozzuoli;
3. Area tra le tangenziali nel tratto alle pendici di Monte Barbaro e la linea della ferrovia Cumana;
4. Area di Monte Russo, Coste di Cuma, il Mazzone, residue coste di Monteruscello non urbanizzate confinanti con gli insediamenti di Monteruscello pubblici e privati;
5. Area Torretta e Amministrazione in comune di Bacoli;
6. Il Cavone e Cappella di Bacoli;
7. Area del comune di Monte di Procida lungo tutto il confine col comune di Bacoli.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale;
- è consentito l'adeguamento igienico-funzionale delle case coloniche esistenti e delle relative pertinenze ed attrezzature fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq complessivo.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sono consentiti per residenze ed attrezzature volumi che non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).

La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 13 - Zona R.U.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

È articolata in 18 aree.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione nelle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali. Per l'area prospettante sulla via Mercato del Sabato e ricadente in Comune di Monte di Procida (cfr. Relazione Capo 2.2), individuata nel P.R.G. comunale come area ED, il comune potrà redigere un piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.

Il Comune di Bacoli, in sede di adeguamento del P.R.G. alle norme del presente Piano Paesistico potrà individuare un'area, posta in zona R.U.A. e lungo la direttrice Cappella-Torre Gaveta (cfr. Relazione Capo 2) di superficie non superiore ad ettari 5 (cinque) anche non contigui da disciplinare con apposito piano particolareggiato per la delocalizzazione delle attività artigianali dal centro abitato.

I suddetti piani particolareggiati nei comuni di Monte di Procida e Bacoli non dovranno contemplare la realizzazione di edilizia residenziale, anche se collegata alle attività artigianali; l'indice di fabbricabilità previsto non dovrà essere superiore a 0,5 mc/mq; le altezze dei manufatti non dovranno superare in alcun caso i 7 metri.

L'incidenza paesistica e ambientale dei predetti piani particolareggiati dovrà essere preventivamente valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5 punto 7 della presente normativa.

5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. - Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Per le aree classificate "Zona A" del Piano di Emergenza Bradisismica e ricadenti in zona R.U.A. del presente Piano Paesistico, il Comune potrà redigere apposito piano particolareggiato finalizzato al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale ed architettonica del tessuto urbano, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa.

L'incidenza paesistico-ambientale di detto piano particolareggiato dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art. 5 punto 2 della presente normativa.

Articolo 14 - Zona C.S.R.T.

1. - Descrizione dei confini. La zona C.S.R.T. comprende l'intero Rione Terra. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela integrale per il Centro Storico del Rione Terra (C.S.R.T.).
3. - Interventi ammissibili. L'intero tessuto edilizio è assoggettato a restauro conservativo ai sensi della legge n. 1089/39. Gli spazi liberi e le aree di sedime non sono edificabili.

Il piano particolareggiato esecutivo e i progetti dei singoli interventi seguono le procedure previste dalla legge 1089/39.

È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle Soprintendenze.

Articolo 15 - Zona A.R.T.

1. - Descrizione dei confini. La zona A.R.T. comprende l'intero complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Olivetti e l'area industriale costiera nel Comune di Pozzuoli nonché il complesso e le aree limitrofe dello stabilimento Alenia nel comune di Bacoli. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per le Aree di Ricerca Tecnologica (A.R.T.).
3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti attivi alla data di adozione del presente piano e la riconversione industriale, anche mediante la ristrutturazione urbanistica come disciplinata dall'art. 7 punto 7 della presente normativa e comunque senza incremento delle volumetrie esistenti. Le architetture di particolare pregio architettonico o di interesse storico vanno conservate. È ammesso l'ampliamento e il nuovo insediamento di attività scientifico-tecnologiche mediante piani di dettaglio che saranno valutati preventivamente ai fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente.

Le aree rese disponibili dalla dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistiche; produttive; infrastrutturali, ricettive e per il tempo libero).

Articolo 16 - Zona A.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende 5 aree industriali nel Comune di Pozzuoli e Bacoli, di cui una costiera, due lungo la via Campana, due tra gli Astroni e monte Ruspino. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).
3. - Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti attivi alla data di entrata in vigore del presente piano.

Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali, devono essere sottoposti a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistico-ricettive; produttive; infrastrutturali).

I comuni interessati dovranno predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione, che potrà prevedere anche la ristrutturazione urbanistica, come indicato all'art. 7 della presente normativa, per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le vocazioni specifiche di ciascuna area.

Limitatamente alle aree industriali costiere la cubatura consentita dal predetto strumento attuativo di pianificazione, ai fini del recupero paesistico, non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano.

Per i manufatti che, per carattere e tipologia architettonica, rivestono interesse storico è consentito solo il restauro e il risanamento conservativo, con destinazione d'uso compatibile con il carattere dei manufatti stessi.

L'incidenza paesistica ambientale di detto strumento attuativo di pianificazione dovrà essere valutata preventivamente dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica se ricadente nelle aree di interesse archeologico come definite dall'articolo 5 punto 2 della presente normativa.

Articolo 17 - Zona S.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di Monteruscello I e Monteruscello II. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinano le trasformazioni territoriali di tale zona saturata per effetto dell'intervento edilizio a carattere pubblico (S.A.).

Articolo 18 - Zona S.B.

1. - Descrizione dei confini. La zona S.B. articolata in tre aree, comprende le aree urbane sature, anche di elevato valore paesistico.

Le aree sono così individuate:

1. Area a confine col comune di Napoli e a sud del tracciato della tangenziale;

2. Nucleo urbano di Arco Felice, delimitato a sud dalla linea della ferrovia Cumana, a nord dalla Domiziana e ad ovest all'area R.U.A. del Monte Nuovo;
3. Nucleo urbano di Licola, limitato a nord dal confine con il comune di Giugliano in Campania e a sud dalla Foce di Licola. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.
2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona saturata per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).
3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.
4. - Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.
5. - Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno, e, comunque, non potrà superare i 10 metri.
6. - Ristrutturazione urbanistico-edilizia. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.

Articolo 19 - Zona I.T. - Depuratore di Cuma.

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Articolo 20 - Zona R.A. - Cratere Senga.

La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie.

Tali interventi saranno disciplinati da un piano particolareggiato esecutivo.

È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Articolo 21 - Aree e siti archeologici e Paesaggio storico-Archeologico.

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.

b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.

c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 22 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

È consentito il completamento delle opere infrastrutturali dell'area flegrea e delle opere di adeguamento e potenziamento del Porto di Pozzuoli in attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea ex legge 887/84.

I progetti esecutivi di dette opere dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e della Soprintendenza Archeologica ciascuno per le relative competenze.

Articolo 23 - Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 149/39 e n. 431/85.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse pubblico locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Completamento dell'ospedale nella località "La Schiana" (zona P.I.R.) in comune di Pozzuoli;
- Ampliamento e adeguamento funzionale dell'istituto professionale per l'agricoltura di Licola (zona P.I.) in comune di Pozzuoli.

Le sopradicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Piano Paesistico - Capri e Anacapri

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

1. - La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'intero territorio dell'isola di Capri, sottoposto alle disposizioni dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
2. - Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di Piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei comuni di Capri e Anacapri.
2. - Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

1. - Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

1. - Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:
P.I.: Protezione Integrale;
P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale;
R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. - Il presente piano ha valore di stralcio del Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1-bis legge n. 431/85.
2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.
In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.
3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendo contestualmente la relativa documentazione ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.
Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve esser richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.
4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. Pertanto la concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge 431/85.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera, nonché l'apposizione di reti metalliche o recinzioni sui parapetti esistenti che non dovranno essere ulteriormente sopraelevati.
La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli comuni, da sottoporre alla approvazione della competente Soprintendenza.
3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.
4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.
5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del regio decreto n. 1357/40.

6. - Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.

7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazioni o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzate o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossata deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanza abrasiva.

11. - Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiali lapideo di tipo tradizionale.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.

2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6.

3. - Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza alterazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. - Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939 n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del / secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

5. - Risanamento conservativo, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. - Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lett. d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. - Ristrutturazione urbanistica, non è ammessa nelle zone del presente piano.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

1. - Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti: alla difesa ed alla ricostruzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; alla preservazione delle spiagge e delle coste tramite interventi che non alterino l'aspetto esteriore e le eventuali presenze archeologiche e mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale, attraverso anche il ripascimento degli arenili con materiali costitutivi dell'arenile stesso per il mantenimento dell'originaria linea di costa e di spiaggia compatibilmente con i criteri e le norme del Piano Particolareggiato Marino.

Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battaglia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nell'area di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate.

2. - Entro una fascia profonda 200 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psammofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti;
- per gli esercizi commerciali e di ristorazione esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino; qualsiasi intervento va preliminarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuterà le relative attività rispetto alla loro compatibilità con eventuali destinazioni a Parco Archeologico delle aree.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali anche mediante l'inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie.
- b) Interventi di sistemazione a verde, per la fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68 nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- e) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- f) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici a destinazione pubblica, turistico-ricettiva e artigianale. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio caprese.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

1. - I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 r.d. 1357/39) quanto subregionali.

determinano rumorosità ed inquinamento, nonché con gli interventi necessari per l'interramento delle linee di distribuzione dalla centrale stessa ai nodi di distribuzione di Capri ed Anacapri.

- Adeguamento del campo sportivo in località Damecuta di Anacapri, in zona P.I.R.

Le soprintendite opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11 - Zona P.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'isola di Capri e tutta la fascia di mare per una distanza di 200 m. dalla linea di costa.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche esistenti.

È vietato: il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili col suddetto contesto.

Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico-culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 200 m. antistante la costa dell'intera isola di Capri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Paesistico, dovrà essere redatto, in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Articolo 12 - Zona P.I.R.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico a confine con la zona P.I. prima descritta, ovvero con la zona R.U.A. di cui al successivo art. 13. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle strutture idrauliche agrarie esistenti.

È vietato: il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche

devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte della competente Soprintendenza.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostruzione e riqualificazione della vegetazione.

È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici, di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.

Articolo 13 - Zona R.U.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione dell'area; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo.

I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.

5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. - Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti, da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.

Articolo 14 - Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico.

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.

b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico, devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.

c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 15 - Entità naturali di eccezionale interesse.

Costituiscono elementi di eccezionale valore e interesse geologico, fisico e paesistico le entità naturali appresso elencate. Per le stesse e per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria:

- Grotta "Vascio o Funno";
- Grotta di Matromania;
- Grotta Bianca;

- Grotta della Stalattiti;
- Grotta Vela;
- Grotta del Pisco;
- Grotta dei Santi;
- Grotticella D'Insurro;
- Grotta Verde;
- Grotta Ruffolo;
- Grotta delle Felci;
- Grotta del Castiglione;
- Grotta dell'Arsenale;
- Grotta Secura;
- Grotta Albergo dei Marinai;
- Grotta Romita;
- Grotta di Massullo;
- Grotta dei Preti;
- Grotta Meravigliosa;
- Grotta dei Polipi e delle Seppie;
- Grotta della Ricotta;
- Grotta del Bove Marino;
- Grotta dei Meandri;
- Grotta Botte;
- Grotta Guarracini;
- Grotta Azzurra;
- Grotta dell'Arcera;
- Grotta Iannarella;
- Grotta Rossa;
- Faraglione di terra;
- Faraglione di fuori;
- Scoglio del Monacone;
- Arco naturale.

Articolo 16 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali i sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici e i sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire le eventuali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.

Articolo 17 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia, a parità di volumi esistenti degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Adeguamento, senza ampliamento dell'attuale specchio d'acqua né realizzazione di nuove volumetrie fuori terra, del porto turistico e commerciale di Marina Grande a Capri, in zona P.I.
- Interventi programmati per gli impianti sportivi in località S. Costanzo di Capri, in zona P.I.R., con recupero, riqualificazione e sistemazione delle aree circostanti gli impianti già esistenti e in corso di esecuzione, nonché interventi di adeguamento alle normative per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Sistemazione dell'impianto esistente della S.I.P.P.I.C. per la produzione di energia elettrica in località Marina Grande, in zona P.I.R. del presente piano, con interventi di ristrutturazione edilizia con riorganizzazione planovolumetrica, nel rispetto delle cubature esistenti dell'attuale centrale di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, con interrimento delle funzioni che determinano rumorosità ed inquinamento, nonché con gli interventi necessari per l'interrimento delle linee di distribuzione dalla centrale stessa ai nodi di distribuzione di Capri ed Anacapri.
- Adeguamento del campo sportivo in località Damecuta di Anacapri, in zona P.I.R.

Le soprintendite opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Piano Paesistico - Ischia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti gli interi territori dei Comuni dell'isola di Ischia.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale.

P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale.

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 - bis legge n. 431/85.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.
In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché di concerto con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei e i complessi rurali di valore storico e ambientale.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.
Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.
4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39 da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge 431/85.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori.
La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.
3. È vietata l'impermeabilizzazione delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.
4. È vietata l'installazione di tende che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.
5. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R. D. n. 1357/40.
6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
8. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.
9. Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, valgono le seguenti prescrizioni. Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
10. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art. 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossata deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.
11. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
12. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.
13. Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa.
3. Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78, deve ammettere solo:
- interventi di consolidamento statico e di adeguamento antisismico, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi delle superfici delle singole unità immobiliari.
4. Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 deve ammettere solo:
- interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939, n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del / secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.
5. Risanamento conservativo, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.
6. Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.
7. Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree degli insediamenti baraccali realizzati a seguito del terremoto del 1883.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

1. Sul litorale marino salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla difesa ed alla ricostituzione dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino; alla riqualificazione e ripascimento delle spiagge e preservazione delle coste rocciose e tuffacee mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che

prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali. Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere l'integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica, per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5 punto 2.

2. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale costiero esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e tufacea e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- per gli stabilimenti balneari autorizzati dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti;
- per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone comprese nel presente piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art. 7 della presente normativa e che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.
 - b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.
 - c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi. Per le ville, i giardini e i parchi costituenti singolarità paesaggistica, naturalistica e botanica, di cui all'art. 1 punto 2 della legge 1497/39, gli interventi di manutenzione straordinaria delle serre esistenti possono prevedere anche adeguamento ed incremento del volume esistente, purché finalizzato esclusivamente al mantenimento delle singolarità botaniche di eccezionale interesse.
 - d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
 - e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali attivi e non, anche attraverso la ricollocazione delle opere idrauliche connesse all'impianto.
 - f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
 - g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche per gli edifici a destinazione pubblica, turistico-ricettiva, termale, nonché per i campeggi esistenti ed attivi e per gli immobili a destinazione agroturistica. Adeguamento agli standards previsti dalla normativa di settore, anche con ampliamenti entro il massimo del 20% (venti per cento) della volumetria esistente, per i soli impianti termali, con esclusione dei volumi a destinazione turistico-ricettiva, nonché per gli immobili a destinazione agroturistica. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
 - h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - nelle aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra indicate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con l'inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.
- In ogni caso, l'altezza delle recinzioni, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri.
- i) Interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile, attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.
 - l) Interventi per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con: l'impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio ischitano.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

1. I Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali quanto subregionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11. - Zona P.I.

1. Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. La zona comprende, altresì, l'intera fascia costiera, il sistema craterico e il vulcano dell'Epomeo. I confini dell'area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade taglia-fuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 6 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superficie residenziale non superiore ai 75 mq., con esclusione dell'architettura rupestre di cui all'art. 16 della presente normativa.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l'incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).

La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 12 - Zona P.I.R.

1. Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico:

- Area ad ovest dell'abitato di Ischia (località Costa del Lenzuolo, Bosco dei Conti, Sacchetta);
- Due aree interne a sud dell'abitato di Ischia (località Fasolara, Cattavola, i Pilastrì);
- Area interna a nord della penisola di Sant'Angelo (località Madonnelle, Petrella);
- Area interna ad est dell'abitato di Buonopane a Barano;
- Area a sud-est dell'abitato di Casamicciola (località Molara);
- Area costiera tra gli abitati di Casamicciola e Lacco Ameno (località Fundera);
- Area interna ad est dell'abitato di Forio (località Spinarola, Spadara);
- Area costiera a sud dell'abitato di Forio (località Chiena, Pescina);

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al punto 6 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato: il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale.

6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superficie residenziale non superiore ai 75 mq., con esclusione dell'architettura rupestre di cui all'art. 16 della presente normativa.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l'incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).

La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 13 - Zona R.U.A.

1. Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende nove aree urbanizzate di elevato valore paesistico così individuate:

- Area del centro abitato di Forio;
- Area del centro abitato di Lacco Ameno;
- Area del centro abitato di Casamicciola;
- Area del centro abitato di Ischia;
- Area del centro abitato di Barano;
- Area del centro abitato di Serrara Fontana;
- Area di Succivo (Serrara Fontana);
- Area di Cuotto (Forio);
- Area di Panza e Ciglio (Forio - Serrara Fontana).

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo; interventi finalizzati alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, apparecchi illuminanti, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.

5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq ed occupate stabilmente da residenti da almeno tre anni.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Per le aree occupate dagli insediamenti baraccali realizzati a seguito del terremoto del 1883 i Comuni dovranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa.

L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 7,00 m. fuori terra.

L'incidenza paesistico-ambientale di detti piani particolareggiati dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti nelle aree di interesse archeologico come definite dall'art. 5 punto 2 della presente normativa.

Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 7 della presente normativa.

Articolo 14 - Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico.

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.

b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.

c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 15 - Entità naturali di eccezionale interesse.

Costituiscono elementi di eccezionale valore e interesse geologico, fisico e paesistico le entità naturali appresso elencate. Per le stesse e per il loro intorno è vietato qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria.

- Fungo di Lacco Ameno;
- Scoglio del Leone;

- Scogli di Punta Cornacchia;
- Pietra Inpisa;
- Scogli Camerata;
- Scogli a Punta del Soccorso;
- Scogli di Lorio;
- Becco d'Aquila;
- Pietre del Cavallone;
- Pietra Bianca;
- Pietra Nera;
- La Nave;
- Chianare di Spadera;
- Scoglio della Scarrupata di Barano;
- Scogli di Sant'Anna.

Articolo 16 - Architettura rupestre.

Costituiscono testimonianza di eccezionale valore ed interesse paesistico, antropologico e architettonico gli elementi di architettura rupestre isolana. Le abitazioni, i cellai, le cisterne, i ricoveri, i massi scavati, le chiese e gli eremi costituenti il patrimonio architettonico rupestre dell'isola d'Ischia, sono assoggettati a tutela, anche in assenza di provvedimenti specifici assunti dal Ministero BB.CC.AA. Per detto patrimonio, la sola categoria di intervento ammissibile è quella del restauro conservativo. Tutti i Comuni dell'isola di Ischia sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano, al censimento ed elencazione del patrimonio sopra individuato. Previo parere vincolante della Soprintendenza competente ed a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Settore BB.AA.AA. del Ministero BB.CC.AA., gli elenchi suddetti costituiscono parte integrante del presente piano.

Articolo 17 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

A protezione dei valori paesistico-ambientali del Monte Epomeo è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra della quota 500 (cinquecento) metri. Gli impianti già esistenti oltre detta quota dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico-ambientali e panoramici delle aree. La localizzazione dei manufatti indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, se in deroga alla normativa del presente piano, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

Articolo 18 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I progetti dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.

È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere pubbliche già iniziate e sospese, ovvero in corso e comunque in avanzato stato di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano.

Le procedure autorizzative per i progetti di completamento delle suddette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

È consentito l'adeguamento dei porti di: Ischia Porto; Casamicciola Terme; Lacco Ameno; Forio. La compatibilità paesistico-ambientale, nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui all'art. 8 della presente normativa, sarà valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con il parere della Soprintendenza Archeologica per l'eventuale presenza di testimonianze archeologiche.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale ovvero sovracomunale, è consentita, in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere in territorio comunale di:

Barano:

- Opere di bonifica e sistemazione dell'Alveo Cimitero e Regina Elena, nella omonima località (zona R.U.A., P.I.);
- Area sportiva scoperta attrezzata in località Fiaiano;
- Adeguamento statico e funzionale del ponte sulla statale 270 in località Buonopane;

Casamicciola:

- Caserma per il corpo di Guardia Forestale, in località Pietra Vano (zona P.I.);
- Riqualificazione paesistica ed ambientale della Piazza Marina (zona R.U.A.); il Comune dovrà predisporre apposito progetto che preveda anche la demolizione dei volumi e delle strutture precarie esistenti, con la ricollocazione dei pubblici esercizi all'interno di nuova volumetria non eccedente i 150,0 mq. di superficie comprensiva di eventuale porticato, e non superiore in altezza ai 4,5 m.;
- Adeguamento funzionale della strada al servizio della Casa Comunale.

Lacco Ameno:

- Ampliamento Ospedale "Rizzoli", in località Fundera (zona P.I.);
- Ampliamento scuola media in via Fundera, nella omonima località (zona P.I.). Ischia:
- Adeguamento e completamento degli impianti per la compattazione e differenziazione nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, in località Caraucio (zona P.I.);
- Caserma Guardia di Finanza (zona R.U.A.);
- Complesso scolastico elementare-materno in località Campagnano (zona P.I.R.);
- Bretella di collegamento in tunnel Ischia Porto-Capitelli (zona R.U.A., P.I.);
- Centro Congressi in località Arso (zona R.U.A.).

Serrera Fontana:

- Adeguamento e/o ampliamento della scuola elementare di Sant'Angelo nella località omonima (zona P.I.);
- Riqualificazione e sistemazione a verde attrezzato per uso pubblico delle aree, già a discarica, nelle località Petto e Trone Morgera (zona P.I.);
- Sistemazione con ampliamento sotterraneo del parcheggio di Cava Ruffano (zona P.I.R.) e sistemazione dell'area circostante.

Tutte le sopraelencate opere dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica; le nuove volumetrie, salvo diversa specifica prescrizione, non dovranno avere altezza eccedente quella media degli edifici esistenti al contorno ed in ogni caso non potranno superare i 10,0 m. fuori terra; le aree libere e quelle pertinenziali anche da destinare a parcheggio dovranno essere piantumate con essenze d'alto fusto.

Tutte le sopraindicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Articolo 19 - Piano di dettaglio delle opere abusive.

Il presente piano territoriale paesistico è stato redatto valutando ai fini della tutela paesaggistica lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte sulle quali è stata disegnata la zonizzazione, parte integrante del piano stesso.

Nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.

Piano Paesistico - Vesuvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti i territori dei Comuni Vesuviani di: San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Nola-Castel Cicala, sottoposti alle disposizioni dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio dei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, nonché da parte del territorio dei comuni di Pompei, Boscoreale, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola e Nola-Castel Cicala, così come individuati dal D.M. 28 marzo 1985, relativo alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984.
2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

1. Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:
P.I.: Protezione Integrale.P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale.R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.A.I.: Recupero delle Aree Industriali.S.I.: Norme per le zone Sature Interne.S.C.: Norme per le zone Sature Costiere.
R.A.C.: Recupero Ambientale delle aree di Cava di Torre del Greco e Terzigno.
R.A.I.: Recupero Ambientale degli Insediamenti non industriali in A.S.I.A.P.: Norme per le Aree Portuali.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis legge n. 431/85.
2. Il piano di cui al paragrafo precedente, in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale.
Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole contestualmente alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.
Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497/39.
4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, come sancito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge n. 431/85.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. È vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.
3. È vietata l'impermeabilizzazione delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.
4. È vietata l'installazione di tende che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.
5. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.
6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione preveda interventi di riqualificazione ambientale.
7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio originari e posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
8. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.
9. Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni. Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotto a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
10. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art. 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossata deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.
11. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
12. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.
13. Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati, devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della normativa presente.
3. Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78, deve ammettere solo:
 - interventi di consolidamento statico e di adeguamento antisismico, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.
4. Restauro, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78, deve ammettere solo:
 - interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939 n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano, come fusione tra natura e architettura.
5. Risanamento conservativo, con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78, dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento" in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art. 31 lettera e) legge n. 457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

1. Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione e ripascimento delle spiagge e preservazione delle coste rocciose mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale, sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici ed universitari, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.

2. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale costiero esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- per gli stabilimenti balneari autorizzati dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti;
- per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e per i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia (da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art. 7 della presente normativa), che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione in situ, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.

c) Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

f) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

g) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.

In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i 2 metri.

h) Interventi di sistemazione e adeguamento anche attraverso ampliamento della viabilità pedonale e carrabile con l'utilizzazione di quella esistente. Per i tratti panoramici della viabilità esistente, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere di ampliamento della sede viaria dovranno escludere muri di contenimento e strutture a sbalzo o su pilastri, tagli ed espunti di alberi di alto fusto.

i) Interventi per la riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con: impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali; aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), i) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio vesuviano.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

1. I Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti di gestione statali e locali, sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali quanto sub regionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11 - Zona P.I.

1. Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche archeologiche più rilevanti dell'ambito vesuviano: il cono del Vesuvio, l'Atrio del Cavallo, la Valle dell'Inferno, le pendici del Monte Somma, sino agli abitati dei comuni di San Sebastiano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, per il versante da nord-est a nord-ovest; le aree di pendice fino al tracciato della S.S. 268 bis tra i comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano, nonché tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno (interclusa); le pendici del Vulcano sul versante costiero fino agli abitati dei comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Boscoreale; le aree di parco naturale, storico, archeologico, fino alla linea di costa in corrispondenza di: parco Superiore ed Inferiore della Reggia di Portici in continuità con l'area archeologica degli scavi di Ercolano, parchi storici delle ville vesuviane Favorita e Campolieto, parco e sito archeologico di villa Sora; l'area dei parchi delle Ville Vesuviane Bruno e Vannucchi in territorio di San Giorgio a Cremano (interclusa); la collina di Castel Cicala in territorio di Nola; la fascia di mare, per trecento metri dalla linea di costa, dall'insediamento di villa Sora all'area industriale di Santa Maria La Bruna.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti nonché alla riqualificazione anche attraverso l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente e di ogni altro detrattore ambientale; interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente anche attraverso ampliamento con le limitazioni di cui all'art. 9 lettera h) della presente normativa, per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 7 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree di nuovo impianto; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espunto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espunto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espuntare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili con il suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espunti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze, ovvero per quelli strettamente necessari ai fini dell'attività scientifica dell'Osservatorio Vesuviano.

5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

È consentito l'uso agricolo del suolo, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;

- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee;
- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione.

6. Fascia marina. Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa del comune di Torre del Greco e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso di tale fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici. Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

7. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/ 39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 12 - Zona P.I.R.

1. Descrizione dei confini. La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.

- Area costiera in territorio comunale di Portici, da Pietrarsa fino a Villa d'Elboeuf.
- Tre aree con estensione dominante secondo la direttrice sud-nord confinanti con le aree sature rispettivamente dei comuni di Portici e S. Giorgio a Cremano e fino alle aree urbanizzate poste sull'asse Cercola-S. Sebastiano al Vesuvio.
- Area a nord-est dell'abitato di Ercolano tra il nucleo urbano di S. Vito (comune di Ercolano) e l'abitato pedemontano di Torre del Greco.
- Area costiera a nord dell'abitato e del porto di Torre del Greco.
- Area interna pedemontana a ridosso del tracciato ferroviario "circumvesuviano" in territorio di Torre del Greco e confinante con le aree urbane dello stesso.
- Due aree articolate intorno al perimetro della cava di S. Maria La Bruna; l'una chiusa sul mare, nella parte occidentale, dalla zona satura costiera della litoranea Torrese; l'altra estesa fino alla linea di costa del litorale nord di Torre Annunziata.
- Due aree nel versante orientale dell'ambito, definite l'una dallo sviluppo degli abitati di Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase; l'altra dagli abitati di Torre Annunziata, Boscotrecase e Boscoreale, e dall'area pianeggiante, di protezione integrale, a nord degli scavi di Pompei.
- Area a sud degli scavi archeologici di Pompei al confine d'ambito pianificato;
- Area in territorio di Terzigno a nord-ovest dell'abitato, chiusa a settentrione dall'abitato di Terzigno stesso.
- Due aree di limitata estensione in territorio di S. Giuseppe Vesuviano, chiuse dall'abitato dello stesso e dall'area di recente espansione in località S. Maria la Scala.
- Aree intercluse, sul versante nord-ovest dell'ambito, tra gli insediamenti sulla S.S. del Vesuvio n. 268 da Cercola a S. Anastasia ed, a monte, dell'abitato di Cercola, Massa di Somma e Pollena Trocchia. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale (P.I.R.).

3. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e alla ricostruzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale volti alla ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali dei siti nonché riqualificazione anche attraverso l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente e di ogni altro detrattore ambientale; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile esistente, anche attraverso ampliamento con le limitazioni di cui all'art. 9, lettera h), della presente normativa.

4. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con l'esclusione di cui al successivo punto 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona. È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico-culturale. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze, nonché per quelli necessari ai fini della attività scientifica dell'Osservatorio Vesuviano.

5. Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione. È consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità, nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa;
 - è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.
6. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/ 39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 13 - Zona R.U.A.

1. Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le sottoelencate aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

- Area comprendente gli abitati di Portici e S. Giorgio a Cremano con relativi centri storici.
- Centro storico ed abitato del comune di Ercolano.
- Nucleo di S.Vito in comune di Ercolano, saldato all'abitato saturo dello stesso Comune.
- Insediamenti abitativi articolati in due aree di più recente edificazione, poste a monte dell'autostrada Napoli-Salerno, in territorio di Ercolano e Torre del Greco.
- Centro storico ed abitato in comune di Torre del Greco.
- Area in territorio di Torre del Greco e Torre Annunziata innestata sulla S.S. n. 18 Tirrenia Inferiore (delle Calabrie) e collegata al nucleo di Cappella Vecchia in area pedemontana a ridosso del Colle S. Alfonso (Torre del Greco).
- Vasta area dell'abitato di Torre Annunziata saldato a nord con l'insediamento pedemontano dei comuni di Trecase, Boscoreale e Boscoreale.
- Area a confine d'ambito in territorio comunale di Pompei a sud e ad est degli Scavi.
- Area a confine d'ambito sulla S.S. del Vesuvio n. 268, dal cimitero di Pompei a quello di Boscoreale.
- Area a confine d'ambito in località Boccia al Mauro fino all'abitato e centro storico del comune di Terzigno.
- Area comprendente i centri storici ed abitati di recente espansione, secondo il tracciato della S.S. del Vesuvio n. 263 verso nord, di Casilli e S. Maria la Scala in S. Giuseppe Vesuviano, di S. Giuseppe Vesuviano, di Ottaviano.
- Area degli insediamenti abitativi a ridosso della S.S. del Vesuvio n. 268, in territorio di Somma Vesuviana.
- Area del centro abitato, comprendente il centro storico, del comune di S. Anastasia.
- Insediamento e nucleo storico del comune di Pollena Trocchia.
- Area, vasta ed articolata, comprendente le aree edificate di Cercola, l'edificato posto a cavallo dell'asse viario Cercola-S. Sebastiano al Vesuvio, il centro abitato di S. Sebastiano al Vesuvio, il nucleo storico di Massa di Somma e, più a sud, le aree di recente espansione e di edilizia pubblica in comune di Ercolano (loc. Fosso Grande), fino alle aree a monte della zona satura di Portici.
- Aree di limitata estensione sul confine dell'ambito di Castel Cicala in territorio comunale di Nola.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto; le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico-culturale.

La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.

5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

Sono consentite le opere di sistemazione delle aree e le infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore.

6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, i Comuni potranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa.

L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno.

Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 della presente normativa.

Articolo 14 - Zona A.I.

1. Descrizione dei confini. La zona A.I. comprende le aree industriali dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, di Portici-Ercolano, di Torre del Greco, di Torre Annunziata e di Pompei. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero delle Aree Industriali (A.I.).

3. Interventi ammissibili. In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia degli impianti industriali, artigianali e commerciali non dismessi ovvero attivi alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché dell'edilizia residenziale esistente.

Le aree, gli impianti ed i manufatti, resi disponibili per la dismissione delle attività industriali, devono essere sottoposti a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio Vesuviano (scientifico-tecnologiche; culturali; turistico-ricettive; produttive).

I Comuni interessati dovranno predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione, che potrà prevedere anche la ristrutturazione urbanistica come indicato all'art. 7, punto 7, della presente normativa, per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le vocazioni specifiche di ciascuna di esse.

La cubatura complessiva consentita dal suddetto strumento attuativo di pianificazione, ai fini del recupero paesistico ed ambientale delle aree, non potrà superare il 40% delle cubature oggetto di dismissione ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano.

Per i manufatti che, per carattere e tipologia architettonica, rivestono interesse storico è consentito solo il restauro e risanamento conservativo, con destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche dei manufatti stessi.

Articolo 15 - Zona S.I.

1. Descrizione dei confini. La zona S.I. comprende le sottoelencate aree urbane sature anche di elevato valore paesistico.

- Area di recente espansione del comune di Portici, da Piazza S. Ciro al tracciato autostradale.

- Area di recente espansione del comune di Ercolano, dal Corso Italia al tracciato autostradale Napoli-Salerno.

- Area di recente espansione del comune di Torre del Greco, a ridosso del centro storico e sino al tracciato ferroviario Circumvesuviano e al casello autostradale di Torre del Greco.

- Area di recente espansione ad est dell'abitato di Torre Annunziata, definita dall'ansa del tracciato ferroviario Caserta-Castellammare di Stabia, e incuneata, sino agli scavi di Pompei, tra la S.S. n. 18 e il tracciato della ferrovia Circumvesuviana.

- Area di recente espansione con edilizia pubblica in territorio di Boscorecase, a sud dell'abitato.

- Area di recente espansione edilizia del comune di S. Giorgio a Cremano fino al confine col quartiere di Ponticelli (Napoli).

- Area di recente espansione a nord dell'abitato di S. Sebastiano al Vesuvio, ricadente nei comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinano le trasformazioni territoriali, nelle aree Sature Urbane Interne (S.I.).

3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree di nuovo impianto.

4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

5. Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della

geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. Recupero Edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative.

Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va tra- scritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno.

Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 149739 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

I comuni potranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all'art. 7 della presente normativa.

L'altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno.

Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno escludere dall'intervento di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica gli edifici aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, nonché quelli di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge n. 149739.

Nelle more dell'approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi interventi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 della presente normativa.

Articolo 16 - Zona S.C.

1. Descrizione dei confini. La zona S.C. comprende l'area urbana satura di elevato valore paesistico, in territorio comunale di Torre del Greco, lungo la litoranea a sud dell'abitato.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate da apposito obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo i criteri di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo, le trasformazioni territoriali di tale zona Satura Urbana Costiera (S.C.).

3. Divieti e limitazioni. È vietato l'incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo.

4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

5. Attrezzature pubbliche. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). Gli edifici di nuova costruzione dovranno altresì osservare i criteri definiti al successivo punto 6.

6. Ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, disciplinati da apposito piano particolareggiato, dovranno essere finalizzati alla riqualificazione paesistico-ambientale della fascia litoranea, secondo il carattere e le vocazioni specifiche dell'area (residenziali e turistico-ricettive), con rispetto dei seguenti criteri:

- salvaguardia degli edifici di valore storico, artistico, paesistico, ambientale;
- diradamento verticale progressivo degli edifici, a partire dalla cortina edificata (da prevedere con altezza max pari a 7 m), posta sul versante di monte della strada litoranea, e fino agli edifici interni alla zona (da prevedere con altezza max pari a 12 metri);
- trasferimento delle volumetrie esistenti risultanti dal diradamento di cui al capo precedente, nelle aree disponibili della presente zona e nel rispetto dei criteri elencati al presente capo;
- salvaguardia degli assi di visuale libera e panoramica del Vesuvio dalla litoranea e dalla linea di costa;
- per il tratto della strada litoranea compresa tra i due sottopassi del tracciato F.S., le volumetrie esistenti tra la strada litoranea e la linea di costa (ricadenti in zona P.I.) dovranno essere trasferite nelle aree della presente zona poste a monte della litoranea stessa.

Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione sono consentiti esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo, e manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

Articolo 17 - Zona R.A.C.

1. Descrizione dei confini. La zona R.A.C. comprende le aree di cava nei comuni di Torre del Greco e Terzigno. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Risanamento e Riqualificazione Paesistica ed Ambientale delle Aree di Cava (R.A.C.).

3. Divieti e limitazioni. È vietata la prosecuzione dell'attività estrattiva. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.

4. Interventi ammissibili. La zona in oggetto è sottoposta ad interventi di risanamento paesistico-ambientale disciplinati da appositi progetti di iniziativa comunale che, oltre a regolamentare le attività compatibili con le caratteristiche ambientali dell'area, dovranno prevedere l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali.

In attuazione dei predetti progetti di iniziativa comunale, finalizzati alla riqualificazione ambientale dell'area, è ammesso, per la dotazione delle necessarie attrezzature e servizi, il trasferimento, attraverso demolizione e ricostruzione, delle volumetrie esistenti ed acquisite al patrimonio comunale.

Per gli edifici a destinazione residenziale esistenti in zona, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo.

Articolo 18 - Zona R.A.I.

1. Descrizione dei confini. La zona R.A.I. comprende le aree in comune di Torre Annunziata, già ricadenti nel piano di sviluppo industriale (A.S.I.), oggi connotate dalla presenza di un tessuto edilizio diffuso non riconducibile alla tipologia industriale. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è opposta alle norme di tutela per il recupero urbanistico ed ambientale, dettate da apposito obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo i criteri di cui ai successivi punti 5, 6 del presente articolo, le trasformazioni territoriali di tale zona a prevalente connotazione rurale ed elevata potenzialità archeologica (R.A.I.).

3. Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti e di altre infrastrutture aeree, di nuovo impianto.

4. Interventi ammissibili. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

5. Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici a sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 7 metri.

6. Recupero edilizio. Gli interventi di recupero edilizio, normati da apposito obbligatorio piano particolareggiato, dovranno essere finalizzati alla riqualificazione paesistico-ambientale, secondo le caratteristiche e le qualità ambientali specifiche dell'area (rurale, archeologica), con rispetto dei seguenti criteri:

- mantenimento del carattere agricolo dell'area, stante l'eccellente potenzialità di paesaggio archeologico del sito;
- salvaguardia degli edifici di valore storico, artistico, paesistico ed ambientale;
- eliminazione dei detrattori ambientali e diradamento verticale degli edifici di altezza eccedente i 7 metri;
- trasferimento delle volumetrie esistenti risultanti dalle operazioni di diradamento ovvero dalla demolizione di volumetrie costituenti detrattori ambientali, nelle aree disponibili della presente zona e nel rispetto dei criteri elencati al presente capo nonché dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti, rispetto del paesaggio agrario ed archeologico).

Articolo 19 - Zona A.P.

1. Descrizione dei confini. La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e l'adeguamento delle aree portuali, dettate da apposito strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona (A.P.).

Tale piano deve essere sottoposto al vincolante parere della Soprintendenza BB.AA.AA. e della Soprintendenza Archeologica, competenti per territorio.

L'obbligatorio strumento di pianificazione ed attuazione della pianificazione delle aree portuali dovrà valutare la compatibilità delle attività svolte e dei manufatti esistenti (cantieri navali, industrie costiere, aree di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche precipue dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.).

3. Divieti e limitazioni. Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione degli interventi, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

È vietata la realizzazione di scogliere emergenti.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono prevedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi artificiali posti in superficie con elementi lapidei.

È vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale nonché l'incremento dei volumi residenziali esistenti.

Il piano per le aree portuali dovrà specificamente prevedere la salvaguardia di:

- edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale;

- manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale;
- sistemi viari di valore storico ed ambientale quali strade, rampe, gradonate, sottopassi, gradinate, etc.;
- elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico-ambientali sopra indicati quali terrazzamenti e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, lastricati, etc.

È consentito il recupero delle volumetrie esistenti anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica come definiti dall'art. 7 della presente normativa nel rispetto dei criteri della tutela paesistica.

Eventuali nuove volumetrie per la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, indispensabili e funzionali alla riqualificazione e/o potenziamento delle aree portuali, ciascuna secondo le proprie vocazioni specifiche, dovranno essere localizzate nelle aree rese disponibili per effetto di abbandono e/o dismissione delle attività già praticate.

Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali, sono consentiti esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

I progetti relativi ai singoli interventi dovranno, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

Articolo 20 - Aree, siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico.

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa, nonché la fascia di mare larga 300 metri antistante il litorale di Torre del Greco, così come perimetrata nelle tavole di zonizzazione del presente piano, sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

- a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata, ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.
- b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.
- c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 21 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa:

- la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrico, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale;
- l'adeguamento ed il potenziamento della rete autostradale esistente con relativi svincoli e bretelle di collegamento, nonché delle reti ferroviarie con le opere connesse con l'abolizione dei passaggi a livello;
- la bonifica e la sistemazione degli alvei e dei canali ricadenti nelle aree del presente piano.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alle normative di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico). Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

A protezione dei valori paesistico-ambientali del Monte Somma e Vesuvio è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra della quota cinquecento metri. Gli impianti già esistenti oltre la quota cinquecento, dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni, gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico ambientali e panoramici delle aree.

Articolo 22 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano.

È consentita, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Le procedure autorizzative per gli interventi di cui sopra sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e n. 431/85.

È consentito in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere pubbliche già iniziate e sospese, ovvero in corso e comunque in avanzato stato di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano, nonché la realizzazione e/o completamento delle opere infrastrutturali primarie e secondarie per le aree di edilizia residenziale pubblica e convenzionata già realizzata alla data di entrata in vigore del presente piano. Per i manufatti incompleti e destinati alla residenza in attuazione dei programmi di edilizia pubblica e convenzionata di cui sopra, è ammesso il completamento.

È consentita la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, nelle sole zone classificate R.U.A ed S.I. dalla presente normativa, qualora sia già iniziata, alla data di entrata in vigore del presente piano, la procedura per l'acquisizione da parte del Comune delle aree investite dal programma edificatorio.

Le procedure autorizzative per gli interventi di cui sopra sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e n. 431/85.

Ai fini della realizzazione dei programmi per lo sviluppo dell'area Torrese-Stabiese (piano TESS) è consentita, anche in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- sistemazione della strada provinciale Torretta di Siena ed anello di raccordo della strada provinciale promiscua in località Cimitero in territorio di Torre Annunziata;

- adeguamento della strada provinciale promiscua con raccordo alla S.S. 268 del Vesuvio, in territorio Boscotrecase.

Ai fini dello sviluppo delle potenzialità turistiche, nonché per l'adeguamento dei servizi ed infrastrutture di interesse sovracomunale è consentita, anche in deroga alle norme di zona in cui esse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- recupero pedonale del tracciato ferroviario Cook, dall'abitato di Ercolano al sito della ex stazione di valle della seggiovia del Vesuvio;

- opere di completamento e ampliamento del Palazzo di Giustizia nonché di nuovo collegamento viario alla rete autostradale esistente, in territorio comunale di Torre Annunziata;

- realizzazione dell'Ospedale Consortile ed opere infrastrutturali connesse in territorio comunale di Boscotrecase.

Ai fini del potenziamento ed adeguamento dei servizi e strutture di interesse locale è consentita, in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, la realizzazione delle seguenti opere:

- Comune di Ercolano. Strada di accesso e parcheggio a servizio dell'area archeologica (zona P.I.).

- Comune di Torre del Greco. Ampliamento degli Uffici Giudiziari in località Cimitero (zona P.I.); Centro Polisportivo in località Santa Maria La Bruna (zona P.I.R.); Completamento del Programma Costruttivo ex lege 219/81 art. 2 bis nelle località Lamaria e Leopardi.

- Comune di Massa di Somma. Recupero edilizio di via Marini a mezzo di apposito piano di recupero ai sensi della legge n. 457/78, secondo le categorie d'intervento e relative limitazioni come riportato nell'art. 7 della presente normativa.

- Comune di Terzigno. Realizzazione della Casa Comunale in località Croce del Carmine (zona R.U.A.).

- Comune di Pompei. Sistemazione dell'area prospiciente la strada di collegamento Porta Marina Superiore e Porta Marina Inferiore per l'insediamento di strutture commerciali di tipo leggero. Il progetto di sistemazione dovrà comunque salvaguardare il patrimonio arboreo esistente e la conformazione altimetrica dell'area in oggetto e circostante (zona P.I.).

Tutte le sopradicate opere, di rilevanza comunale ovvero sovracomunale, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione sindacale ex art. 7 della legge n. 1497/39.

Qualora le suddette opere ricadano in area di interesse archeologico, come definite dall'art. 5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Articolo 23 - Piano di dettaglio delle opere abusive.

Il presente piano territoriale paesistico è stato redatto valutando ai fini della tutela paesaggistica lo stato di fatto del territorio in presenza di tutte le costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte sulle quali è stata disegnata la zonizzazione, parte integrante del piano stesso.

Nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del Ministero per i BB.CC.AA. e con il supporto degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati.

Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area.

Piano Paesistico - Cilento Costiero

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti il territorio del Cilento Costiero relativo ai Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro, sottoposti alla disposizione dell'art. 1- quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431.
2. Il presente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano

1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall'intero territorio così come individuato dai DD.MM. 28 marzo 1985, relativi alle aree ed ai beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 nei Comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, Camerota e S. Giovanni a Piro.
2. Le aree regolate dal presente Piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate nel Titolo II della presente normativa, come perimetrare nelle tavole di zonizzazione, si applicano le seguenti norme di tutela:
Ambiti della protezione integrale:
 - Conservazione integrale (C.I.)
 - Conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)Ambiti del paesaggio agricolo:
 - Conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)Ambiti urbani:
 - Recupero urbanistico-edilizio e restauro paesaggistico-ambientale (R.U.A.)
 - Riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)
 - Valorizzazione turistico-sportiva (V.A.T.)Ambiti portuali:
 - Riqualificazione di aree portuali (A.P.)

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis della legge n. 431/85.
2. Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nonché dei piani di settore regionali. I Piani Regolatori Generali e i piani urbanistici esecutivi dovranno essere adeguati alla presente normativa di Piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrare le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dovranno essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale saranno approvate nelle forme e procedure previste dalla legge. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 nonché quelle di cui all'art. 1 legge n. 43 1/85, per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano, sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. L'Amministrazione Comunale, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente alla relativa documentazione, ai sensi del quinto comma art. 1 legge n. 431/85.

Articolo 6 - Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere si definiscono come segue.
2. Manutenzione ordinaria
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che consistono in opere di pulitura, conservazione, reintegrazione parziale o ripristino di elementi di finitura degli edifici senza apportare modifiche estetiche o tecnologiche.

3. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi finalizzati a rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici, installare e/o adeguare impianti igienico-sanitari e tecnologici, senza modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Fanno parte di questa categoria anche gli interventi richiesti per il miglioramento antisismico delle strutture verticali ed orizzontali (volte, solai, tetti) che non modifichino la struttura dei singoli componenti né le dimensioni dell'unità immobiliare. Negli interventi di manutenzione straordinaria è vietato:

alterare la posizione e la forma originarie nei prospetti delle aperture di finestre e porte;

- alterare sagoma, pendenza e tipologia delle coperture nonché sostituire i manti di copertura tradizionali con materiali ed elementi di tipo diverso;

- alterare pendenze, dimensioni e posizioni di rampe di scale interne ed esterne;

- intonacare i paramenti murari di pietrame, se tradizionalmente lasciati a vista.

4. Restauro

Si definisce intervento di restauro l'insieme di operazioni rivolte alla conservazione degli organismi edilizi che presentino particolare e definito impianto tipologico unitamente a valori storico-artistici e architettonici, propri e correlati ai valori paesaggistici nell'ambiente in cui sono collocati.

Gli interventi di restauro sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege n. 1089/39 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle forme del presente Piano, come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo

Si definisce risanamento conservativo l'insieme degli interventi destinati al recupero dell'edificio per garantirne la conservazione e la funzionalità; essi riguardano le costruzioni il cui impianto tipologico sia individuabile e architettonicamente qualificato e consistono in interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.

6. Ristrutturazione edilizia parziale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale si riferiscono alle operazioni rivolte alla modifica di una o più parti edilizie, condotte attraverso interventi limitati di demolizioni e ricostruzioni che possano configurare una struttura edilizia in parte difforme dalla precedente, ma nel rispetto dei vincoli planovolumetrici e dei caratteri morfologici della struttura urbana.

Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesaggistico.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, della presenza di eventuali aree a verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti.

7. Ristrutturazione edilizia integrale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale si riferiscono alla costruzione di manufatti previa demolizione dei preesistenti immobili, privi di interesse architettonico e tipologico, e sono finalizzati alla riqualificazione del contesto attraverso la realizzazione di manufatti in sintonia con l'ambiente circostante.

Per gli interventi suindicati valgono i vincoli planimetrici ed altimetrici dati dalla conformazione del lotto di pertinenza, dalla presenza di eventuali aree a

verde, dal profilo altimetrico delle cortine edilizie o dei fabbricati confinanti. Tale categoria di intervento non si applica agli edifici sottoposti al vincolo degli art. 1, 2 e 4 della legge 1089/39 di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonché di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497139.

8. Ristrutturazione urbanistica

Per operazioni di ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento. Essi consistono in interventi di sostituzione, modificazione, adeguamento, ricostruzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio.

La ristrutturazione urbanistica dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

Articolo 7 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo 11. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.

2. E' vietata l'apertura di cave e miniere nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni radiotelevisive, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione delle competenti amministrazioni previo parere del Ministero dell'Ambiente.

3. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. Nelle aree urbane la collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da

apposito piano redatto a cura dei singoli Comuni.

4. E' obbligatorio che le piantumazioni stradali vengano effettuate con specie coerenti con le unità ambientali locali e in particolare con la vegetazione naturale potenziale del sito interessato dall'intervento.

Tra le specie arboree coerenti con quanto riportato nel comma precedente verranno scelte quelle che per motivi funzionali e percettivi meglio si adattano al fine dell'intervento (ombreggiatura, scopo fitosanitario, riduzione dell'inquinamento acustico o atmosferico).

5. Per la pavimentazione delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. Le superfici esterne di pertinenza di edifici non agricoli debbono essere compiutamente organizzate, pavimentate per un'aliquota di superficie impermeabilizzata non superiore al 30% della superficie fondiaria scoperta, e/o sistemate a verde, con indici di piantumazione, con specie arboree non estranee all'ambiente locale, con caratteristiche strutturali e densità coerenti con le tipologie naturali di riferimento. Deve inoltre risultare ben netta l'individuazione del limite di pertinenza ai fini della gestione e manutenzione delle aree di competenza privata.

I calpestii pubblici e privati, con pavimentazione o basolati tradizionali, non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei, se preesistenti, posti in opera a regola d'arte secondo tipologie e tecniche tradizionali della zona.

6. Le aree risultanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione e recupero ambientale in linea con la vegetazione naturale potenziale del sito ambientale.

7. Le falde delle coperture inclinate non dovranno superare la pendenza del 35%. I manti di copertura dovranno essere in tegole del tipo tradizionalmente ricorrente nei luoghi.

8. Per tutti gli edifici, le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici, o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, finiture e colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi di lamiera zincata o preverniciata, di rame o cotto; le canalizzazioni di impianti tecnici con esclusione di quelli di distribuzione del metano, devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato; è vietato l'uso di alluminio anodizzato, lamiere ondulate, lastre in plastica, eternit; i materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; è vietato l'uso di avvolgibili in plastica o metallo; i manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale; l'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse; sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in piastrelle ceramiche, gres, cotto, materiali polivinilici o asfaltici; le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive; è consentita l'installazione di ornate, davanzali, stipiti, zoccolature, gradini esterni in materiali lapidei con esclusione di marmi bianchi e graniti (per le zoccolature è ammesso anche il cotto).

10. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche che privilegino l'uso di materiali lapidei o lignei anche viventi coerenti con le risorse locali con indicazioni progettuali provenienti anche da forestali e naturalisti. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi, venga certificato che le tecniche di precedentemente descritte non siano applicabili, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

11. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali, qualora sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di idoneo spessore e lavorazione.

12. E' vietata la cancellazione dei segni tradizionali: di confine, di delimitazioni di appezzamenti e colture, di sistemazione dei dislivelli, di delimitazioni dei canali, corsi d'acqua e sentieri costituiti da muri di pietrame, filari di alberi e vegetazione arbustiva, strutture ed elementi in legno.

13. Per i nuovi interventi di edificazione di qualunque tipo, non è consentito lasciare incomplete le costruzioni per assenza di intonaci o per ferri di attesa in copertura o altre forme di definizione morfologica precaria. L'incompletezza dell'edificio preclude la possibilità di successivi atti propedeutici alla utilizzazione:

abitabilità, agibilità etc. Nella medesima logica, negli immobili condonati è prescritta l'installazione di serramenti, intonaci, manti di copertura e finiture in genere.

14. Nelle zone agricole, sono ammessi esclusivamente edifici connessi con la conduzione agricola dei fondi o con attività turistico-ricettiva o agriturismo nei limiti indicati al successivo art. 14, con tipologie edilizie semplici, senza sporti, balconi, pensiline e similari. In particolare le pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non devono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume

della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

15. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità produttive artigianali è prescritta l'adozione di tipologie edilizie semplici - con il solo piano terra - salvo ufficio al primo piano - ed eventuali seminterrati riservati a garage e impianti tecnologici - senza sporti, pensiline e similari, con finiture corrispondenti alle prescrizioni di cui ai commi seguenti. Le eventuali recinzioni non debbono superare l'altezza complessiva di ml 2,00 e devono essere realizzate con muri alti fino a 1,20 ml, intonacati o rivestiti in pietra senza stilatura dei giunti, eventualmente sormontati da inferriate verniciate di altezza non superiore a 1,30 ml, con esclusione di reti metalliche di qualunque tipo. Sono ammesse insegne o tabelle, esclusivamente apposte sul prospetto del fabbricato, di dimensioni non superiori a ml 1,50 x 2,50, eventualmente illuminate direttamente da faretti o similari; sono vietate scritte luminose, al neon e simili.

16. Nelle zone in cui sia ammessa la realizzazione di unità alberghiere è prescritta l'adozione di tipologie a padiglioni o cottages distribuiti nel verde, con altezze massime di ml 7,50 (piano terra più primo piano; in caso di presenza di seminterrato per garage e impianti tecnologici l'altezza massima può essere portata a ml 8,50) Per i villaggi turistici, nei casi in cui sia ammessa la trasformazione delle unità ricettive precarie in unità realizzate con tecnologie edilizie vere e proprie, l'altezza massima ammissibile è di ml 4 (un piano).

Articolo 8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente Piano, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni agli alberi, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, parziale ed integrale, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti; interventi per la demolizione e ricostruzione, finanziati ai sensi della legge 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

b) Interventi rivolti al recupero ed eventualmente ripristino ambientale del sistema vegetazionale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

c) Opere che prevedano l'impiego di materiale vivente, sia da solo sia in combinazione con materiali inerti, per opere di sistemazione delle aree esposte alle frane da crollo o scivolamento per evitare l'erosione superficiale dei versanti; interventi di rivestimento di superfici degradate con manto vegetale a protezione dall'erosione superficiale e dall'irrigamento anche con impiego di geocelle, geoteli o geostuoie; interventi stabilizzanti per consolidamento del terreno in profondità mediante impiego di talee per palificate vive, graticciate, fascinate vive, cordone o gradonate e piantagioni di specie pioniere; interventi combinati di protezione di scarpate o pendii instabili con materiale da costruzione vivo e inerte; abbattimento dei massi con la tecnica di presplitting per la difesa dalla caduta e sistemazione del fronte di scavo con successiva piantumazione; rivestimenti dei pendii con rete metallica ad alta resistenza con successivo inerbimento degli stessi; realizzazione di barriere paramassi con funi e reti di acciaio. In considerazione del fatto che in ambiente mediterraneo l'uso di talee per palificate, graticciate e fascinate vive può comportare qualche difficoltà nella individuazione delle specie coerenti con le serie di vegetazione locali è indispensabile che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un dottore in scienze forestali, scienze naturali, scienze biologiche o scienze ambientali.

d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.

e) Interventi di sistemazione, ripristino, restauro ambientale e paesistico nelle aree le cui connotazioni di paesaggio naturale od antropizzato siano state alterate dalla presenza di manufatti, impianti ed opere costituenti detrattori ambientali. Tali interventi di restauro ambientale e paesistico per le aree di cave dismesse, per le aree saturate di raccolta e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e per le aree di discarica in genere, saranno effettuati secondo i criteri indicati al precedente punto c) del presente articolo.

f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica e turistico-ricettiva compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi. Inoltre, per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria per le quantità strettamente indispensabili. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

h) Realizzazione di tettoie con manti in coppi a protezione di depositi temporanei di raccolti agricoli con strutture lignee e schermature in cannuce o altro materiale vegetale.

i) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia e di radura possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di specie tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non può superare i due metri e l'eventuale uso di specie vegetali dovrà essere coerente con la vegetazione naturale potenziale.

l) Interventi di ripristino o reintegrazione di muri di contenimento o di recinzione esistenti di pietrame a secco.

m) Interventi di sistemazione e adeguamento della viabilità pedonale, interpoderale e carrabile esistente (per quest'ultima anche mediante regolarizzazione delle sezioni fino ad una larghezza di ml 4,00), nonché realizzazione di nuovi tracciati pedonali e/o ciclabili, con esclusione in ogni caso di tappetini di asfalto nelle aree assoggettate a C.I.. Realizzazione di nuovi tracciati stradali di percorribilità locale con sezioni di larghezza massima non superiore a ml 4,00. Per i tratti panoramici della viabilità esistente e di nuova realizzazione, o esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere per la realizzazione o l'ampliamento della sede viaria dovranno escludere strutture a sbalzo superiori a ml 1,00 o su pilastri, tagli ed espianati di alberi. Nel caso di nuovi tracciati ricadenti in zone C.I. si dovrà procedere ad una verifica di compatibilità ambientale preventiva e ad interventi eseguiti secondo i principi della progettazione ambientale enunciati dall' International Association for Enviromental Design.

n) Interventi, nei centri abitati, per la riqualificazione dell' aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, con impiego di materiali lapidei e tecniche tradizionali, aiuole ed alberature; elementi di arredo urbano quali panchine, sedili, muretti, corpi illuminanti.

o) Interventi - nel rispetto delle norme delle singole zone per quanto concerne incrementi edilizi ed altezze massime - finalizzati alla riconversione di strutture produttive esistenti, a seguito di specifiche esigenze derivanti dall'adeguamento a prescrizioni normative di leggi di settore ovvero a esigenze di diversificazione del prodotto offerto in funzione della domanda di mercato.

Per gli interventi di cui ai punti b), c), e), i), n), si dovranno utilizzare specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale potenziale e comunque storicamente inserite nel paesaggio del Cilento. L'Ente Parco dovrà definire l'elenco delle piante "storicamente inserite" nel paesaggio del Cilento.

Articolo 9 - Norme per la tutela di sistemi o singolarità geografiche, geomorfologiche e vegetazionali

Fermo restando quanto fissato da precedente art. 8, debbono essere altresì osservate le norme seguenti.

1. Tutela dei litorali marini

1. Sul litorale marino sono consentiti interventi volti:

- alla difesa e al recupero dei requisiti ecologici dell'habitat costiero e marino;
- alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune o i concessionari per la parte demaniale, sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche.

2. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che verifichino la utilizzabilità di tecnologie di ingegneria naturalistica finalizzate a salvaguardare le caratteristiche paesistiche, ambientali e archeologiche.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguirsi in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la tutela ambientale, paesistica e archeologica del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera, la conservazione sostanziale dell'andamento della attuale linea di costa e di battigia.

Tali interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.7 della L.1497/39, secondo le procedure della L.431/85 e quelle a riguardo vigenti, e dovranno essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico.

I progetti dovranno contenere lo studio di compatibilità e la quantificazione degli impatti e delle opere di risanamento e mitigazione.

3. Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- di conservazione del manto vegetale naturale esistente, sia di costa sabbiosa che rocciosa e di quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;

- di riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e di potenzialità della vegetazione dell' area;

- di riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti da realizzare secondo progetti esecutivi, finalizzati all'eliminazione degli elementi e delle zone di degrado;

- di adeguamento igienico e tecnologico senza incrementi delle volumetrie esistenti per gli stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti qualora sia stata verificata la compatibilità delle opere realizzate con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area. Inoltre, per quanto attiene gli stabilimenti esistenti e quelli nuovi autorizzabili, sono consentiti esclusivamente interventi con elementi naturali (legno, canne, ecc.) ovvero con elementi comunque asportabili con la fine della stagione estiva mentre è vietata la realizzazione di piattaforme o di qualsiasi struttura in cemento armato. Per quanto attiene gli scarichi di eventuali servizi annessi agli stabilimenti balneari, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell' espurgo di vasche a tenuta.

Deve essere, inoltre, verificata la compatibilità, ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino, dei cantieri navali, delle industrie costiere, degli esercizi commerciali e di ristorazione e dei circoli nautici esistenti nonché delle attrezzature e degli impianti turistici da realizzare se consentiti dalla specifica normativa di zona.

2. Tutela delle zone boschive

Per la tutela delle zone boschive si fa riferimento a quanto già stabilito dalla legge Regionale della Campania no 11/96.

In particolare si intende per taglio colturale quello definito dall'art. 17 dell'Allegato "B" della citata Legge della Regione Campania no 11/96 che qui appresso si trascrive: "Taglio colturale e' quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi, e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.

L'esecuzione dei tagli colturali può essere così articolata:

a- Taglio colturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzare in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico;

b- Taglio colturale da eseguirsi da privati o Enti Pubblici, in assenza di piano economico o di assestamento forestale. Nei boschi il taglio colturale viene eseguito secondo le modalità previste dagli artt. 18 e successivi dell'allegato "B" della L.R. n 11/96, integrata e modificata come appresso enunciato:

1- Sono soggette ad autorizzazione, tutte le superfici di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 11/96. L'autorizzazione ai tagli viene rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, previo parere del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato a cui devono essere indirizzate le istanze.

2- Nei boschi cedui il taglio deve essere eseguito rispettando le prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle piante matricine (cfr. art. 18 co. 1 lett. A della L.R. 11/96)

3- Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali Soltanto quando la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 (cfr. art.19 della L.R. 11/96) e si provvede mediante:

a) tagli preparatori;

b) tagli di sementazione; tagli secondari;

c) tagli di curazione per boschi disetanei;

d) il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non deve essere inferiore a dieci anni;

e) quando occorre eseguire il taglio di sgombero totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a ml. 1,50-2,00, si può prescindere dal limite provvigionale di mc. 140 per ettaro ma devono essere lasciate almeno cinque piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno dell'80% della superficie da sgombrare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 3040 mc per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.

4- E' consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 dell'allegato "B" della L.R. n 11/96 e in osservanza delle disposizioni contenute al punto 3 della lettera "e". (cfr. art. 20 della L.R. 11/96)

5- Nei boschi cedui invecchiati che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno il taglio deve preventivamente essere autorizzato secondo le modalità di cui al punto 1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo nel quale verrà indicata anche l'epoca del taglio a seconda che trattasi di ceduo composto o di avviamento ad alto fusto.

6- Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco si applica quanto previsto dall'art. 21 dell'allegato "B" L.R. 11/96

7- Non è consentito procedere al taglio o all'estirpazione della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte della macchia mediterranea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. L'estirpazione di essenze arboree in tutta la zona a causa delle affezioni fitopatologiche nonché di piante secche anche se costituenti filari devono essere opportunamente valutate dal Corpo Forestale dello Stato; in ogni caso le essenze estirpate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo.

8- La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza e prevenzione e/o danneggiate dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli enti di cui al punto 1 che valuteranno l'intervento.

9- E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera "d" della legge 431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 11/96.

10- L'impianto di manufatti attinenti l'attività agro-silvo-pastorale, (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.) a carattere temporaneo che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della legge 1497/39

11- In tutte le aree boscate racchiuse nel perimetro del presente Piano Territoriale paesistico la sorveglianza sulla corretta applicazione delle presenti norme è affidata al Corpo Forestale dello Stato e la loro violazione costituisce infrazione alla normativa ambientale e forestale vigente.

3. Tutela dei corsi d'acqua delle sorgenti e dei bacini idrografici

Le norme di cui al presente articolo e punto - salvo diverse indicazioni zonizzative, prescrizioni o indicazioni del successivo Titolo II si applicano: nelle zone extraurbane per 25 ml a destra e a sinistra del ciglio dell'ultimo terrazzamento; nei corsi d'acqua a profili trasversali con dislivelli inferiori a quelli sopra indicati, per una fascia di m 80,0 a destra e sinistra del ciglio spondale; intorno a tutte le sorgenti presenti sul territorio interessato dal presente Piano e per una fascia di rispetto di m 50,0; nei bacini idrografici naturali o artificiali per una fascia di 100,0 ml intorno alla riva.

Sono vietati i seguenti interventi:

- modifiche del tracciato del corso d'acqua e del perimetro del bacino;
- opere di consolidamento delle sponde che prevedano la realizzazione di manufatti in calcestruzzo a vista;
- aperture di cave o siti di estrazione di materiale;
- movimenti di terra, scavi profondi, eliminazione dei terrazzamenti naturali di origine alluvionale;

- localizzazione di discariche o di impianti di smaltimento dei rifiuti, localizzazione dei siti stoccaggio o demolizione di autoveicoli;
- espanto di alberi di qualunque tipo;
- realizzazione di nuove volumetrie;
- apposizione di cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati carrabili ricadenti nelle aree predette.

Sono consentiti i seguenti interventi.

- interventi collegati alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche delle sponde o espanto di alberi;
- opere di ingegneria idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del sito che non comportino alterazioni della configurazione delle sponde;
- interventi di pulitura, sistemazione e di difesa delle fasce spondali con opere che prevedano il successivo rapido inerbimento dei pendii;
- compatibilmente con il piano del Parco, realizzazione di sentieri e percorsi pedonali e/o ciclabili che non comportino modificazioni dell'andamento naturale del suolo né pavimentazioni o muri di sostegno;
- per le aree di sorgente è ammessa la realizzazione di impianti di captazione interrati.

Tutte le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua e dei bacini ricadenti nelle zone C.I. C.I.R.A. e C.I.P.C. sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi che prevedono l'uso di elementi lapidei e lignei su indicazione anche della componente forestale e naturalistica.

Articolo 10 - Aree di paesaggio storico archeologico

Il paesaggio Storico Archeologico è definito dai rapporti esistenti tra i resti antichi, ancorché solo in parte emergenti, e territorio circostante e dalla conservazione dei segni di strutturazione del territorio.

La tutela di tali aree, attraverso il controllo preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, è preordinata alla conservazione dell'identità storica del paesaggio e alla sua riconnessione ai fini della valorizzazione paesistica.

In tali aree, perimetrare come indicato all'art. 5, punto 2, della presente normativa, qualunque sia la tipologia di conservazione o trasformabilità dettata dal successivo Titolo II, valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici;
- 2) la strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella normativa generale il controllo preventivo del territorio, così come espresso al precedente punto.

Titolo II

Articolo 11 - Zona di Conservazione Integrale (C.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree incolte, a macchia, boschive e ad impianti coltivati arborati situati nella fascia costiera o sulle pendici collinari prospicienti la costa, che presentano rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale, dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e roccia in posto;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale finalizzata al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, anche di modesta entità o di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture erbacee.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del Titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona;

- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali;
- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo e ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie; eventuali manufatti per la dotazione di servizi igienici dovranno essere in legno. Per quanto attiene gli scarichi, questi devono essere realizzati con tubazioni immettenti in vasche a tenuta a svuotamento periodico. I concessionari devono altresì esibire idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell'espurgo di vasche a tenuta;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni, muri di sostegno, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché - sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati - di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art.6.
- Realizzazione di manufatti smontabili attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri per pastori ed animali) a carattere temporaneo e che comportino l'obbligo di rilascio di concessione edilizia previa autorizzazione ai sensi della L.1497/39 e di opere tecnologiche connesse con eventuali ripopolamenti faunistici (ad esempio, vivai ittici e similari), emergenti per non più di ml 1,50 rispetto all'andamento naturale del suolo.

5. Fascia marina

Per la fascia marina di m 300 antistante la costa dell'intero ambito deve essere redatto, di concerto con gli Enti e con gli organismi territorialmente competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua di interesse archeologico nonché quelli da destinare a Parco Archeologico Subacqueo e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura e ad eventuali vivai ittici.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggetti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Articolo 12 - Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende aree occupate da insediamenti e manufatti inserite nel contesto paesaggistico dominante di zone incolte, a macchia, boschive o ad impianti coltivi arborati, situate nelle fasce costiere o sulle pendici collinari prospicienti la costa, contesto che presenta rilevante interesse paesaggistico per una o più delle seguenti qualità:

- l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali;
- una o più tipologie vegetazionali coerenti con la vegetazione naturale potenziale;
- il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo;
- il particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale dovuta all'alternanza tra copertura vegetazionale e spazi aperti;
- la singolarità geologica e geomorfologica delle conformazioni tettoniche litoranee.

I confini della zona sopradescritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrale e riqualificazione ambientale finalizzata al miglioramento dell'inserimento paesaggistico nel contesto e al mantenimento dell'attuale assetto paesaggistico e naturalistico dell'insieme (C.I.R.A.).

La zona si articola in tre sottozone: la prima (C.I.R.A.-1) comprende le aree nelle quali prevalgono condizioni di scarsa trasformazione antropica; la seconda (C.I.R.A.-2) comprende aree prevalentemente interessate da impianti ricettivi all'aria aperta; la terza (C.I.R.A.-3) comprende aree prevalentemente interessate da lottizzazioni ed edificazioni permanenti, anche ad uso non turistico.

3. Divieti e limitazioni

In tutte e tre le sottozone sono VIETATI i seguenti interventi:

- realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto del presente articolo;
- impianto di nuove serre;
- esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno, con esclusione degli interventi consentiti nel successivo punto del presente articolo;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radio-televisivi in aree attualmente non utilizzate per analoga destinazione;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione su tralicci;
- trasformazione di aree di macchia mediterranea o di bosco o sostituzione di colture arboree con seminativi a colture

erbacee. La conservazione di detti sistemi naturali e antropici verrà garantita con un opportuno piano di incentivazione.

4. Interventi ammissibili

In tutte e tre le sottozone sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all'art.9 del titolo I della presente normativa:

- interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e le potenzialità della vegetazione della zona;
- nelle zone incolte o semiabbandonate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di opere di protezione antincendio, comprendenti manutenzione del sottobosco e taglio dello stesso per apertura di tracciati di accesso, realizzazione di torrette di avvistamento in struttura lignea e creazione di vasche di accumulo di acqua utilizzando invasi naturali previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- interventi di restauro ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreni e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione o realizzazioni di pavimentazioni previa valutazione di compatibilità paesistica e ambientale;
- opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche compatibili con le caratteristiche dell'ambiente naturale;
- opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione;
- adeguamento igienico-funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico-funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- realizzazione di stabilimenti balneari con le limitazioni di cui al precedente art. 9, punto 3.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 1) sono inoltre AMMESSI:

gli interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro o risanamento conservativo dell'architettura tradizionale esistente, nonché gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 2) sono AMMESSI, oltre a agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:

- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, taglio di vegetazione arborea o arbustiva né opere murarie, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno;
- gli interventi di adeguamento igienico, impiantistico e funzionale delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti; per esse, previa presentazione di progetti di lottizzazione convenzionata anche ai fitti del rispetto delle norme sugli standard urbanistici è consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento agli standard funzionali delle leggi di settore anche attraverso ampliamento volumetrico fino al raggiungimento di una superficie coperta fondiaria massima di 0,10 mq/mq nel rispetto di un'altezza massima di 4 ml (1 piano), di un'aliquota di superficie fondiaria non impermeabilizzata non inferiore all'80% e di un indice di piantumazione - per le aree che non siano già arborate ad oliveto o a pineta - con specie d'alto fusto tradizionali della zona non inferiore a 500 alberi per ettaro.

Per le zone ad ovest di Marina di Camerota fino a Cala d'Arconte, gli insediamenti debbono risultare interamente contenuti a monte del vecchio tracciato della strada Cavallara, la cui percorribilità pubblica deve essere ripristinata attraverso opere previste nei piani di lottizzazione e da realizzare a carico dei richiedenti, per le zone adiacenti al corso del Mingardo e del Lambro essi debbono risultare interamente esterni alle fasce di rispetto fluviale larghe 50 ml dalla riva dell'alveo fluviale su ciascun lato.

Ove la superficie fondiaria non consentisse la riqualificazione della Struttura ricettiva all'aria aperta nel rispetto degli standard urbanistici e di quelli funzionali di settore, è consentita la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero o in strutture complementari turistiche mediante interventi di ristrutturazione con un incremento del volume esistente una tantum del 10% nel rispetto di un'altezza massima di 6,5 ml, con l'obbligo di sistemazione a verde di almeno il 70% della superficie scoperta.

Nella sottozona (C.I.R.A. - 3) sono AMMESSI, oltre agli interventi consentiti in tutte e tre le sottozone:

- opere di sistemazione di aree aperte per uso sportivo o ricreativo che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni per altezze superiori a ml 1,00, il taglio di vegetazione arborea né opere murarie permanenti, fatta eccezione per i servizi igienici, da realizzare in seminterrato, con un'altezza massima fuori terra di ml 2,00 rispetto alla quota sistemata del suolo su tutti i lati tranne uno;
- la realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno e/o muri di sostegno per altezze superiori a ml 1,00, taglio di vegetazione arborea e realizzazioni di pavimentazioni per aliquote superiori al 50% della

superficie;

- gli interventi, sugli edifici di recente realizzazione legittimamente costruiti o condonati, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia anche integrale, con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 del precedente art.6, ma con la possibilità di un adeguamento igienico-funzionale una tantum nel rispetto del limite di incremento volumetrico del 10%, con la possibilità di arrotondare a 6 mq i valori risultanti inferiori a tale soglia e fino ad un massimo assoluto di 16 mq di superficie utile; detti interventi di ristrutturazione devono essere comunque finalizzati al migliore inserimento paesaggistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica che preveda, in ogni caso, la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto ambientale (riduzione delle superfici impermeabilizzate, piantumazione d'alto fusto etc.) e il contenimento delle altezze nei limiti di ml 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media dell'intersezione dei prospetti dell'edificio con il suolo.

Articolo 13 - Zona di conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree agricole con presenza anche di boschi, cespugliati ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per:

- le visuali privilegiate delle emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche della costa;
- l'andamento naturale del terreno, le caratteristiche formali e cromatiche della vegetazione spontanea, nonché l'equilibrio estetico nei segni dell'attività antropica quali terrazzamenti, sentieri, dimensioni e forma degli appezzamenti, colore e disposizione delle colture.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di conservazione integrata dell'attuale paesaggio collinare (C.I.P.C.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4 del presente articolo;
- apertura di nuove cave;
- prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani;
- alterazione dell'andamento naturale del terreno con esclusione delle normali lavorazioni nelle aree agricole;
- trasformazione culturale dei pascoli;
- trasformazione di boschi, macchia mediterranea o colture arboree in seminativo;
- espanto degli oliveti.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all'art. 9 del Titolo I della presente normativa:

- opere di sistemazione di aree libere per uso ricreativo o attività sportive all'aperto che non comportino alterazione dell'andamento naturale dei terreni, realizzazione di muri di sostegno o taglio di alberi; eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi non dovranno superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia;
- nelle zone incolte o semiabbandonate donate già agricole, interventi di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali (oliveti, ficheti, vigneti e simili);
- realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi;
- opere di adeguamento delle infrastrutture di servizio a rete, delle antenne radio e ripetitori televisivi esistenti;
- ristrutturazione edilizia anche integrale degli edifici esistenti, a parità di volume e con le limitazioni di cui ai punti 6 e 7 dell'art. 6, finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, che preveda in ogni caso il contenimento delle altezze nei limiti di mt 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio, i predetti limiti sono rapportati alla quota media del declivio stesso;
- adeguamento igienico -funzionale e abitativo, anche attraverso ampliamento, delle case rurali esistenti, con esclusione degli edifici di valore ambientale e paesistico e di quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge n. 1497/39. Eventuali ampliamenti per l'adeguamento igienico -funzionale e abitativo delle case rurali non dovranno superare il limite del 10% e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- adeguamento funzionale delle pertinenze agricole attraverso ampliamento delle volumetrie nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 7.
- realizzazione di case rurali, nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato sotto il profilo residenziale, i cui volumi non dovranno superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, con un lotto minimo di intervento di 8.000 mq ed altezza massima di ml 6,50;
- realizzazione di pertinenze agricole, il cui volume non deve superare gli indici previsti dalle leggi regionali di settore, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.7, nonché di un'altezza massima di 3 ml alla gronda e di 6,5 ml al colmo e con distacchi non inferiori a 10 ml dai confini;
- adeguamento impiantistico- funzionale, anche attraverso ampliamento fino al 10% della volumetria esistente, negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico --

ricettiva o agri-turistica;

- ristrutturazione urbanistica con le limitazioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della presente normativa nonché nel rispetto di un lotto minimo di 20.000 mq, per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso turistico -ricettivo o agri-turistico. Tali interventi, da realizzare nel rispetto dei criteri della tutela ambientale e finalizzati al migliore inserimento paesistico, possono prevedere gli incrementi necessari per il conseguimento delle dimensioni previste dalle leggi di settore prevedendo la ricomposizione tipologica e volumetrica delle preesistenze.

Tutti i volumi derivanti da interventi di adeguamento e di nuove costruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramico, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). Le altezze delle nuove volumetrie dovranno essere contenute nei limiti di metri 6,50 all'imposta della copertura a tetto. In caso di suolo in declivio i predetti limiti di altezza sono rapportati alla quota media del declivio stesso.

Articolo 14 - Zona di recupero urbanistico, edilizio e di restauro paesistico-ambientale (R.U.A.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione, ovvero tradizionale, quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente impianto con le relative aree contigue. L'interesse paesaggistico della zona risiede nell'adattamento alle singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni recenti rispetto all'immagine urbana consolidata ovvero nelle connotazioni paesistiche dei siti. Pertanto la zona comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi ed i nuclei storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali.

I confini della zona sopra descritta sono individuati nelle tavole di zonizzazione

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero e riassetto urbanistico e per il restauro paesistico ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- l'espanto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di edilizia, pubblica o privata, ammessa;
- realizzazione di elettrodotti od altre infrastrutture aeree;
- ristrutturazione urbanistica per le aree esterne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 p.to 2 della presente normativa.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi, fatte salve le norme e disposizioni di cui all' art. 9 del Titolo I della presente normativa.

- riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali integrati cori alberazione e siepi realizzate mediante elementi coerenti con la vegetazione naturale potenziale.

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei o sufficienti alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti).

L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri;

- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standard urbanistici di settore, di cui al punto precedente;

- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 6 punti 6 e 7 della presente normativa. Eventuali ampliamenti per adeguamento igienico -sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i mq 100, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili non superiori a mq 50, e del 10%, per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq, e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente Piano. Tutti i volumi derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero di ampliamento nei casi di adeguamento, dovranno, in ogni caso, rispettare le norme di cui al precedente art.7 e tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L'altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per gli edifici di valore storico -artistico e ambientale -paesistico nonché per quelli di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.

5. Strumenti di pianificazione ed attuazione della pianificazione urbanistica

Le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo vanno assoggettate a piani urbanistici esecutivi:

- i centri storici ed i nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, vanno assoggettati a piani di recupero o programmi integrati, che provvederanno anche a definire le eventuali possibilità di utilizzazioni di pubblico interesse, nel caso mediante strutture leggere smontabili e facilmente rimovibili, di spazi non edificati esistenti;
- le aree esterne ai centri storici e ai nuclei e complessi di valore storico-ambientale, oltre che a piani di recupero possono essere assoggettati, anche a piani particolareggiati di esecuzione ovvero a piani per l'edilizia economica e popolare o piani degli insediamenti produttivi o lottizzazioni convenzionate o progetti esecutivi qualora il PRG preveda l'intervento diretto.

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia, dell'andamento naturale del terreno e della vegetazione spontanea, divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.

Le altezze degli edifici di nuova costruzione previsti nei piani e progetti di cui sopra non potranno superare;

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato
- mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuova espansione residenziale;
- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso;
- mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente articolo.

6. Attrezzature turistico- ricettive

E' ammessa la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche -ricettive a rotazione d'uso o complementari (impianti ricreativi, impianti sportivi, club nautico, foresteria, sale convegni, sedi di uffici promozionali, agenzie, servizi finanziari e commerciali, talassoterapie, ecc.) mediante piani esecutivi o progetto esecutivo convenzionato progettati nel rispetto dei seguenti parametri; indice massimo di edificabilità territoriale 0,8 mc/mq; altezza massima 7,50 ml; rapporto di copertura fondiario 0,25 mq/mq; non meno del 50% delle aree private scoperte sistemate a verde; non meno del 25% della superficie territoriale sistemata e ceduta gratuitamente al Comune.

Articolo 15 - Zona di riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza di un tessuto edificato diffuso, costituito da un originario insediamento di case sparse riconnesso da edilizia a destinazione residenziale, commerciale e produttiva di più recente impianto, anche indotta dalle opere infrastrutturali.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione e il riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto.

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave esistenti;
 - realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- esecuzione di movimenti di terra che comportino sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno;
- espanto degli uliveti.

4. Interventi ammissibili

Ai fini del riassetto delle aree e degli insediamenti rurali infrastrutturati e di recente impianto nella zona sono AMMESSI - previa redazione di piani urbanistici attuativi - interventi edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico- ricettivo e turistico- complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali di settore. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, rispetto della vegetazione spontanea rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti

Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare:

- quella media degli edifici esistenti al contorno, in contesto edificato;
- mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle aree di nuovo insediamento abitativo a carattere sparso;
- mt. 10,00 alla gronda per i manufatti a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale, ovvero per le volumetrie destinate ad attrezzature pubbliche.

Le distanze tra i fabbricati non dovranno essere inferiori a mt. 10,00 con vincolo di inedificabilità per le aree di distacco.

Articolo 16 - Zone di valorizzazione turistico- sportiva (V.A.T.)

1. Descrizione dei caratteri paesaggistici

La zona comprende prevalentemente aree a carattere agricolo con presenza discontinua di edificazioni sparse, nel contesto di ambiti spaziali di modesto interesse paesaggistico prossimi agli abitati.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la valorizzazione ed il riassetto turistico e/o sportivo (V.A.T.)

3. Divieti e limitazioni

Nella zona sono VIETATI i seguenti interventi:

- opere di edilizia residenziale;
- incremento dei volumi esistenti, con esclusione degli interventi consentiti al successivo punto 4;
- apertura o prosecuzione della coltivazione di cave;
- realizzazione o prosecuzione d'uso di discariche;
- realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
- installazione di apparecchiature per la trasmissione di segnali radiotelevisivi.

4. Interventi ammissibili

Nella zona sono AMMESSI i seguenti interventi fatte salve le norme e disposizioni di cui al Titolo I della presente normativa:

- la realizzazione di stabilimenti balneari, mediante l'installazione di manufatti interamente smontabili e asportabili alla fine della stagione estiva, preferibilmente con materiali naturali (legno, canne etc.), dotati di impianti igienici collegati con vasche a tenuta a svuotamento periodico, con il divieto di piattaforme o altre strutture fisse in calcestruzzo (Comune di Centola);
 - la realizzazione di impianti sportivi, ricreativi o per la ristorazione, con la possibilità di coprire un'aliquota della superficie fondiaria non superiore al 15% con altezza massima non superiore a ml 4,50 e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre a preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di S.Giovanni a Piro, Pollica). Il verde arborato dovrà fare riferimento ad una lista di alberi e arbusti coerenti con la vegetazione potenziale predisposta da una apposita commissione formata da forestali, naturalisti, biologi e dottori in Scienze Ambientali.
 - la realizzazione di impianti alberghieri con tipologie edilizie a padiglioni, nel rispetto di un massimo rapporto di copertura fondiario di 0,20 mq/mq, un'altezza massima di ml 7,50 (ovvero ml 8,50, a norma dell'art. 7 punto 16 delle presenti norme), un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,4 mc/mq e con le superfici scoperte di pertinenza sistemate per il 70% a verde arborato, mediante preventiva formazione di lottizzazioni convenzionate - anche ai fini del rispetto delle norme sugli standard - da sottoporre al preventivo parere delle competenti Soprintendenze (Comune di San Mauro Cilento, Camerota);
 - la realizzazione di attrezzature di servizio e turistiche connesse con il previsto porto di Pioppi mediante preventiva formazione di piani urbanistici esecutivi progettati nel rispetto dei seguenti criteri paesaggistici:
 - altezza massima 10,5 ml;
 - massimo rapporto di copertura 0,40 mq/mq;
 - superfici sistemate a verde non meno del 70% delle aree scoperte;
 - indice di piantumazione non inferiore a 300 piante di alto fusto/ettaro (Comune di Pollica). Il verde arborato segue le indicazioni già espresse nel punto precedente.
- Tutti i volumi derivanti da nuove costruzioni devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno etc.).

Articolo 17 - Recupero e Adeguamento delle Aree Portuali (A.P.)

1. Descrizione dei confini

La zona A.P. comprende le aree portuali dei comuni di Castellabate, Montecorice, Pollica, Centola, Camerota, S.Giovanni a Piro. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero e l'adeguamento delle Aree Portuali (A.P.) dettate dall'apposita normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica ordinaria che disciplinerà, secondo le potenzialità e le vocazioni specifiche delle singole aree, e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3, le trasformazioni territoriali della zona. Tale normativa deve essere sottoposto al vincolante parere della Soprintendenza BBAA.AA. e di quella Archeologica.

La normativa di cui al precedente comma deve garantire la compatibilità delle attività e dei manufatti esistenti o previsti (uffici, servizi portuali, cantieri navali, industria costiera, area di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, etc.) con le caratteristiche precipue dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dei singoli porti (commerciali, industriali, pescherecci, turistici, etc.).

La normativa per le Aree Portuali deve anche, specificamente, prevedere la salvaguardia di:

- edifici di valore storico artistico paesistico ed ambientale;
- manufatti assimilabili, per caratteri e tipologia architettonica, alle testimonianze di archeologia industriale;
- elementi caratteristici e distintivi dei sistemi storico -ambientali sopra indicati quali terrazzamento e bastionate, banchine portuali e ferroviarie, gradinate, lastricati, strade, rampe, sottopassi, etc.

Nelle more della approvazione dello strumento attuativo della pianificazione delle aree portuali sono consentiti, esclusivamente, interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati dalla presente normativa agli artt.6 e 11 del Titolo I.

3. Interventi compatibili

Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarinari che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali

paesistiche e archeologiche del contesto marino e che garantiscano, anche dopo la realizzazione delle opere, la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti devono precedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi superficiali le quali, comunque, vanno effettuate con elementi lapidei calcarei.

La normativa degli strumenti urbanistici per le aree portuali può consentire, oltre al recupero delle volumetrie esistenti, se necessario attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, come definiti dalla presente normativa al citato art. 6, anche gli indispensabili interventi di nuova edificazione, tutti nel rispetto dei criteri della tutela paesistica.

I progetti relativi ai singoli interventi, benché conformi alle previsioni del Piano delle Aree Portuali, devono, per l'approvazione, seguire le procedure della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85.

4. Interventi non compatibili

E' vietata la realizzazione di scogliere emergenti.

E' vietato qualsiasi intervento edificatorio a destinazione residenziale.

Articolo 18 - Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico

Il territorio circostante le strutture monumentali isolate cioè lontane da nuclei insediativi, di rilevante interesse paesistico architettonico e archeologico sono sottoposte per una fascia di 150 metri di raggio a regime di conservazione integrale (C.I.), come disciplinato dall'art. 13 della presente normativa e con i seguenti divieti:

- incremento dei volumi esistenti di qualsiasi tipo;
- pavimentazione di aree agricole;
- aperture di nuove strade carrabili;
- installazione di tettoie o simili.

Articolo 19 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, la realizzazione e/o l'adeguamento e/o ampliamento di opere pubbliche o interventi di urbanizzazione pubblica, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.376316 del 20/4/82 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità delle predette opere dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica, se in deroga alla normativa di zona in cui esse ricadono, dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica. Le procedure autorizzative delle predette opere sono quelle sancite dalla legge n. 1497/39 e legge 431/85.

Piano Paesistico - Cilento Interno

Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano Territoriale Paesistico

1. Il Piano Territoriale Paesistico prevede la definizione delle norme volte alla tutela, alla gestione ed alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del *Cilento interno* che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici per la presenza sia di ampie aree boscate e di diffuse attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale che di emergenze architettoniche e storico-artistiche di grande valenza monumentale. I tratti distintivi del territorio dell'ambito specifico del Cilento interno fanno sì che l'area in oggetto debba essere considerata di grande interesse non solo nell'ambito regionale ma in ambito nazionale, rivestendo massima espressione culturale delle aree interne del nostro Paese.

Per quanto sopra specificato, le presenti norme sono finalizzate soprattutto a preservare questo territorio da alterazioni morfologiche e modifiche strutturali che possano compromettere lo stato dei luoghi.

Per attuare quanto specificato, saranno consentiti interventi di restauro ambientale e di ingegneria naturalistica che sono i più idonei ad assicurare la conservazione dei tratti distintivi per i quali l'area del *Cilento interno* è stata in parte anche sottoposta a vincolo sia di tutela ex lege 1497/39 che di assoluta immutabilità dei luoghi ai sensi del D.M. 28/03/1985.

2. Il presente P.T.P. è stato redatto ai sensi dell'art.1 bis della L.431/85 ed è costituito dalle Norme di Attuazione e dalle Tavole di Zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione topografica dell'area del Cilento interno del P.T.P.

1. La presente normativa viene applicata all'area del *Cilento interno* comprendente zone sia sottoposte a vincolo di immutabilità dei luoghi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge n.431/85, che assoggettate alla tutela ai sensi delle leggi nn.1497/39 e 431/85 nei comuni di:

Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S.Giacomo, Sassano e Sanza.

2. Il territorio regolato dal presente P.T.P. è distinto in zone definite nelle tavole di zonizzazione alle quali si riferiscono le normative specificate negli articoli del successivo **titolo II**. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziale degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A questi valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categoria di beni sottoposti a tutela secondo il disposto del presente P.T.P.

1. Per l'ambito relativo al *Cilento interno* del presente P.T.P. vengono tutelate le categorie di beni così come individuate dall'art.1 della legge 29/06/1939 n.1497 e dall'art.1 della legge 08/08/1985 n.431.

Articolo 4 - Efficacia delle norme e prescrizioni di Piano

1. Il presente Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art.1 bis della legge n.431/85.

2. Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei Piani di Settore Regionali. I Piani Regolatori Generali ed esecutivi devono essere adeguati alla presente normativa di Piano Territoriale Paesistico.

In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, devono essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza competente, devono essere individuati e perimetrati i centri storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico -paesistico - ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei suddetti nuclei saranno approvate nelle forme e procedure previste per legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge n.1497/39 nonché all'art.1 della legge n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente, alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art.1 legge n.431/85.

Le autorizzazioni rilasciate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei DD.MM. 28 marzo 1985 e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico e non trasmesse al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini della verifica di legittimità di cui all'art.82, IX comma, D.P.R. 616/1977 sono illegittime: non costituiscono titolo per la prosecuzione dei lavori e vanno revocate. Ove i lavori fossero in corso o già completati, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 della L.1497/1939.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art.7 della L.1497/39 deve essere comunicato anche alla Soprintendenza Archeologica.

4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39. La concessione edilizia deve essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.

5. Le opere pubbliche autorizzate ai fini paesistici e ambientali in epoca antecedente l'adozione del Piano Territoriale

Paesistico, e non ancora iniziate non possono essere intraprese e sono soggette a riesame con le modalità fissate dall'art.1 della legge 431/85 al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano stesso. Sono parimenti soggette a riesame, con le modalità di cui sopra, i progetti di opere pubbliche autorizzate ed ancora in corso alla data di adozione del Piano. Nelle more del riesame, i lavori sono sospesi.

Scopo del riesame è quello di verificare:

- a) la compatibilità delle opere con i contenuti del Piano;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori con riferimento alla reversibilità delle trasformazioni prodotte.

A seguito del riesame non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di interventi in contrasto con le prescrizioni del Piano il cui stato di avanzamento sia tale da rendere agevole il ripristino dei luoghi.

Articolo 5 - Norme di tutela per i beni di cui agli artt.2 e 3 del presente titolo I e suddivisione in zone

La zonizzazione di cui al successivo titolo II della presente normativa prevede l'applicazione delle seguenti norme di tutela:

P.I. Protezione Integrale

P.I.R. Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano Territoriale Paesistico detta norme per ognuna delle singole zone di cui al successivo **titolo II**. Le sottoelencate disposizioni generali devono ritenersi valide per tutte le zone così come individuate nelle tavole di zonizzazione del Piano.

2. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

3. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e, più in generale, per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietati le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
- i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
- gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato.

4. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente Piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.

In ogni caso l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

5. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. L'intervento di ristrutturazione edilizia, da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 1.5 del successivo art. 12, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono altresì possibili interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della L.219/81 per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

6. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

7. L'apertura di cave e miniere è vietata, nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

8. Non possono essere raccolte le singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e i reperti archeologici. La raccolta può essere autorizzata dalle competenti amministrazioni esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

9. E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica. Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano totalmente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

10. Non possono essere realizzati:

- nuovi tracciati stradali di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale;
- ferrovie;
- impianti a fune.

Sono consentite le elipiste e percorsi per operazioni di antincendio boschivo che devono rientrare nei 3 metri di larghezza ed essere inibite al traffico rotabile privato.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle tipologie preesistenti.

11. E' vietato apporre, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria deve essere regolamentata da apposito Piano redatto a cura dei singoli Comuni.

12. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.), nonchè per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione della Giunta Regionale previo parere del Ministero dell'ambiente.

13. E' vietato realizzare nuovi bacini idrici.

14. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n.1357/40.

15. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

16. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista con pietre squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

17. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

18. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonchè per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi ed immobili ad uso agro-turistica esistenti ed attivi con esclusione delle strutture realizzate in legno. Inoltre per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20%. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Articolo 7 - Tutela dei laghi

1. La tutela dei laghi segue le procedure indicate nel successivo art.9. La procedura di tutela si applica anche ai laghi stagionali entro una fascia di ml.300 dalla sponda, considerato il limite di massima espansione stagionale del lago.

2. Entro la fascia di ml.300 all'intorno di un lago, sono ammessi esclusivamente interventi conformi alle norme ed alle prescrizioni per le singole zone quali:

- conservazione della vegetazione spontanea ed antropica tradizionale del luogo mediante interventi di ingegneria ed architettura biologica e del paesaggio;
- interventi di ricostituzione della vegetazione spontanea ed antropica ancorchè percorsa dal fuoco;
- interventi di ripristino della vegetazione in sede di ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'attivazione delle procedure connesse all'art. 15 della legge n. 1497/39.

Articolo 8 - Tutela delle zone boschive

1. Il taglio di essenze arboree va suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale è di natura selettiva, diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti; si tratta, perciò, di taglio di sfollamento, diradamento delle piante secche, deperite, invase da insetti, da crittogame, danneggiate dal fuoco o per qualsiasi causa deteriorate. Il taglio produttivo deve essere in ogni caso oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art.7 della legge 1497/39 e ai sensi dell'art. lettera g) della legge 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianco della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianco di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonchè di piante secche anche se costituenti *filari*, deve essere opportunamente valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espiancate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per zona che valuterà l'intervento.

2. Ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n. 13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n.1497/39 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i *filari*, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8.

E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L.431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per

l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13/87.

L'impianto di manufatti attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L.1497/39.

Articolo 9 - Tutela dei corsi d'acqua

1. L'art. 1 lettera c) della legge n.431 dell'8/08/1985 esplicita la tutela, ai sensi della legge n. 1497/39, dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1993 e delle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 50 metri. Nelle citate zone **P.I.** e **P.I.R.** è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica.

In tali zone non è consentita la cementificazione dei corsi d'acqua, nè la messa in opera di strutture non compatibili con le esigenze di tutela ambientale ancorchè collaudate dal punto di vista idraulico.

2. Le difese spondali sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n.183/89.

Articolo 10 - Tutela dei rilievi al di sopra dei m.1200 s.l.m.

1. In generale, sui rilievi al di sopra dei m. 1200, è consentito esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie di intervento così come definite nel successivo art. 12 ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.6 punti 3,4 e 5.

2. Per l'attività agro-silvo-culturale si rimanda a quanto disposto agli artt.8, 14 e 15 delle presenti norme.

Articolo 11- Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo

1. In riferimento alla L.47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art.32 della citata L.47/85 così come modificato dall'art.12 della L.68/88 e dalla L.724/94.

2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art.32 della L.47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi, ai sensi dell'art.29 della citata L.47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano di dettaglio dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi di cui al precedente comma mediante demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempimento dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e privati e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art.6.

Articolo 12 - Categoria degli interventi di recupero

1. Oltre a quanto già indicato nel precedente art.6, ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati oggetto del presente Piano le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n.457/78, o comunque per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sono le seguenti:

1.1. Manutenzione ordinaria:

- interventi di mantenimento dello schema architettonico-strutturale della composizione delle facciate e del modello tipologico tradizionale.

1.2. Manutenzione straordinaria:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, di adeguamento igienico-sanitario-tecnologico e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale, senza modificazioni estetiche o alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

1.3. Restauro:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/89 e per tutti gli altri edifici di valore storico -culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX° secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

1.4. Risanamento conservativo:

- interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da

superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso purchè compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

1.5. Ristrutturazione edilizia:

- interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti finalizzati alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti ad eccezione dei casi indicati all'art. 6 comma 18 e all'art. 15 punto 5.

La ristrutturazione edilizia si applica agli edifici di recente impianto con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

Articolo 13 - Adempimenti degli enti subregionali

1. Nell'attuazione delle norme di cui al P.T.P. -*Cilento interno*- gli enti subregionali, ciascuno per le proprie competenze, già individuate dal D.P.R. n.6 16/77 e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perchè vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa.

2. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico-ambientali rilasciate dagli enti subregionali ai sensi dell' art. 1 della L.431/85, ancorchè tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.

Articolo 14 - Zona di Protezione Integrale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del *Cilento interno*.

I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione integrale (P.I.) qui di seguito specificate.

3. Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattoni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura tradizionale esistente nell'area nonché interventi di ristrutturazione edilizia così come disciplinati dai precedenti artt.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di adeguamento igienico-funzionale di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel precedente art.6 del titolo I.

La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai mq.6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione non superiore ai mq. 1.000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi nè sbancamenti o alterazioni, in generale, del terreno.

I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli stessi (segnaletica in genere in materiale tradizionale).

4. Interventi non compatibili

Interventi che comportino incremento dei volumi esistenti; opere di costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle connesse alla prevenzione degli incendi; opere che comportino l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato il taglio e l'espanto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espanto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. Se si tratta di essenze estranee al contesto paesistico-culturale, queste devono essere sostituite da specie proprie dell'area e comunque compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale devono essere gradualmente e programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per area. E' fatta eccezione per i tagli e gli espanti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per gli scavi archeologici eseguiti dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

- è vietata l'aratura oltre i cm 50 di profondità nelle aree di interesse archeologiche di cui al punto 2 dell'art.4 del **titolo I** della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente Piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art.4 del titolo 1 della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza competente.

- a) Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi e movimenti di terra, necessitano della preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica la quale può chiedere, in sede di istruttoria, anche l'esecuzione di saggi archeologici da effettuarsi a spese del richiedente.
- b) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a).

Articolo 15- Zona di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico.

I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.) qui di seguito specificate.

3. Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

In tale area sono consentite e vengono favorite le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nei precedenti artt.6 e 12 punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del titolo I.

4. Interventi non compatibili

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti per le quali, invece, si deve prevedere il restauro ambientale delle cave dismesse. E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per scavi archeologici progettati dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.

5. Uso del suolo ed edilizia rurale

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare, gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

Per qualificare ed incrementare, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale;
- è consentito l'adeguamento igienico- funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti all'art. I comma 8 al tit. II(Direttive-parametri di pianificazione) della L. R. Campania n. 14/1982 e precisamente:
 - aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
 - aree seminate ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
 - aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti a ciò destinati.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato è consentita la realizzazione di un fabbricato rurale per residenza ed attrezzature di volumetria non superiore ai suddetti parametri con lotto minimo di 15.000 mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno

essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 16 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle Circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20/4/82 e n.3763/6 del 24/6/82, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi della L.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere, che devono tenere conto dei criteri di tutela paesistica e devono recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in aree di interesse archeologico), saranno autorizzati, anche essi, secondo le procedure sancite dalla L.1497/39 e dalla L.431/85.

Articolo 17 – Norme transitorie

Oltre a quanto già stabilito nel precedente art.4 titolo I, le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente Piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Piano e non ancora assentite, non si applica la procedura del silenzio-assenso.

E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n.47.

I progetti devono seguire le procedure della legge 1497/39, della legge 431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area di interesse archeologico, quelle della legge n.1089/39.

Piano Paesistico - Terminio Cervialto

Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano Territoriale Paesistico

1. Il Piano Territoriale Paesistico prevede la definizione delle norme volte alla tutela, alla gestione ed alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del *Terminio-Cervialto* che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici, nell'ambito del territorio regionale, sia per la presenza di ampie aree boscate e di attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale sia per la presenza di emergenze architettoniche e storico-artistiche di grande valenza monumentale. I tratti distintivi del territorio dell'ambito specifico del massiccio del Terminio-Cervialto fanno sì che l'area in oggetto debba essere considerata di grande interesse non solo nell'ambito regionale ma in ambito nazionale, rivestendo massima espressione culturale delle aree interne del nostro Paese.

Per quanto sopra specificato, le presenti norme sono finalizzate soprattutto a preservare questo territorio da alterazioni morfologiche e modifiche strutturali che possano compromettere lo stato dei luoghi.

Per attuare quanto specificato, saranno consentiti interventi di restauro ambientale e di ingegneria naturalistica che sono i più idonei ad assicurare la conservazione dei tratti distintivi per i quali l'area del Terminio-Cervialto è stata in parte anche sottoposta a vincolo sia di tutela ex lege 1497/39 che di assoluta immutabilità dei luoghi ai sensi del D.M. 28/03/1985.

2. Il presente P.T.P. è stato redatto ai sensi dell'art. 1 bis della l. 431/85 ed è costituito dalle Norme di Attuazione e dalle Tavole di Zonizzazione.

Articolo 2 - Delimitazione topografica dell'area del Terminio-cervialto del P.T.P

1. La presente normativa viene applicata all'area del Terminio-Cervialto comprendente zone sia sottoposte a vincolo di immutabilità dei luoghi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge n. 431/85, che assoggettate alla tutela ai sensi delle leggi nn.1497/39 e 431/85 nei seguenti comuni:

Serino, Volturara Irpina, Montella, Nusco, Bagnoli Irpino, Giffoni Valle Piana, Acerno.

2. Il territorio regolato dal presente P.T.P. è distinto in zone definite nelle tavole di zonizzazione alle quali si riferiscono le normative specificate negli articoli del successivo titolo II. La distinzione di tali zone di Piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A questi valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categoria di beni sottoposti a tutela secondo il disposto del presente P.T.P.

1. Per l'ambito relativo al Terminio-Cervialto del presente P.T.P. vengono tutelate le categorie di beni così come individuate dall'art.1 della legge 29/06/1939 n. 1497 e dall'art.1 della legge 08/08/1985 n.431.

Articolo 4 - Efficacia delle norme e prescrizioni di Piano

1. Il presente Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 bis della legge n. 431/85.
2. Il Piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei Piani di Settore Regionali, in applicazione dell'art.23 del R.D. 1357/40. I Piani Regolatori Generali e Particolareggiati, e comunque esecutivi, devono essere adeguati alla presente normativa di Piano Territoriale Paesistico.

In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici, ovvero in sede di elaborazione degli stessi per i Comuni che ne siano sprovvisti, di concerto con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, devono essere perimetrate le aree di interesse archeologico, nonché, di concerto con la Soprintendenza competente, devono essere individuati e perimetrati i centri Storici, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico -paesistico - ambientale. Le perimetrazioni dei centri storici e dei suddetti nuclei saranno approvate nelle forme e procedure previste per legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge n. 1497/1939 nonché all'art. 1 della legge n.431/1985 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente Piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. n.10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB .AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendole, contestualmente, alla relativa documentazione ai sensi del quinto comma art.1 n legge n. 431/1985.

Le autorizzazioni rilasciate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei DD.MM. 28 marzo 1985 e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico e non trasmesse al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai fini della verifica di legittimità di cui all'art.82, IX comma, D.P.R. 616/1977 sono illegittime: non costituiscono titolo per la prosecuzione dei lavori e vanno revocate. Ove i lavori fossero in corso o già completati, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 della L.1497/1939.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art.7 della L.

1497/39 deve essere comunicato anche alla Soprintendenza Archeologica.

4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali entro sessanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia deve essere

rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni entro i quali il provvedimento può essere annullato da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali

5. Le opere pubbliche autorizzate ai fini paesistici e ambientali in epoca antecedente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico, e non ancora iniziate, sono soggette a riesame con le modalità fissate dall'art.1 della legge 431/85 al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano stesso. Sono parimenti soggette a riesame con le modalità di cui sopra, i progetti di opere pubbliche autorizzate ed ancora in corso alla data di adozione del Piano.

Scopo del riesame è quello di verificare:

a) la compatibilità delle opere con i contenuti del Piano;

b) lo Stato di avanzamento dei lavori con riferimento alla reversibilità delle trasformazioni prodotte.

A seguito del riesame non è consentito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di interventi in contrasto con le prescrizioni del Piano il cui stato di avanzamento sia tale da rendere agevole il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 5 - Norme di tutela per i beni di cui agli artt. 2 e 3 del presente titolo I e suddivisione in zone

La zonizzazione di cui al successivo **titolo II** della presente normativa prevede l'applicazione delle Seguenti norme di tutela:

P.I.	Protezione integrale
P.I. R.	Protezione integrale con Restauro Paesistico-Ambientale
A.T.L.L.	Area Turistica del Lago Laceno
A.T.C.	Area Turistica di Campolasperto.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano Territoriale Paesistico detta norme per ognuna delle singole zone di cui al successivo titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali devono ritenersi valide per tutte le zone così come individuate nelle tavole di zonizzazione del Piano.

2. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

3. Per gli immobili di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e, più in generale, per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietati le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
- i canali pluviali a vista dagli Spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.
- gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato.

4. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
- per le aree a destinazione residenziale e diversa da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone del presente Piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

5. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. L'intervento di ristrutturazione edilizia, da prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 1.5 del successivo art.12, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono altresì possibili interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della L. 219/81 per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

6. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

7. L'apertura di cave e miniere è vietata, nonché l'attivazione di discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

8. Non possono essere raccolte le singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche i reperti archeologici. La raccolta

può essere autorizzata dalle competenti amministrazioni esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

9. È vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica. Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano totalmente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

10. Non possono essere realizzati:

- nuovi tracciati stradali di larghezza superiore a quella prevista dal vigente codice della strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale;

- ferrovie;

- impianti a fune escluso che nella zona A.T. L. L.

Sono consentite le elipiste e percorsi per operazioni di antincendio boschivo che devono rientrare nei 3 metri di larghezza ed essere inibite al traffico rotabile privato.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle tipologie preesistenti.

11. E' vietato apporre, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati, cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria deve essere regolamentata da apposito Piano redatto a cura dei singoli Comuni.

12. Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.), nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione della Giunta Regionale previo parere del Ministero dell'Ambiente.

13. È vietato realizzare nuovi bacini idrici

14. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1 dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40.

15. Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

16. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista con pietre squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

17. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n.1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

18. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistica esistenti ed attivi con esclusione delle strutture in legno. Inoltre per tale adeguamento negli edifici di recente impianto, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico, è consentito l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20%. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze di tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

Articolo 7 - Tutela dei laghi

1. La tutela dei laghi segue le procedure indicate nel successivo art.9. La procedura di tutela si applica anche ai laghi stagionali entro una fascia di ml.300 dalla sponda, considerato il limite di massima espansione stagionale del lago.

2. Entro la fascia di ml. 300 all' intorno di un lago sono ammessi esclusivamente interventi conformi alle norme ed alle prescrizioni per le singole zone quali:

- conservazione della vegetazione spontanea ed antropica tradizionale del luogo mediante interventi di ingegneria ed architettura biologica e del paesaggio;

- interventi di ricostituzione della vegetazione spontanea ed antropica ancorché percorsa dal fuoco;

- interventi di ripristino della vegetazione in sede di ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'attivazione delle procedure connesse all'art.15 della legge n.1497/39.

Articolo 8 - Tutela delle zone boschive

1. Il taglio di essenze arboree va suddiviso in colturale ed in produttivo. In entrambi i casi è vietato l'intervento su piante secolari. Il taglio colturale è di natura selettiva, diretto al miglioramento ed alla difesa dell'ambiente mediante diradamenti; si tratta, perciò, di taglio di sfollamento, diradamento delle piante secche, deperite, invase da insetti, da crittogame, danneggiate dal fuoco o per qualsiasi causa deteriorate. Il taglio produttivo deve essere in ogni caso oggetto di apposite autorizzazioni ai fini ambientali di cui all'art.7 della legge 1497/39 e ai sensi dell'art.1 lettera g) della legge 431/85. Non è consentito procedere al taglio e all'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze rare che di quelle facenti parte di macchia mediterranea spontanea, senza la prescritta autorizzazione degli enti preposti al controllo. La necessità di espianto di essenze arboree in tutte le zone a causa di affezioni fitopatologiche, nonché di piante secche anche se costituenti filari, deve essere opportunamente valutata dal Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per zona. In ogni caso, le essenze espantate dovranno essere sostituite da essenze dello stesso tipo. La necessità di abbattimento di piante

di alto fusto per motivi di sicurezza o di prevenzione e/o danneggiamento dagli incendi deve essere comunicata, per la prescritta autorizzazione, agli Uffici del Settore Amministrativo delle Foreste competente per zona che valuterà l'intervento.

2. Ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n.13/87 è richiesta, altresì, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 anche per gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al medesimo articolo 8.

E' richiesta, nelle zone ricadenti nei limiti di cui alla lettera d) della L. 431/85, l'autorizzazione ai fini ambientali, anche per l'utilizzazione dei cedui e per tutti gli interventi in zone non boscate per i quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13/87.

L'impianto di manufatti attinenti all'attività agro-silvo-pastorale (abbeveratoi, ricoveri, fili a sbalzo, ecc.), a carattere temporaneo e che non comportino l'obbligo di richiesta di concessione edilizia, deve, comunque, essere autorizzato ai sensi della L.1497/39.

Articolo 9 Tutela dei corsi d'acqua

1.L' 96628 11/12/1993 e delle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri.

Nelle citate zone P.I. e P.I.R. è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml.150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica.

In tali zone non è consentita la cementificazione dei corsi d'acqua, né la messa in opera di strutture non compatibili con le esigenze di tutela ambientale ancorché collaudate dal punto di vista idraulico.

Le difese spondali sono consentite esclusivamente se realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario l'apporto delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali, qualora vengano costituite ai sensi della legge n.183/89.

Articolo 10 - Tutela dei rilievi al di sopra dei m.1200 s.l.m.

1. In generale, sui rilievi al di sopra dei m. 1200, è consentito esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le categorie di intervento così come definite nel successivo art. 12 ai punti 1.1, 1.2,1.3, 1.4 e 1.5 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.6 punti 3,4 e 5.

Particolari prescrizioni sono indicate al successivo art. 17 per l'Area Turistica del Lago Laceno.

2.Per l'attività agro-silvo-culturale si rimanda a quanto disposto agli articoli 8, 14 e 15 delle presenti norme.

Articolo 11 - Opere abusive edilizie e di trasformazione del suolo

1. In riferimento alla L.47/85 e successive modifiche e/o integrazioni, il presente Piano costituisce norma di riferimento per il rilascio del parere di cui all'art.32 della citata L.47/85 così come modificato dall'art.12 della L.68/88 e dalla L.724/94.

2. Per le opere abusivamente eseguite nelle zone disciplinate dal presente Piano, il parere di cui all'art.32 della L.47/85 verrà reso in conformità alle prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi, ai sensi dell'art.29 della citata L.47/85, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Il suddetto piano di dettaglio dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza competente.

3. In caso di ripristino dello stato dei luoghi di cui al precedente comma mediante demolizione di opere realizzate abusivamente e non sanabili, le vedute panoramiche o le aree ritenute di particolare interesse paesaggistico e ambientale devono intendersi sottoposte a tutela secondo le norme del presente P.T.P. La sistemazione di tali aree è a spese della ditta proprietaria dell'area che deve redigere un idoneo progetto di sistemazione che è sottoposto ad autorizzazione ai fini della tutela paesistica e ambientale. Il Comune, in caso di inadempienza dei proprietari ed entro 120 gg. dall'ingiunzione, può, in danno di questi, redigere un progetto di sistemazione dell'area oggetto di ripristino.

Per quanto attiene i fabbricati pubblici e privati e le relative sistemazioni esterne, la Soprintendenza ha la facoltà di prescrivere le opere di finiture necessarie per soddisfare le esigenze di tutela ambientale, già indicate nel precedente art.6

Articolo 12- Categorie degli interventi di recupero

1.Oltre a quanto già indicato nel precedente art.6, ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati oggetto del presente Piano, le categorie di interventi da prevedere con i Piani di recupero ex lege n.457/78, o comunque per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sono le seguenti:

1.1. Manutenzione ordinaria:

- interventi di mantenimento dello schema architettonico-strutturale della composizione delle facciate e del modello tipologico tradizionale.

1.2. Manutenzione straordinaria:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, di adeguamento igienico-sanitario-tecnologico e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale, senza modificazioni estetiche o alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

1.3. Restauro:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, volumetrici e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Il restauro si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex legge n. 1089/89 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di

restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza che ne formano elemento costitutivo del paesaggio urbano dei Comuni assoggettati alle norme del presente piano come fusione tra natura e architettura.

1.4. Risanamento conservativo:

- interventi di trasformazione, senza alterazioni volumetriche, allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario nel caso in cui gli immobili da tutelare, isolati o inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso purché compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

1.5. Ristrutturazione edilizia:

- interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica nonché l'inserimento di nuovi elementi ed impianti finalizzati alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti ad eccezione dei casi indicati agli artt.6, comma 18, 15 punto 5, 16 e 17. La ristrutturazione edilizia si applica agli edifici di recente impianto con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

1.6. Ristrutturazione urbanistica:

- interventi di sostituzione o modificazione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio senza comportare al di fuori dei piani particolareggiati di cui agli artt. 17 e 18 delle presenti norme, incremento dei volumi edilizi esistenti. L'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 20% è consentito solo per l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici indicati al precedente art. 6 comma 18. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di valore storico, artistico, ambientale e paesistico

Articolo 13 – Adempimenti degli enti subregionali

1. Nell'attuazione delle norme di cui al P.T.P. –Terminio-Cervialto- gli enti subregionali, ciascuno per le proprie competenze, già individuate dal D.P.R. n.616/77e dalla L.R. n. 10/82, vigileranno perché vengano osservate le prescrizioni di cui alla presente normativa.

2. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali conserva il potere di annullamento delle autorizzazioni paesistico-ambientali rilasciate dagli enti subregionali ai sensi dell' art. 1 della L. 431/85, ancorché tali autorizzazioni siano conformi alle norme di Piano.

Articolo 14- Zona Di Protezione Integrale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'area del *Terminio Cervialto* come le seguenti località;

nel Comune di Serino: Acqua dell'Abete, Piano di Reola, Acqua del Cerchio, Monte Terminio, Monte Vernacolo, Ripe della Falconara, Varco del Faggio, Serra di Lacerone;

nel Comune di Volturara Irpina: Monte Calcara d'Alessio, Acqua delle Logge, Monte Terminio, Acqua degli uccelli, Ponte di Lagariello, Collelungo, Campolasperto;

nel Comune di Montella: Serra Castagna, Serra Cellola, Serra Fornicosa, Collelungo. Monte d'Orso, Serre Crociecchie, monte Sassosano, Valle della Campana, Camerelle, Costa del Cervo, Monte Cerretano, Varco della Creta, Monte Felascosa, Varco delle Bocche, Tufaro, serra Capannuolo,, Monte Serralunga, Varco della Finestra, monte Accellica, Savina;

Nel Comune di Nusco: Montagnone, Monte Caravella, Valle del Vento, Monte Ramatico;

nel Comune di Bagnoli Irpino: Valle dei Porci, Valle dei Lupi, Monte Magnone, invaso del Lago Laceno, Valle del Caliendo, Montagna Grande, Ripe del Moggio, Monte Raia della Scannella, Vallone di Vallebona, Piano Migliato, Monte Cervialto, Monte Cervarolo;

nel Comune di Giffoni Valle Piana: Monte Accellica, Varco del Pistone, Grotta dello Scalandrone;

nel Comune di Acerno: Savina, Calancone, Costa Monacesi, Costa S.Donato, Toppo Croce del Magnone, Monte Raia della Licina, Monte Vallebona di Acerno, Fiumara di Tannerra, Piano del Cupone, Toppa del Castello, Varco Crocicchola, Coste del Polveracchio, Piano del Gaudio, Costa Pendente, Monte Polveracchio.

2.Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione integrale (P.I.) qui di seguito specificate.

3.Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura tradizionale esistente nell'area nonché interventi di ristrutturazione edilizia così come disciplinati dai precedenti art.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di adeguamento igienico-funzionale -di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel precedente art.6 del titolo I.

La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai mq. 6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic

e sosta: sia la loro localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione non superiore ai mq 1000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi né sbancamenti o alterazioni, in generale, del terreno.

I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli Stessi (segnaletica in genere in materiale tradizionale).

4. Interventi non compatibili

Interventi che comportino incremento dei volumi esistenti; opere di costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ad esclusione di quelle connesse alla prevenzione degli incendi; opere che comportino l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. Se si tratta di essenze estranee al contesto paesistico-culturale, queste devono essere sostituite da specie proprie dell'area e comunque compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale devono essere gradualmente programmati. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato competenti per area. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per gli scavi archeologici eseguiti dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio. Il taglio produttivo è vietato sul Monte Terminio, sul Monte Cervialto e Monte Accellica.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, anche attraverso la ricostruzione delle colture agrarie tradizionali con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologiche di cui al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. Aree e siti archeologici e paesaggio storico-archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente Piano, le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art.4 del titolo I della presente normativa, sono assoggettati alla tutela integrale in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza competente.

a) Tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi e movimenti di terra, necessitano della preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica la quale può chiedere, in sede di istruttoria, anche l'esecuzione di saggi archeologici da effettuarsi a spese del richiedente.

b) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a).

Articolo 15 – Zona di Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale

1. Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le aree di elevato valore paesistico come le seguenti località:

nel Comune di Volturara Irpina: località Campolosperto Monte Costa, Piano d'Ischia

nel Comune di Montella: Monte Savoceto, Piano di Verteglia;

nel Comune di Bagnoli: adiacenze dell'invaso e dell'insediamento turistico del lago Laceno.

I confini di ogni singola zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I e da quelle di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.) qui di seguito specificate.

3. Interventi compatibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamicoevolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

In tale area sono consentite e vengono favorite le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente tramite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nei precedenti artt.6 e 12 punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del titolo I.

4. Interventi non compatibili

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili di larghezza superiore a quelle previste dal vigente codice della

strada per strade con caratteristiche di percorribilità locale; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture, il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Settore Amministrativo delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per il restauro dei monumenti o per scavi archeologici progettati dalle Soprintendenze operanti nel territorio oggetto di studio.

5. Uso del suolo ed edilizia rurale

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare, gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

Per qualificare ed incrementare secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cm.50 di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell' art.4 del titolo I della presente normativa;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale;
- è consentito l'adeguamento igienico- funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti all'art. 1 comma 8 al tit. II (Direttive-parametri di pianificazione) della L. R. Campania n. 14/1982 e precisamente:
- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminatrici ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree seminatrici irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 10% dei volumi esistenti a ciò destinati.

Nel caso di suolo agricolo totalmente ineditato è consentita la realizzazione di un fabbricato rurale per residenza ed attrezzature di volumetria non superiore ai suddetti parametri con lotto minimo di 15.000 mq.

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). La concessione ad edificare, in tal caso, può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti nonché agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.

Articolo 16 - Area Turistica Lago Laceno

1. Descrizione dei confini

La zona A.T.L.L. comprende l'insediamento turistico del Lago Laceno e le pendici del Monte Raiamagra.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I ed a quelle specifiche per l'Area Turistica del Lago Laceno (A.T.L.L.)

3. Interventi compatibili

Il comune di Bagnoli Irpino deve predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione finalizzato al recupero ed alla riqualificazione paesistico-ambientale ed architettonica sia dell'insediamento, che delle attrezzature esistenti. Il piano può prevedere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, anche interventi di ristrutturazione urbanistica per adeguamenti e razionalizzazione delle attrezzature turistiche se regolarmente autorizzati, così come definiti all'art.12 e delle prescrizioni di cui all'art.6 delle presenti norme. Il piano particolareggiato può, prevedere, altresì, la riqualificazione e il potenziamento delle attrezzature sciistiche nonché opere di arredo urbano e sistemazione delle reti infrastrutturali e dei servizi. Il suddetto piano deve essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza e, nelle more della sua approvazione, sul patrimonio edilizio esistente si possono realizzare interventi di cui all'art. 6 ed ai punti 1.1,1.2, 1.3,1.4 ed 1.5 dell' art.12 del titolo I delle presenti norme.

E' consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia, così come definito nel precedente art. 12 del titolo 1, finalizzato al miglioramento delle condizioni statiche e delle qualità estetiche nonché funzionali, nel rispetto dei siti originari, delle tecnologie tradizionali e di quanto previsto nel precedente art.6 del titolo I.

Articolo 17 - Area Turistica Di Campolasperto

1. Descrizione dei confini

La zona A.T.C. comprende l'area a vocazione turistica in località Campolasperto.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela indicate nei precedenti articoli del titolo I ed a quelle specifiche per l'Area Turistica di Campolasperto (A.T.C.)

3. Interventi compatibili

Il comune di Volturara Irpina deve predisporre apposito Piano Particolareggiato finalizzato alla valorizzazione turistica e riqualificazione paesistico-ambientale dell'area in oggetto.

Il Piano può prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle Strutture turistiche esistenti avvalendosi delle categorie

degli interventi di cui al precedente art. 12, la creazione delle reti infrastrutturali e dei servizi necessari nonché la realizzazione di nuove attrezzature anche sportive con esclusione di immobili a destinazione ricettiva e residenziale.

Il suddetto Piano deve essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza e, nelle more della sua approvazione, sul patrimonio edilizio esistente si possono realizzare interventi di cui all'art. 6 ed ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ed 1.5 dell' art.12 del titolo I delle presenti norme.

Articolo 18 - Opere Pubbliche e di Interesse Pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici ,elettrici, telefonici e sistemi simili di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle Circolari del P.C.M. n.1 1.2/3763/6 del 20/4/82 e n.3763/6 del 24/6/82, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi della L.1437/39. I progetti esecutivi di dette opere, che devono tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in aree di interesse archeologico), saranno autorizzati anche essi, secondo le procedure sancite dalla L. 1497/39 e dalla L.431/85.

Articolo 19 Norme Transitorie

Oltre a quanto già stabilito dal precedente art. 4 titolo I, le autorizzazioni già rilasciate per opere non autorizzate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano e Concessioni e Autorizzazioni in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano non ancora assentite non si applica la procedura del mancato esercizio del potere di annullamento.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n.47.

I progetti devono seguire le procedure della legge 1497/39, della legge 431/85 e, per quanto concerne le opere previste in area di interesse archeologico, quelle della legge n.1089/39.

Ai fini del potenziamento e adeguamento dei servizi e strutture di interesse comunale e/o sovracomunale è consentita, anche in deroga alle norme di zona in cui le stesse ricadono, le seguenti opere:

- campo di gara per concorso ippico in Piano l'Acerese nel territorio comunale di Bagnoli
- ripristino dell'esistente impianto a fune in località Campolasperto nel territorio del comune di Montella.
- completamento della lottizzazione del villaggio turistico di Laceno (ex area demaniale).

Tutte le suddette opere dovranno essere sottoposte all'autorizzazione ai fini ambientali di cui alla art. 7 della L.1497/39 nonché all'art.1 della 431/1985.

Qualora le opere indicate ricadano in area di interesse archeologico come definita dall'art. 4 punto 2 titolo I della presente normativa dovranno essere sottoposte, altresì, al parere della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Piano Territoriale Paesistico - Procida

Articolo 1

Per il Piano Territoriale Paesistico di Procida, definito dall'allegata planimetria a colori in scala 1/ 5000, comprendente aree sottoposte a vincolo di cui alla Legge 29 giugno 1939 n° 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche con D.M. 26.3.1956 valgono le norme di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Il territorio compreso nel Piano Territoriale Paesistico in relazione ai valori paesistici è diviso in cinque zone contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, distinte con differenti colori.

Le zone sono delimitate nell'allegata planimetria desunta dalla mappa del vigente Catasto, quotata dal rilievo aerofotogrammetrico dell'Istituto Geografico Militare in scala 1/25000 verificato con approssimazione da progetti realizzati dall'Acquedotto Campano, aggiornata al 31.8.1668 (epoca delle ultime licenze edilizie concesse dall'Amministrazione Comunale) con indagini dirette desunte dall'Archivio comunale delle licenze edilizie.

Articolo 3

Nella zona A) di colore verde con le coste e le zone di maggiore valore paesaggistico, si consente una fabbricabilità di 0,01 mc/mq su di un lotto minimo di 10.000 mq (diecimila metri quadrati) con un'altezza massima di 4,00 m sul piano di campagna.

Articolo 4

Nella zona B) di colore seppia, riferita ai nuclei urbani di particolare valore storico, architettonico ed ambientale della Terra Murata, della Marina di Sancio Cattolico e della Corricella, gli edifici devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esterne ed interne ove queste siano connesse con il carattere dell'edificio.

Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico-edilizia (mediante eventuale incremento di limitati volumi destinati esclusivamente ai servizi sanitari), con esclusione di qualsiasi opera che possa alterarne le caratteristiche architettoniche ed ambientali.

Articolo 5

Nella zona C) di colore grigio, riferita ai nuclei urbani di più recente esecuzione si consente una fabbricabilità di 1,00 mc/mq su di un lotto minimo di 400 mq (quattrocento metri quadrati) con un numero massimo di due piani; comunque l'altezza massima non potrà superare 8,00 m dal piano di campagna e l'edificio dovrà avere un arretramento dal bordo della strada di 6,00 m rispetto allo sporto massimo. Sono consentiti, indipendentemente dagli indici precedenti, limitati interventi per una cubatura lorda complessiva inferiore a 150 metri cubi sempre condizionati all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

Articolo 6

Nella zona D) di colore rosso, riferita alle aree di prevalente indirizzo di espansione di via della Libertà, l'Olmo e via Rivoli, si consente una fabbricabilità di 1,00 mc/mq su di un lotto minimo di 400 mq (quattrocento metri quadrati) con un'altezza massima di 7,50 m sul piano di campagna ed un arretramento minimo di 6,00 m dal bordo della strada riferito allo sporto massimo.

Per particolari interventi coordinati può essere consentita dalla Soprintendenza ai Monumenti una edificabilità di 1,50 mc/mq nel rispetto degli altri indici previsti.

Articolo 7

Nella zona E) di colore bianco, riferita alla superficie agricola della isola, si consente una fabbricabilità di 0,05 mc/mq su di un lotto minimo di 5.000 mq (cinquemila metri quadrati) con un numero massimo di due piani; comunque l'altezza massima non potrà superare 8,00 m rispetto al piano di campagna e l'edificio dovrà avere un arretramento dal bordo della strada di 10,00 m rispetto allo sporto massimo. Sono consentiti, indipendentemente dagli indici precedenti, limitati interventi per una cubatura lorda complessiva inferiore ai 150 mc sempre condizionati alla approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

Articolo 8

Lungo la costa il Soprintendente può consentire in particolari punti attrezzature balneari a carattere non permanente compatibilmente alle esigenze paesistiche.

Art. 9

Nel computo volumetrico delle costruzioni previste dagli articoli precedenti si intendono compresi gli edifici già esistenti e gli accessori

Articolo 10

E' vietata ogni alterazione ambientale lungo i bordi delle strade esistenti contrassegnati nella planimetria allegata da una linea continua di colore arancione; è vietata la demolizione dei muri esistenti, l'apertura di varchi, la costruzione di recinzioni con cancellate metalliche la costruzione edilizia lungo il bordo stradale.

Articolo 11

Le altezze degli edifici dei quali è consentita la costruzione si intendono come dimensioni massime da non superare misurate tra il piano orizzontale del solaio di copertura e la quota media della superficie del terreno su cui insiste la costruzione.

Articolo 12

Le recinzioni delle proprietà saranno previste in armonia con l'ambiente paesistico, con l'esclusione delle recinzioni con cancellate di metallo, i relativi progetti dettagliati in scala opportuna devono essere presentati per l'approvazione alla Soprintendenza ai Monumenti.

Articolo 13

Per i materiali di finitura esterna sono escluse le coppe di gocciolatoio, i rivestimenti in gres ed in argilla preferendosi l'intonaco a vista con tinteggiature nei tradizionali colori pastello, rosa, giallo e bianco da approvarsi da parte della Soprintendenza ai Monumenti; le coperture degli edifici devono essere nella forma tradizionale o piane, con esclusione di coperture a tetto.

Articolo 14

Nelle aree ricadenti nel territorio comunale e soggette al Piano Territoriale paesistico nessuna costruzione può essere iniziata prima che la Soprintendenza abbia concesso il nulla osta di cui all'art. 7 del citata Legge 29 Giugno 1939, n°1497 e articolo 25 del Regolamento 3 Giugno 1940 n° 1357. I progetti di modifica e di ricostruzione di edifici esistenti, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza.

Articolo 15

La richiesta del nulla osta di cui all'art. 7 della Legge 29 Giugno n° 1497 deve essere accompagnata dalla certificazione catastale e dalla presentazione degli elaborati tecnici per individuare preliminarmente gli elementi che costituiscono parte essenziale o determinante dell'opera da eseguire con particolare riferimento a tutte le quote planimetriche ed altimetriche. Devono essere inoltre presentati gli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale oltre quelli che nei diversi casi la Soprintendenza ritiene opportuno richiedere.

Articolo 16

Al fine di adeguare le alberature all'andamento del terreno ed evitare forme in contrasto con il paesaggio valgono per i singoli progetti le norme di cui all'art. 7 della Legge 29 Giugno 1933 n° 1497 e gli articoli 15 e seguenti del Regolamento 3 Giugno 1940 n° 1357. Tutte le alberature esistenti sull'isola (filari di querce, cipressi, pioppi ed altre alberature caratteristiche), tutti gli alberi di alto fusto quali pini, querce, cipressi ed altre essenze non potranno essere in nessun caso mossi per dar luogo ad allargamenti stradali e nuove costruzioni; per essi potrà consentirsi solamente potatura e sfoltimento, sempre dopo parere tecnico dell'Ispettorato delle Foreste e con l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai Monumenti, la quale potrà, nei casi opportuni, imporre anche la sostituzione delle piante morte e l'incremento di quelle esistenti .

Articolo 17

Sono vietate le pose in opera di cartelli e di altri mezzi pubblicitari non preventivamente autorizzati dalla locale Soprintendenza e le installazioni per distribuzione di carburante.

Articolo 18

Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni del presente Piano Territoriale Paesistico, le autorizzazioni a costruire ed a variare l'aspetto esteriore delle aree, nonché le approvazioni dei relativi progetti, dovranno essere trascritte nei Registri Immobiliari .

Articolo 19

Per la vigilanza sulla esatta rispondenza di ciascuna opera alle norme del presente Piano Territoriale Paesistico ed alle autorizzazioni concesse, la Soprintendenza ai Monumenti si avvale della collaborazione Comune di Procida che segnalerà alla Soprintendenza stessa ogni infrazione.

Articolo 20

Per qualsiasi trasgressione ed infrazione alle norme sopra stabilite vengono applicate le sanzioni previste dalla citata Legge 29 Giugno n° 1497 e del Regolamento 3 Giugno 1940 n° 1357.

Articolo 7 (variante)

Sono consentiti, indipendentemente dagli indici precedenti, limitati interventi per restauro di edifici esistenti per una cubatura lorda complessiva inferiore ai 150 mc sempre condizionati alla approvazione della Soprintendenza ai Monumenti. E' inoltre comunque consentita una cubatura massima di 150 mc solamente per lotti non inferiori ai 2.000 mq alla data del 1 Gennaio 1970 escludendosi quindi ogni ulteriore diritto sui terreni frazionati in epoca successiva.

Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 27-06-1987^{1 2 3 4}
REGIONE CAMPANIA

Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino -Amalfitana

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 40 del 20 luglio 1987

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

Titolo I

Norme generali

Articolo 1

Approvazione del Piano

E' approvato il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 composto dagli elaborati indicati nel successivo articolo 6 e regolato dalle norme di cui alla presente Legge.

Articolo 2

Individuazione dell'area

L' area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale dei seguenti 34 Comuni:

Provincia di Napoli:

- 1) Agerola
- 2) Casola di Napoli
- 3) Castellammare di Stabia
- 4) Gragnano
- 5) Lettere
- 6) Massalubrense
- 7) Meta
- 8) Piano di Sorrento
- 9) Pimonte
- 10) Sant' Agnello
- 11) Sant' Antonio Abate
- 12) Santa Maria La Carità
- 13) Sorrento
- 14) Vico Equense

Provincia di Salerno:

- 15) Amalfi
- 16) Angri
- 17) Atrani
- 18) Cava dei Tirreni
- 19) Cetara

¹ Modificata ed intergrata dalle leggi regionali n. 22 del 1.7.2003, n.28 del 23.11.1994, n.11 del 5.4.2000, n.10 del 11.8.2001 (art.31), n.19 del 28.11.2001 art.9), n.15 del 28.11.2000(art. 6), n.24 del 18.11.1995 (art. 7).

² L'art. 9 della legge 19 del 28.11. 2001 prevede le seguenti disposizioni per l'Area Sorrentino – Amalfitana:

“Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n.35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima.”

³ L'art. 6 della legge regionale n. 15v del 28.11.2000 prevede le seguenti disposizioni: Deroga a normative

1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 20 marzo 1982 n.17 e 27 giugno 1987 n.35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n.33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.

⁴ L'art. 7 della legge regionale n.24 del 18.11.1995 ha previsto la seguente disposizione: L' approvazione e l' aggiornamento del PUT regionale costituiscono aggiornamento del PUT della penisola sorrentino - amalfitana approvato con legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

- 20) Conca dei Marini
- 21) Corbara
- 22) Furore
- 23) Maiori
- 24) Minori
- 25) Nocera Inferiore
- 26) Nocera Superiore
- 27) Pagani
- 28) Positano
- 29) Praiano
- 30) Ravello
- 31) Sant' Egidio Monte Albino
- 32) Scala
- 33) Tramonti
- 34) Vietri sul Mare

L' area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, nelle seguenti sei sub - aree:

Sub - area 1

- 6) Massalubrense
- 13) Sorrento
- 10) Sant' Agnello
- 8) Piano di Sorrento
- 7) Meta
- 14) Vico Equense
- 28) Positano

Sub - area 2

- 3) Castellammare di Stabia
- 9) Pimonte
- 4) Gragnano
- 2) Casola di Napoli
- 5) Lettere
- 12) Santa Maria la Carità

Sub - area 3

- 1) Agerola
- 29) Praiano
- 22) Furore
- 20) Conca dei Marini

Sub - area 4

- 11) Sant' Antonio Abate
- 16) Angri
- 31) Sant' Egidio Monte Albino
- 21) Corbara
- 27) Pagani
- 25) Nocera Inferiore
- 26) Nocera Superiore

Sub - Area 5

- 32) Scala
- 15) Amalfi
- 17) Atrani
- 30) Ravello
- 33) Tramonti
- 24) Minori
- 23) Maiori
- 19) Cetara

Sub - area 6

- 18) Cava dei Tirreni
- 34) Vietri sul Mare

E' allegata la piantina per l'individuazione delle Sub-aree con la relativa elencazione che ripete quella sopra riportata

Articolo 3

Efficacia del Piano

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a normativa d' uso il territorio dell' Area Sorrentino - Amalfitana. Il Piano Urbanistico Territoriale prevede norme generali d' uso del territorio dell' area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell' adeguamento di

quelli vigenti.

Il Piano Urbanistico Territoriale, inoltre, formula indicazioni per la successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi di interventi per lo sviluppo economico dell'area.

Articolo 4

Entrata in vigore del Piano

L'efficacia giuridico - amministrativa del Piano Urbanistico - Territoriale decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 5

Norme di salvaguardia

Dalla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale e sino all'approvazione dei Piani Regolatori Generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani Regolatori Generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell'area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

[Sono escluse dal divieto di cui al primo comma le opere necessarie per l'adeguamento igienico sanitario delle strutture aziendali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54, nonché le concessioni e le autorizzazioni relative ad adeguamenti strutturali e funzionali richiesti inderogabilmente da Leggi Nazionali in tema di sicurezza, antinfortunistica e prevenzione incendi concernenti esercizi pubblici, ed in particolare le attività alberghiere e commerciali comunque collegate al settore turistico, nonché gli impianti aziendali e le strutture collegate all'attività agricola. Per detti interventi il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori è effettuato nel rispetto del procedimento fissato dalla Legge 28 gennaio 1977, n.10 e successive modifiche previa la necessaria verifica di conformità alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale e alle norme giuridiche vigenti nel territorio comunale, attestata dal Sindaco"].⁵

[Sono altresì escluse dal divieto di cui al comma primo le concessioni relative alla realizzazione:

a) dei programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (e dei programmi di recupero urbano, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 499");⁶

b) dei piani urbanistici attuativi vigenti, compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica;

c) di infrastrutture a rete, indicate in senso esemplificativo all'art. 24;

d) di interventi nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7 di cui all'art. 17, dotati di strumento urbanistico generale, il rilascio delle concessioni in zona agricola avverrà nel rispetto del contenuto della carta dell'uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta da un agronomo e dalle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni.

Il divieto non si applica neppure agli interventi subordinati ad autorizzazione, a quelli per i quali non sono necessari né la concessione né l'autorizzazione nonché alle opere pubbliche da realizzare nei comuni, ricadenti nella zona territoriale 7, sprovvista di strumento urbanistico generale.

I suddetti interventi devono essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e alle prescrizioni del piano urbanistico territoriale.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma secondo devono essere muniti del parere di conformità della Giunta Regionale al Piano urbanistico territoriale, preventivo al rilascio della concessione edilizia.

La verifica della conformità al Piano urbanistico territoriale degli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma e di cui al terzo comma è invece delegata al Sindaco.

Antecedentemente all'approvazione del Piano regolatore generale, ovvero della variante di adeguamento di cui al comma primo sono consentite soltanto, purché conformi alle prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale, l'adozione e l'approvazione:

a) di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, necessarie per la localizzazione di opere pubbliche;

b) di programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, (ed i programmi di recupero urbano di cui)⁷ all'articolo 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 499 conformi oppure in variante al Piano regolatore generale vigente;

c) dei piani esecutivi, e loro varianti previsti dall'articolo 28, comma secondo, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

d) della variante necessaria per recepire, nello strumento urbanistico generale vigente nei comuni ricadenti nella zona territoriale 7, la carta dell'uso agricolo e la normativa di cui al punto 1.8, titolo II, dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modificazioni. Tale variante adottata dal consiglio comunale è depositata presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni. L'effettuato deposito è reso noto dal sindaco mediante avviso pubblicato all'albo pretorio per tutta la durata del periodo di deposito e mediante la contemporanea affissione di manifesti in altri luoghi pubblici. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni, nello stesso periodo e nei venti giorni successivi, sulle quali il consiglio è tenuto ad esprimersi. La variante è approvata dall'Ente delegato competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento e diventa efficace con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione divenuto esecutivo ai sensi di legge. La variante è depositata presso la

⁵ Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale n.11 del 5.4.2000.

⁶ Integrato dalla legge regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 articolo 31 comma 5 che ha integrato l'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 23.11.1994.

⁷ Integrato dalla legge regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 articolo 31 comma 6 che ha integrato l'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 23.11.1994.

segreteria del comune e una copia della stessa è trasmessa per conoscenza alla Regione].⁸

Sono escluse da tale divieto le concessioni relative a opere di edilizia pubblica (residenziali, scolastica, sanitaria etc.) che comunque dovranno essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente, e munite del parere di conformità della Giunta regionale.

I Comuni dell'Area Sorrentino - Amalfitana sono tenuti, compatibilmente con la legislazione statale, alla predisposizione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La Regione regolamenta l'uso di aree per la formazione di parchi pubblici previsti dal Piano Urbanistico Territoriale e predispone Piani per:

- la difesa del suolo secondo le indicazioni contenute nelle parti seconda, terza e quarta del Piano Urbanistico Territoriale;
- il restauro, il risanamento conservativo degli insediamenti antichi e di monumenti (con priorità per i cinque Comuni di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Ravello e Scala).

Articolo 6

Elaborati del piano

Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Territoriale sono:

- Parte I: Premessa - Inquadramento territoriale - Finalizzazione del Piano – Definizione del Piano - Formazione e attuazione del Piano - Relazione e allegati
- Parte II: Geomorfologia e difesa del suolo - Relazione e allegati
- Parte III: Patrimonio storico, artistico, ambientale - Relazione e allegati
- Parte IV: Popolazione - Attività economiche – Patrimonio edilizio - Relazione e allegati
- Parte V: Assetto del sistema delle comunicazioni - Relazione e allegati
- Parte VI: Assetto territoriale Relazione e allegati

Titolo II

Norme specifiche prescrittive per altre Amministrazioni ed Enti

Articolo 7

Obblighi per tutte le Amministrazioni ed Enti diversi dalla Regione e dai Comuni

A parte i Comuni, per i quali le prescrizioni ricadono nel successivo titolo III, tutti gli Enti (sia centrali che periferici), le Pubbliche Amministrazioni (statali, parastatali, provinciali etc.), le Aziende pubbliche e a partecipazione pubblica sono obbligate, per i programmi e/o progetti di loro competenza (tanto già predisposti e da predisporre), a richiedere al Presidente della Giunta regionale il parere di conformità al Piano Urbanistico Territoriale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 81 del DPR 616/77.

I pareri su progetti che comportino varianti al Piano Urbanistico Territoriale sono espressi dal Consiglio regionale.

Titolo III

Norme specifiche prescrittive per tutti i Comuni dell'area

Articolo 8

Effetti del piano urbanistico – territoriale nella formazione dei piani regolatori generali oltre al rispetto della legislazione vigente i comuni devono, nella formazione dei piani regolatori generali, rispettare le prescrizioni contenute nella presente normativa, e in tutti gli altri elaborati del piano urbanistico territoriale di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9

Proporzionamento del piano regolatore generale: vani residenziali

Il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue:

a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci anni.

Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;

b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi vani residenziali necessari per ottenere l'eventuale abbassamento dell'indice di affollamento sino al valore di un abitante per vano ("stanza" ISTAT) deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe edilizia di cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo;

c) eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non risanabili: anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo.

Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla edificazione della eventuale zona agricola.

⁸ Commi aggiunti dalla legge regionale n.38 del 23.11.1994 che ha sostituito l'articolo 1 della legge regionale del 1 luglio 1993 n.22.

Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non sia possibile soddisfare il fabbisogno di nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub - area.

Articolo 10

Proporzionamento del piano regolatore generale: superfici utili terziarie

Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata - comprensive di quelle già esistenti - (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a) rispettivamente:

- tre, per le sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6
- quattro, per la sub - area 4.

Articolo 11

Proporzionamento del piano regolatore generale:

Attrezzature pubbliche

Le quantità minime di aree da destinare alle attrezzature pubbliche comunali devono essere pari rispettivamente:

- per le sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6 a metri quadrati ventisette per abitante (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a); tale quantità va di norma ripartita in:
 - 4,5 mq per l'istruzione materna e dell'obbligo;
 - 2,0 mq per le attrezzature di interesse comunale;
 - 18,0 mq per le aree verdi e gli impianti sportivi;
 - 2,5 mq per parcheggi;
- per le medesime sub - aree, a metri quadri quindici per ogni venti metri quadrati di superficie utile lorda di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste: tale quantità va di norma ripartita in:
 - 10,0 mq per verde, gioco libero e sport;
 - 3,0 mq per parcheggi;
 - 2,0 mq per attrezzature di interesse comunale;
- per la sub - area 4, i valori minimi previsti dal DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Nel caso che non risulti possibile reperire le suddette aree all'interno del territorio comunale, esse andranno reperite nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub - area.

Articolo 12

Attuazione dei piani regolatori generali

I Piani Regolatori Generali si attuano mediante i Piani esecutivi previsti dalla legislazione vigente e dei Piani di recupero di cui alla Legge n. 457/ 78 (Piani particolareggiati di esecuzione, Piani di zona ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71, Piani di lottizzazione convenzionata e Piani per insediamenti produttivi ai sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71).

I Comuni sono obbligati, per l' attuazione dei Piani Regolatori Generali relativamente agli interventi residenziali, al rispetto delle seguenti proporzioni tra l' edilizia residenziale pubblica ed il totale previsto:

- per il fabbisogno derivante dall' incremento demografico di cui al precedente articolo 9 lett. a):
70% di edilizia pubblica con l' obbligo di riservare l' 80% in volume di tale quota alla cessione in diritto di superficie, ai sensi dell' articolo 35 della Legge 865/ 71;
- per il fabbisogno relativo alla riduzione dell' indice di affollamento ed alla sostituzione dei vani malsani o fatiscenti di cui al precedente articolo 9 lett. b) e c): il 100% di edilizia pubblica, riservandone l' attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate.

Per gli interventi di risanamento conservativo all'interno delle zone << A >> di Piano Regolatore Generale devono utilizzarsi esclusivamente interventi pubblici diretti, ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71, o concessioni in regime convenzionato ai sensi della Legge 10/ 77.

Nella redazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10- alla quale i Comuni sono obbligati - vanno rispettate le percentuali dei commi precedenti.

Articolo 13

Anagrafe edilizia

Per la completa e documentata conoscenza della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue effettive condizioni di utilizzazione, i Comuni devono far riferimento, per la formazione dei Piani Regolatori Generali, ad una << anagrafe edilizia >>.

In ogni caso il Piano Regolatore Generale dovrà documentare, in modo analitico e per ambiti ben individuati, le abitazioni esistenti e per ciascuna di esse:

- il numero dei vani e dei servizi;
- la destinazione d' uso;
- il titolo d' uso;
- l' epoca di costruzione;

- le caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
- le condizioni statiche ed igieniche;
- il numero degli occupanti permanenti ed il relativo indice di affollamento.

Articolo 14

Elaborati di piano regolatore generale

La cartografia di base dei Piani Regolatori Generali è quella fornita dalla Regione in allegato al Piano Urbanistico Territoriale.

Per le parti urbanizzate tale cartografia dovrà essere integrata con le mappe catastali completamente aggiornate a cura dei Comuni.

Oltre agli elaborati di Piano Regolatore Generale, prescritti dalla normativa di legge esistente, sono obbligatori i seguenti elaborati, estesi a tutto il territorio comunale:

- a) tavole di sintesi cartografica dell'anagrafe edilizia, redatte su mappe catastali;
- b) relazione geologica con tavole della franosità in scala 1: 5.000, che individuano le zone dissestate potenzialmente franose, di incerta stabilità e stabili;
- c) indagine idrogeologica con tavole dell'idrografia e analisi dei bacini;
- d) tavole dei vincoli esistenti nel territorio comunale per effetto dell'applicazione di leggi specifiche;
- e) tavole dell'uso del suolo, in scala 1: 5.000, con indicazione delle colture in atto e con gli elementi piano - altimetrici relativi agli eventuali terrazzamenti;
- f) rilevazione, su tavole in scala 1: 5.000, dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico, redatte di intesa con le Soprintendenze;
- g) esauriente documentazione fotografica.

Il Regolamento Edilizio recepirà le prescrizioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV.

Articolo 15

Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche

I Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse aggiunte a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla viabilità minore (urbana, interpodereale e forestale). Per la viabilità minore, oltre che rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del successivo titolo IV.

Per quanto riguarda le opere pubbliche:

A) quelle in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente Legge o, alla stessa data già appaltate, possono essere eseguite;

B) tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto A) sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale.

Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.

Articolo 16

Attrezzature pubbliche di livello superiore

Per il soddisfacimento delle quantità minime di aree pubbliche per attrezzature di livello territoriale, i Piani Regolatori Generali dovranno recepire le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla tavola allegata alla parte 6a, relativamente alle zone territoriali n. 8 e n. 9 per parchi urbani e territoriali.

Articolo 17

Zone territoriali prescrittive per la formazione dei piani regolatori generali

L'area oggetto del Piano Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo 2 è suddivisa in sedici tipi di << zone territoriali >> che sono prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali, secondo i contenuti del presente articolo.

Le << zone territoriali >> n. 1a, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vanno direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei Piani Regolatori Generali;

Le << zone territoriali >> 1b, 4, 5, 7 dovranno essere articolate in zone di Piano Regolatore, con normativa, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo;

La << zona territoriale 2 >> può essere direttamente recepita nel Piano Regolatore Generale o articolata, secondo quanto successivamente precisato nel presente articolo.

Per ciascuna << zona territoriale >>, in particolare, si prescrive quanto segue:

Zona Territoriale 1a

Tutela dell'ambiente naturale – 1° grado

Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali, come zona di << tutela naturale >>, e la relativa normativa deve:

- assicurare l'inedificabilità, sia privata che pubblica;
- impedire ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.);
- non consentire l'attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opere che non siano quelle indicate dal Piano Urbanistico Territoriale - Parte V cartografia allegata -;
- non consentire opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente;
- assicurare la conservazione della vegetazione spontanea;
- prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati nelle norme tecniche del successivo titolo IV;
- prevedere per l'eventuale edilizia esistente:
 - a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV;
 - b) per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio;
- garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici, mediante il ripristino dei sentieri o passaggi pedonali.

Zona Territoriale 1b

Tutela dell'ambiente naturale - 2o grado

Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale.

Essa va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate:

- a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;
- b) zona di tutela agricola;
- c) zona di tutela silvo - pastorale;
- d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.

Le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatori Generali in particolare:

- per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono:
 - assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;
 - consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di:
 - 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;
 - 2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore);
 - consentire, per l'eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di sola manutenzione ordinaria;
- per le zone di cui alle lettere a) e b) devono:
 - prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
 - consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;
- per la zona di cui alla lettera a), devono assicurare la immodificabilità degli esistenti ordinamenti culturali;
- per la zona di cui alla lettera b) devono:
 - consentire la sostituzione degli ordinamenti culturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione dell'area;
 - consentire la realizzazione di stalle, porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume di detta casa;
- per la zona di cui alla lettera c) devono:
 - prevedere e/ o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali;
 - consentire gli interventi di rimboschimento;
 - consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia e per la lavorazione del latte;
- per la zona di cui alla lettera d) devono consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Zona Territoriale 2

Tutela degli insediamenti antichi accentrati

Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrali e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 3a.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona << A >> di Piano Regolatore, ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata << A >> - come sopra- e l'altra di << rispetto ambientale >>.

La normativa del Piano Regolatore Generale deve:

- per la zona << A >> prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- per la zona di << rispetto ambientale >>:
 - impedire nuova edificazione privata;
 - consentire, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente <<zona territoriale 1b >> per l'edilizia esistente a tutto il 1955;
 - consentire, qualora la zona di << rispetto ambientale >> non interferisca con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona << A >>, interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Zona Territoriale 3

Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo comprende gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica. Essa va trasferita nel Piano Regolatore Generale come zona di << Tutela Integrata e Risanamento >>. Per essa, con una progettazione estremamente dettagliata, documentata e culturalmente qualificata, il Piano Regolatore Generale fornirà indicazioni e norme (mediante elaborati di piano di dettaglio in scala almeno 1: 500: planovolumetrici, profili, fotomontaggi ecc.) tali da:

- individuare gli edifici e i complessi di particolare interesse storico - artistico ed ambientale da assoggettare a soli interventi di restauro conservativo, di cui alle norme tecniche del successivo titolo IV (con particolare riferimento agli edifici rustici coperti a volta);
- consentire per la restante edilizia esistente, gli interventi annessi per la precedente << zona territoriale 1b >> relativamente all'edilizia esistente a tutto il 1955;
- prevedere e/ o consentire interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del territorio, secondo quanto previsto per la precedente << zona territoriale 1b >> lettera a);
- impedire ulteriore edificazione, fatta eccezione per:
- le attrezzature pubbliche previste dal Piano Urbanistico Territoriale e quelle a livello di quartiere, sempre che l'analisi e la progettazione dettagliata del Piano Regolatore Generale ne dimostrino la compatibilità ambientale;
- eventuali limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, ove ne sussista il fabbisogno di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e sempre che le analisi e la progettazione dettagliata del Piano Regolatore Generale ne dimostrino la compatibilità ambientale tanto per le attrezzature pubbliche quanto per gli altri eventuali interventi edilizi il Piano Regolatore Generale prescriverà tipologie, materiale e tecniche costruttive, anche in ottemperanza alle norme tecniche di cui al successivo titolo IV.

Zona Territoriale 4

Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado comprende aree agricole ed insediamenti (spazi, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale. Tra gli insediamenti, alcuni possono rivestire anche interesse storico - artistico, altri - di recente realizzazione - risultano privi di qualità ambientale. Per la zona occorre procedere ad una complessa riqualificazione insediativa e delle strutture agricole. Essa, pertanto, va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, che possono essere:

- eventuale zona << A >>, per la quale la normativa deve rispondere a quanto detto per la zona << A >> derivante dall'articolazione della precedente zona territoriale 2;
- zona << B >> di urbanizzazione recente, da considerare satura ai fini residenziali. Per essa la normativa di Piano Regolatore Generale dovrà:
 - impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standards urbanistici di cui al precedente articolo 11;
 - consentire, per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- eventuale zona << C >> di espansione residenziale quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuovi vani residenziali di cui al precedente articolo 9 per essa la normativa di Piano Regolatore Generale deve prescrivere l'obbligo dei Piani esecutivi (Piano particolareggiato, Piano di zona Legge 167, Piano di lottizzazione convenzionata), che dovranno redigersi nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- zona << F >> destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche di cui ai precedenti articoli 11 e 16. Per essa la normativa dovrà fornire indicazioni dettagliate sugli indici di fabbricabilità ed altezze massime, in rapporto ai tipi di attrezzature nel rispetto delle caratteristiche ambientali;
- eventuale zona << H >> destinata ad insediamenti turistici ricettivi, compatibili con le prescrizioni della relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte IV, e nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV, nonchè ad attrezzature turistiche complementari, in aggiunta a quelle previste dal Piano Urbanistico Territoriale;
- eventuale zona << D/ 1 >>, destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max nuovi addetti 50) di trasformazione dei prodotti agricoli. In tal caso la normativa di Piano Regolatore deve prescrivere l'obbligo della redazione

di Piani produttivi particolareggiati, di cui all' articolo 27 della Legge 865/ 71 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;

- zona << E >> - agricola. Per essa, le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatore Generali devono:
- prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali, di cui al precedente articolo 15 e nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV;
- consentire i rifacimenti dei muri di sostegno nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- consentire la sostituzione degli ordinamenti culturali esistenti, con altri comunque appartenenti alla tradizione dell' area;
- consentire nuova edilizia rurale – quota parte del proporzionamento del fabbisogno di nuovi vani residenziali, di cui al precedente articolo 9 - nel rispetto dell' indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 mc/mq e dell' altezza massima di metri 7,50; ai fini dell'adeguamento dei volumi tecnici per la conduzione del fondo (stalle, porcilai, depositi ecc.) consentire edificazioni con l' indice di fabbricabilità fondiario max di 0,03 mc/mq;
- consentire per l' edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di:

- 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi ai fini della creazione dei servizi igienici, con i seguenti parametri:

- dimensione minima dell' alloggio per consentire l' intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
- incremento di superficie utile netta, pari al 15% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 22,00 mq (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l' arrotondamento fino a tale valore);
- eventuale zona di << rispetto >> in funzione, sia della tutela di valori ambientali, sia della difesa del suolo. Per tale zona la normativa del Piano Regolatore Generale deve prescrivere l'inedificabilità assoluta, sia pubblica che privata.

Zona Territoriale 5

Riqualficazione insediativa ed ambientale di 2°grado comprende aree agricole ed insediamenti analoghi a quelli della precedente zona territoriale 4, caratterizzati da localizzazioni più interne e montane.

Essa va articolata nei Piani Regolatore Generali come la precedente zona territoriale 4, sia come individuazione di zona di Piano Regolatore, sia come normativa. Fanno eccezione le normative relative alle zone << B >> ed << E >>, alle quali devono essere apportate le modifiche seguenti:

- nella zona << B >>, per l' edilizia esistente si può consentire anche un incremento della superficie utile, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, fino ad un massimo del 15%;
- nella zona << E >>, per l' adeguamento funzionale una tantum degli alloggi esistenti a tutto il 1955, i parametri da rispettare sono:
- dimensione minima dell' alloggio per consentire l' intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
- incremento di superficie utile netto, pari al 20% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 30,00 mq.

Zona territoriale 6

Urbanizzazioni sature

Comprende prevalentemente le espansioni residenziali recenti, di scarso valore ambientale, da considerare sature ai fini residenziali.

Essa va trasferita nel Piano Regolatore Generale come zona << B >>. La normativa del Piano Regolatore Generale deve essere identica a quella della zona << B >>, derivante dall' articolazione della precedente zona territoriale 4.

Zona Territoriale 7

[Realizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole.

L'edificazione nelle zone agricole è disciplinata, giusta la carta dell' uso agricolo del suolo, dalle disposizioni di cui al punto 1.8 del titolo II dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n.14 e successive modificazioni].⁹

Zona Territoriale 8

Parchi territoriali

Comprende aree generalmente in emergenza o di altopiano e che costituiscono un sistema articolato di parchi tali da soddisfare il fabbisogno di standards al livello di parchi di interesse territoriale.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore: << Parco territoriale >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale deve:

- impedire le difitazioni in qualsiasi forma, sia pubblica che privata;
- impedire le modificazioni del suolo di qualsiasi genere;
- consentire il più ampio uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di salvaguardare l' integrità dell' ambiente naturale ed il permanere delle attività agricole o silvo – pastorali eventualmente esistenti.

⁹ La norma riferita alla zona territoriale 7 è stata modificata dall' articolo 2 della legge regionale n.38 del 23.11.1994 che ha sostituito l' articolo 2 della legge regionale n.22 del 1.7.1993.

La Regione fisserà i modi di acquisizione del diritto dell'uso pubblico mediante convenzioni con la proprietà e/ o acquisito diretto e/ o esproprio e regolamenterà l'esercizio di tale uso pubblico. Tale regolamentazione dovrà:

- essere attenta alle esigenze della vigilanza contro manomissioni ed incendi;
- impedire la caccia e l'estirpazione della flora;
- consentire, nelle aree adatte l'introduzione di allevamenti zootecnici bradi in modo che non intacchino le prescrizioni di cui sopra;
- consentire la sistemazione e la realizzazione di percorsi pedonali, aree di sosta, e, mediante progetti unitari, nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sport dei giovanissimi.

Zona Territoriale 9

Parchi speciali

Comprende aree già caratterizzate dall'opera dell'uomo che, in quanto tali, hanno importante valore storico, artistico ed ambientale. Esso include giardini, insiemi di pregio vegetazionale o di interesse archeologico, in posizione topografica particolare o attinenti a monumenti di grande rilievo.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore: << Parco Speciale >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale deve:

- impedire l'edificazione, in qualsiasi forma, sia pubblica che privata;
- impedire le modificazioni del suolo e della vegetazione arborea;
- impedire l'attraversamento di strade, di elettrodotti o altre vettori;
- consentire l'uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di salvaguardare l'integrità del complesso.

La Regione regolamenterà, mediante convenzione con la proprietà, l'uso pubblico opportunamente vincolato nel tempo e nello spazio, nonché gli obblighi di vigilanza. Nel caso di non collaborazione della proprietà, la Regione procederà, nei dovuti modi di legge, all'esproprio.

Zona Territoriale 10

Parchi attrezzati

Comprende le aree interne che, per la conformazione naturale e per la posizione nel contesto del sistema dei parchi territoriali, possiedono una capacità promozionale ai fini della riqualificazione del turismo in senso sportivo - naturale.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore << Parco attrezzato >>. la normativa di Piano Regolatore Generale mediante la redazione obbligatoria del Piano particolareggiato (esteso all'intera zona) deve:

- consentire, nel rispetto dell'ambiente naturale, la realizzazione di campi da golf, impianti per l'equitazione ed altri sport che comunque non richiedono la costruzione di attrezzature coperte o scoperte ma con campi di gioco che non impegnino vaste aree e non richiedano terrazzamenti e sbancamenti. Le relative strutture di servizio (spogliatoi, docce etc.) devono essere limitate allo stretto necessario a svolgere la sola attività sportiva e non potranno superare l'altezza di metri 3,50; - oltre a quanto sopra, impedire - in qualsiasi forma - la edificazione sia pubblica che privata e la modificazione del suolo.

Zona territoriale 11

Attrezzature turistiche complementari

Comprende le aree che, in ragione della conformazione del suolo e della posizione nel contesto dell'assetto territoriale dell'area, costituiscono i punti di localizzazione di quelle attrezzature turistiche complementari, a livello territoriale, indispensabili per la riqualificazione dell'offerta turistica.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali, come zona di Piano Regolatore << Attrezzature turistiche territoriali >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale, mediante la redazione obbligatoria del Piano particolareggiato (esteso all'intera zona), deve consentire, nel rispetto dell'ambiente naturale, la realizzazione di complessi integrati di attrezzature sportive (scoperte o coperte) con annesso servizio di soggiorno e culturali, ivi compresa eventuale attrezzatura alberghiera con un massimo di 200 posti letto; il tutto con altezze massime non superiori ai metri 8,00, con indici di fabbricabilità territoriali non superiori a 0,60 mc/mq e con l'esclusione assoluta di qualsiasi volume da destinare alla residenza.

Zona Territoriale 12

Attrezzature sportive integrate

Comprende le aree che, per la conformazione del suolo e per la posizione nel contesto dell'assetto territoriale e delle comunicazioni, costituiscono i punti focali per la localizzazione di attrezzature sportive integrate, a livello territoriale.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore << Attrezzature sportive territoriali >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale, mediante la redazione obbligatoria del Piano particolareggiato (esteso all'intera zona), deve consentire, nel rispetto dell'ambiente, la realizzazione di complessi integrati di attrezzature sportive scoperte e coperte - con relative strutture di servizio. Il tutto con altezze non superiori a metri 8,00 con indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 1,00 mc/mq e con l'esclusione assoluta di volumi da destinare alla residenza.

Zona Territoriale 13

Riserve naturali integrate

Comprende le aree interessanti per la presenza di flora spontanea caratteristica dell' ambiente e/ o di alto valore botanico.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore << Riserva naturale integrale >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale deve essere integralmente simile a quella relativa alla zona di Piano Regolatore che deriva dalla zona territoriale 9.

Zona Territoriale 14

Insedimenti turistici esistenti

Comprende l' area del Fauto interessata dall' insediamento turistico, residenziale e ricettivo, esistente.

Essa va trasferita nel Piano Regolatore Generale come zona di Piano Regolatore << Riqualificazione turistica >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale, mediante la redazione obbligatoria del Piano particolareggiato, deve consentire la riqualificazione strutturale del complesso turistico esistente, adeguando la viabilità , le attrezzature sportive e le attrezzature alberghiere e di servizio; il tutto nel rispetto dell' ambiente e con esclusione di aumento dei volumi da destinare alla residenza.

Zona Territoriale 15

Attrezzature di interscambio per i trasporti

Comprende le aree che nel Piano Urbanistico Territoriale sono state indicate come localizzazione di attrezzature di interscambio per il sistema dei trasporti.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona di Piano Regolatore << Attrezzature di interscambio per il sistema di trasporti >>.

La normativa di Piano Regolatore Generale, mediante la redazione obbligatoria del Piano particolareggiato deve consentire, nel rispetto dell' ambiente, la realizzazione di adeguate strutture di interscambio per il sistema di trasporto, così come previsto nella relazione parte V del Piano Urbanistico Territoriale; il tutto completo nelle necessarie attrezzature tecniche e di servizio e di sosta, con altezze massime non superiori a metri 8,00 e con esclusione assoluta di volumi da destinare alla residenza.

Articolo 18

Gli elementi e le aree di interesse archeologico nella cartografia allegata alla presente parte VI del Piano Urbanistico Territoriale sono stati segnati su indicazioni delle Soprintendenze alle Antichità

di Napoli e Salerno, gli elementi di interesse archeologico consistenti in ritrovamenti puntuali, in tracciati di strade ed acquedotti ed in contorni di aree archeologiche. Queste indicazioni cartografiche sono segnate nell' ambito delle zone territoriali di cui al precedente articolo 17.

Nella formazione dei Piani Regolatori Generali per tutte le zone territoriali, interessate dalle suddette emergenze archeologiche, l' indicazione di Piano Regolatore e la normativa vanno applicate in relazione a quanto detto nel precedente articolo 17 e con le prescrizioni che daranno le Soprintendenze alle Antichità interessate.

Titolo IV

Norme tecniche per la progettazione ed attuazione dei Piani Urbanistici esecutivi e degli interventi nell' area

Articolo 19

Piani urbanistici esecutivi

I Piani urbanistici esecutivi sono:

- a) i Piani particolareggiati di esecuzione di cui alla Legge 1150/ 42 e successive modificazioni;
- b) i Piani per l' edilizia economica e popolare ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71;
- c) i Piani tecnici di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche;
- d) i Piani produttivi ai sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71;
- e) i Piani di lottizzazione convenzionata;
- f) i Piani di recupero ai sensi della Legge 457/ 78.

I Piani esecutivi di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono di iniziativa pubblica, quelli di cui alla lett^o e di iniziativa privata. Tutti devono essere conformi alle indicazioni dei Piani Regolatori Generali e alla relativa normativa e devono essere redatti secondo la legislazione vigente.

Nella redazione di Piani esecutivi di edilizia residenziale (zone territoriali 4, 5 e 7) di cui alle lett.

a), b), ed e), dovranno osservarsi i seguenti parametri articolati secondo le diverse sub - aree:

- densità residenziale territoriale (espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato):

- sub - aree 1, 3 e 5: minima 0,25 mq/mq, massima 0,40 mq/mq;

- sub - aree 2 e 6: minima 0,50 mq/mq, massima 0,75 mq/mq;

- sub - area 4: minima 0,60 mq/mq, massima 0,90 mq/mq;

- altezza massima di interpiano 3,30 metri;

- aree pubbliche e di uso pubblico:

- per tutte le sub - aree, vanno riservate a viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e 0,20 mq/mq; per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui al precedente articolo 11 (ad 1 abitante corrispondono 30 mq di superficie utile lorda residenziale costruibile);
- altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali):
- sub - aree 1, 3 e 5: da 7,4 a 14,0 metri;
- sub - aree 2 e 6: da 7,4 a 17,3 metri;
- sub - area 4: da 10,7 a 20,6 metri.

Le altezze massime su indicate andranno osservate anche per piani esecutivi concernenti zone di Piano Regolatore diverse da quelle di espansione, che ammettono comunque nuove edificazioni o sostituzioni edilizie. Nella redazione dei piani esecutivi di cui alla lettera d) i Comuni osserveranno i seguenti parametri:

- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
- rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;
- parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq.

Articolo 20

Piani di recupero ai sensi della legge 457/ 78

Per le zone << A >> di Piano Regolatore, risultanti dall' articolazione delle zone territoriali 2, 4, 5, 7 da definirsi come zone di recupero di cui alla Legge 457/ 78, sono ammessi mediante Piani di recupero anche interventi che consentono il restauro ed il risanamento conservativo; sono consentiti altresì Piani di recupero che riguardano l' intera zona.

Articolo 21

Interventi per nuova ricettività alberghiera ed extra alberghiera

In applicazione di quanto prescritto nel precedente articolo 17 vanno intesi come nuovi insediamenti turistici ricettivi, quelli destinati esclusivamente a:

- a) alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù ;
- b) campeggi, parchi - roulotte.

Per gli insediamenti di cui alla lettera a), i Piani Regolatori Generali documenteranno la compatibilità economica degli insediamenti previsti(cfr Relazione del Piano Urbanistico Territoriale parteIV) e preciseranno normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- indici di densità fondiaria massima (espressa in superficie utile lorda per mq):
- sub - aree 1, 3 e 5: 0,5 mq/mq;
- sub - aree 2 e 6: 0,6 mq/mq;
- sub - area 4: 0,6 mq/mq per le eventuali zone di Piani Regolatori Generali derivanti dall' articolazione della << zona territoriale 4 >>; 1,0 mq/mq per le eventuali zone di Piani Regolatori Generali derivanti dall' articolazione della << zona territoriale 7 >>;
- altezza massima interpiano: 3,3 metri;
- altezza massima:
- sub - aree 1, 2, 3, 5 e 6: 10,7 metri;
- sub - area 4: 17,3 metri.

Per gli insediamenti di cui alla lettera b), i Piani Regolatori Generali preciseranno normative specifiche tali, comunque, da garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- densità massima: 300 persone/ ettaro;
- indice massimo di densità fondiaria (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante):0,025 mq/mq;
- altezza massima (per servizi igienici, docce e lavabi,lavatoi, spaccio, ristorante): 4 metri;
- ricettività massima complessiva: 400 persone.

Articolo 22

Restauro del paesaggio

Gli interventi per il restauro del paesaggio che sono previsti per la zona territoriale 1a, devono essere programmati secondo progetti unitari e qualificati culturalmente, tendenti a:

- rimuovere le cause che hanno alterato l' ambiente naturale mediante demolizione delle opere eseguite (da effettuarsi anche con la predisposizione di opportune leggi);
- ripristinare l' aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto riguarda la vegetazione.

Articolo 23

Viabilità

Gli aspetti tecnici della viabilità , per quanto riguarda progettazione ed esecuzione delle opere, devono essere tali da inquadarsi nel contesto della tutela dell' ambiente. In particolare per la viabilità fondamentale:

- i progetti devono essere redatti da gruppi di tecnici qualificati, integrati comunque da esperti di problemi paesaggistici;
- nella esecuzione delle opere deve essere considerato il problema dello scarico dei materiali di risulta degli scavi che non possono essere comunque riversati negli impluvi naturali e che dovranno essere utilizzati per i rinterri e per la parte residua allontanati dall' area o gettati a mare (a distanza

dalla costa) per creare occasione di ripopolamento della fauna marina;

- le caratteristiche tecniche dei nuovi interventi stradali proposti nel Piano Urbanistico Territoriale devono rispettare le seguenti prescrizioni: sezione tipo, costituita da due corsie da 3,75 mt ciascuna con banchine laterali da 1,25 mt e cunette, per un ingombro totale di 11 metri circa, con piazzole di sosta almeno ogni 400 metri; pendenza fondamentale del 5% (sono ammissibili, per brevi tratti, incrementati fino ad un massimo del 7-8%; da ridurre nelle gallerie al 3-3,5%; raggio minimo di curvatura orizzontale 40 metri);

- i materiali e le forme delle opere d'arte devono essere idonei all'inserimento nell'ambiente circostante.

In particolare per gli ampliamenti a valle, appaiono rispondenti alle esigenze paesistiche le murature rivestite con pietrame calcareo a faccia vista ad opera incerta senza stilatura dei giunti; qualora risultassero indispensabili strutture a sbalzo, occorre usare solette rettilinee in senso longitudinale, senza mensole, eventualmente con sagome trasversali curvilinee che si raccordino con i muri di sostegno. I parapetti vanno eseguiti con muretti continui (eventualmente intonacati) senza interruzione a ringhiere o con tubolari di ferro, in pietrame calcareo senza bauletto, ma con sagoma trasversale arrotondata superiormente.

per la viabilità minore:

- i progetti dovranno essere dettagliati e redatti in scale idonee a rilevare l'esatta morfologia del suolo;

- la sezione stradale deve essere ridotta (massimo metri 3 tutto compreso) e l'andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti, per cui i raggi di curvatura possono essere ridotti al valore minimo necessario alla curvatura delle vetture;

- gli eventuali muri di sostegno devono essere esclusivamente realizzati con parametro in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;

- lungo i tratti stradali devono essere localizzate delle piazzole di scambio, esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti.

Articolo 24

Infrastrutture a rete

Gli interventi nell'area per la realizzazione delle infrastrutture a rete (illuminazioni, acquedotti, fognature) devono essere tali da inquadrarsi nella problematica della tutela ambientale. In particolare:

- i progetti, che devono essere elaborati da esperti qualificati, devono essere redatti analiticamente, e in idonea cartografia in scala adeguata a determinare le modificazioni del suolo;
- le reti delle infrastrutture (specificatamente per i centri urbani) devono essere tutte interrato e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.

Articolo 25

Progettazione degli interventi edilizi

La progettazione degli interventi edilizi deve essere di elevato impegno culturale e deve essere coerente con la filosofia dell'insediamento urbano nel contesto storico - ambientale dell'Area. In particolare, per le nuove costruzioni, si devono rispettare le seguenti norme:

a) i grafici nella scala 1:100 (piante, prospetti, sezioni) sono solo indicativi dei rapporti fra le opere progettate, il suolo edificatorio e l'ambiente circostante. Ad essi dovranno accompagnarsi i grafici riguardanti i particolari, nella scala di 1:25 e 1:10, insieme con le indicazioni di tutti i materiali impiegati;

b) il progetto dovrà essere corredato da una esauriente documentazione fotografica della zona che la nuova edificazione intende impegnare;

c) le sistemazioni relative al verde, ai parcheggi ed a tutte le attrezzature esterne dovranno essere compiute in uno con le opere di fabbrica, allo scopo di non lasciare interrotto, per tempo indeterminato, tutto quanto riguarda la definizione degli spazi facenti parte della comune prospettiva paesistica e stradale;

d) la licenza di abitabilità sarà rilasciata dal Comune solo dopo che sarà stata adeguatamente controllata l'esatta rispondenza tra opere eseguite e progetto approvato.

Per gli interventi sull'edilizia esistente a tutto il 1955: il progetto dovrà essere corredato di rilievo costituito dai seguenti elaborati:

a) rilievo architettonico dell'immobile in tutte le sue parti, nel rapporto 1:100;

- piante di tutti i piani, compresi interrati e sottotetti, piante delle coperture, piante dei giardini, delle aree verdi con indicazione delle essenze delle alberature; tutte le piante dovranno contenere l'indicazione degli ambienti coperti a volta. Dovranno essere rappresentati gli elementi emergenti dalla copertura, quali camini e abbaini;
- prospetti e sezioni, dal cantinato al sottotetto;

b) documentazione fotografica dell'immobile nel suo insieme e dell'ambiente che lo circonda, dei dettagli architettonici e decorativi e dei locali interni;

c) prospetto delle facciate esterne dell'isolato interessato dall'immobile e prospetto interno agli edifici contigui e prospicienti all'area cortilizia, nel rapporto 1:200;

d) planimetria dell'isolato allo stato attuale nel rapporto 1:500;

e) planimetria delle coperture dell'immobile interessato e degli immobili contigui (stato attuale, con indicazione delle falde e

delle pendenze nel rapporto 1: 500);
f) estratto di mappa catastale.

Articolo 26

Tipologie, materiali e tecniche costruttive per la edificazione

Per la nuova edificazione dell' Area, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l' edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologica costruttiva, dei materiali e delle esistenze umane nel rispetto della morfologia dell' area e delle risorse agricole.

I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l' alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto nell' area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione e livello industriale che, per contenere i costi porta al più basso livello l' impegno culturale e tecnologico.

In particolare sono da escludersi:

- gli intonaci plastici;
- le pitture sintetiche o comunque chimiche;
- i rivestimenti in piastrelle o in cotto;
- gli infissi in metallo o in plastica.

Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria ed ordinaria non è ammesso l' uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l' uso di:

- intonaci a malta di cemento o plastici;
- rivestimenti di qualsiasi materiale;
- mattoni sabbati o comunque del tipo detto << a faccia vista >>;
- infissi in alluminio o in plastica;
- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale; avvolgibili in metallo a maglia romboidale sono consentite solo per i negozi esistenti;
- bancali, stipiti o zoccolature in lastre di marmo.

E' consentito solo l' uso di pietra di tufo compatto per il ripristino di elementi architettonici tradizionali e preesistenti;

- manti di copertura in tegole marsigliesi o piane.

E' consentito l' uso di solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura.

Nei casi ove sia obbligo il restauro, tali tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.

Articolo 27

Restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico

Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell' edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l' aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l' impianto strutturale e tipologico dell' interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative.

Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo.

Tale intervento può comportare le operazioni di:

- rifacimento o ripresa di intonaci;
- consolidamento e risanamento dall' umidità di strutture murarie;
- riparazione di elementi architettonici quali bacali, cornici e zoccolature;
- realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici ed idrici;
- la demolizione o la costruzione di tramezzi interni non partanti;
- la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
- la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;
- la sistemazione dei parchi e giardini.

Articolo 28

Manutenzione ordinaria degli edifici

L'intervento di manutenzione ordinaria si intende limitato alle sole operazioni di:

- tinteggiatura o pulitura esterna;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzione, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione di infissi e pavimenti interni;
- tinteggiature interne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comporti la costruzione o la destinazione ex novo di locali per

servizi igienici e tecnologici.

Articolo 29

Manutenzione straordinaria degli edifici.

L'intervento di manutenzione straordinaria comprende, oltre alle operazioni di cui al precedente articolo 28, le seguenti operazioni:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne;
- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai, piani, coperture) senza che ciò comporti variazione delle quote di intradosso delle strutture stesse e del tipo di materiale impiegato;
- demolizioni o costruzioni di tramezzi di visori non portanti (muri in foglio);
- la destinazione di uno o più locali, compresi nell'edificio, ai servizi igienici o agli impianti tecnologici mancanti;
- sostituzione parziale o totale con gli stessi materiali degli elementi architettonici esterni ed interni quali intonaci, inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimenti, ecc.

Negli interventi di manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte e finestre e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale.

Articolo 30

Adeguamento prospetti

L'intervento di << adeguamento prospetti >> comporta:

- eliminazione degli elementi di facciata quali balconi, logge, pensiline, ringhiere, rivestimenti bancali, stipiti, coperture in materiali plastici o in lamiera ecc. incompatibili con le caratteristiche ambientali del contesto.

Articolo 31

Definizione delle superfetazioni

Si intendono per superfetazioni, oltre agli elementi di cui al precedente articolo 30:

- a) le aggiunte ad edifici residenziali non autorizzate o comunque prive di valore architettonico, quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati ad uso di autorimessa;
- b) i capannoni ad uso artigianale o industriale e commerciale, nonché i depositi e magazzini ottenuti mediante la chiusura non autorizzata di tettoie o mediante la copertura di aree cortilizie.

Articolo 32

Ristrutturazione degli edifici

La ristrutturazione degli edifici, ove è consentita, comprende oltre alle operazioni della manutenzione straordinaria (di cui al precedente art. 29), le operazioni di sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai piani, coperture) con eventuali variazioni delle quote dei solai, nella misura strettamente necessaria a raggiungere le altezze minime interne regolamentari.

Articolo 33

Adeguamento funzionale degli alloggi

L'adeguamento funzionale degli alloggi, ove è consentito, deve eseguirsi secondo progetti dettagliati e qualificati culturalmente. L'aumento delle superfici utili consentite deve essere realizzato in modo da integrarsi spazialmente con la volumetria esistente escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti poggiati su pilastri in vista.

I progetti devono documentare esaurientemente - anche con fotografie - lo stato di fatto.

Per la << zona territoriale 5 >> gli incrementi di superficie consentiti potranno realizzarsi purché non comportino volumi con altezze superiori a 10,7 metri e distacchi da edifici prospicienti inferiori all'altezza del più alto fra i due edifici, con un minimo assoluto di 5 metri.

Articolo 34

Muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli possono essere rifatti soltanto in conformità delle tecniche costruttive di quelli esistenti. In particolare si raccomanda l'uso di pietrame a vista senza stilatura dei giunti.

Articolo 35¹⁰

¹⁰ POTERI SOSTITUTIVI (articolo 3 della legge regionale n.38 del 23.11.1994

1. Ai fini dell'immediato conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, di valorizzazione e di tutela dell'ambiente che sottendono alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 gli Enti delegati sono tenuti ad esercitare, nei confronti dei Comuni dell'Area inadempienti, i poteri di cui all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e all'art.35 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inerzia degli Enti delegati, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica, se delegato, nomina un commissario ad acta che si sostituisce al Comune inadempiente.

3. Il commissario ad acta nominato dall'Ente delegato o dalla Regione espleta l'incarico fino al momento in cui lo strumento urbanistico diviene esecutivo.

Adeguamento Piani Regolatori Generali vigenti

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, i Comuni, i cui territori ricadono in tutto od in parte nell'ambito del presente Piano, sono tenuti ad adeguare alle prescrizioni dello stesso i Piani Regolatori Generali vigenti.

In mancanza vi provvederà l'Ente delegato competente.

Articolo 36**Dichiarazione d'urgenza**

La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 giugno 1987